

STATUTI ESPONENZIALI DELLE COLLETTIVITA' TITOLARI

Indice statuti

Università agraria di Bagnara	pag.	1
Comunanza agraria di Campi	pag.	13
Comunanza agraria di Ancarano	pag.	32
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Farnetta	pag.	51
Comunanza agraria di Cancellara	pag.	66
Comunanza agraria di Sant'Eraclio	pag.	87
Comunanza agraria di Savelli e Paganelli	pag.	98
Dominio collettivo di Schifanoia	pag.	118
Dominio collettivo di Alviano	pag.	135
Comunanza agraria di Grotti	pag.	155
Comunanza agraria di Pale	pag.	171
Comunanza agraria di Massa Martana	pag.	191
Dominio collettivo di Porchiano del Monte	pag.	200
Comunanza agraria di Buda	pag.	207
Comunanza agraria di Chiavano	pag.	217
Comunanza agraria di Civita	pag.	228
Comunanza agraria di Coronella	pag.	244
Comunanza agraria di Fogliano	pag.	256
Comunanza agraria di Giappiedi	pag.	274
Comunanza agraria di Logna	pag.	284
Comunanza agraria di Maltignano	pag.	303
Comunanza agraria di Manigi - Colmotino	pag.	313
Comunanza agraria di Onelli	pag.	329
Comunanza agraria di Ocosce	pag.	341

Comunanza agraria di Opagna	pag.	351
Comunanza agraria di Piandoli e Cerasola	pag.	362
Comunanza agraria di Poggioprimocaso	pag.	378
Comunanza agraria di Roccaporena	pag.	390
Comunanza agraria di San Giorgio	pag.	426
Comunanza agraria di Santa Trinità	pag.	442
Comunanza agraria di Serviglio Colle Santo Stefano	pag.	453
Comunanza agraria di Tazzo	pag.	464
Comunanza agraria di Villa San Silvestro	pag.	473
Comunanza agraria di Cimbano	pag.	491
Comunanza agraria di Petrignano del Lago	pag.	507
Comunanza agraria di Pescia di Castiglione del Lago	pag.	522
Comunanza agraria di Vaiano – Capanne	pag.	538
Comunanza agraria di Badia San Cristoforo	pag.	554
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Capodacqua	pag.	568
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Acqua Santo Stefano	pag.	582
Comunanza agraria di Annifo	pag.	598
Comunanza agraria di Afrile	pag.	614
Comunanza agraria di Casale	pag.	632
Comunanza agraria di Casenove	pag.	650
Comunanza agraria di Cancelli	pag.	670
Comunanza agraria di Colfiorito	pag.	688
Comunanza agraria di Fondi	pag.	700
Comunanza agraria di Popola	pag.	734
Comunanza agraria di Roviglieto	pag.	750
Comunanza agraria di Scopoli	pag.	766
Comunanza agraria di Sostino	pag.	782
Comunanza agraria di Santo Stefano dei Piccioni	pag.	800
Comunanza agraria di Scandolaro	pag.	820

Comunanza agraria di Serra Bassa	pag.	836
Comunanza agraria di Verchiano e Roccafranca	pag.	854
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Cupigliolo	pag.	871
Università agraria di Montecchio	pag.	885
Comunanza agraria di Torri e Barattano	pag.	903
Comunanza agraria di Mezzanelli	pag.	922
Comunanza agraria di Colpetrazzo	pag.	938
Comunanza agraria di Viepri	pag.	954
Comunanza agraria di Acciano e Castiglioni	pag.	970
Università agraria di Boschetto - Gaifana - Colsantangelo	pag.	986
Università agraria di Colle, Ville, Santa Lucia, etc	pag.	1002
Comunanza agraria di Mosciano - Serre e Colle Croce	pag.	1021
Comunanza agraria di Schiagni	pag.	1037
Comunanza agraria di Agriano	pag.	1053
Comunanza agraria di Biselli	pag.	1065
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Norcia Case Sparse	pag.	1084
Comunanza agraria di Castelluccio	pag.	1099
Comunanza agraria di Cortigno	pag.	1117
Comunanza agraria di Forsivo	pag.	1136
Comunanza agraria di Frascaro	pag.	1161
Comunanza agraria di Legogne	pag.	1187
Comunanza agraria di Nottoria	pag.	1213
Comunanza agraria di Oricchio	pag.	1240
Comunanza agraria di San Marco	pag.	1259
Comunanza agraria di San Pellegrino	pag.	1277
Comunanza agraria di Serravalle - Casali	pag.	1304
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Mucciafora	pag.	1322
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Poggiodomo	pag.	1337

Amministrazione separata dei beni di uso civico di Roccabamburo	pag.	1352
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Usigni	pag.	1397
Comunanza agraria di Abeto	pag.	1382
Comunanza agraria di Belforte	pag.	1398
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Castelvecchio	pag.	1414
Comunanza agraria di Collazzoni	pag.	1429
Comunanza agraria di Guaita S. Eutizio	pag.	1445
Comunanza agraria di Montebufo	pag.	1461
Comunanza agraria di Poggio di Croce	pag.	1477
Comunanza agraria di Preci	pag.	1498
Comunanza agraria di Saccovescio	pag.	1512
Comunanza agraria di Todiano	pag.	1554
Università Comunanza delle Famiglie Campitello	pag.	1570
Consorzio Possidenti Isola Fossara	pag.	1587
Comunanza agraria di Monte San Vito	pag.	1605
Comunanza agraria di Ancaiano	pag.	1624
Comunanza agraria di Cese	pag.	1640
Comunanza agraria di Messenano	pag.	1658
Comunanza agraria di Poreta	pag.	1679
Comunanza agraria di S. Severo - Ocenelli - S. Gregorio - Rosselli - La Costa	pag.	1692
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Bazzano superiore	pag.	1709
Comunanza agraria di Silvignano	pag.	1721
Comunanza agraria di Bovara	pag.	1735
Università agraria di Coste	pag.	1744
Comunanza agraria di Manciano	pag.	1757
Università agraria di Pigge	pag.	1775
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Portaria	pag.	1786
Comunanza agraria di Valle di Giove	pag.	1816

Amministrazione separata dei beni di uso civico di Macerino e Collecampo	pag.	1832
Dominio collettivo di Amelia	pag.	1846
Dominio collettivo di Foce	pag.	1862
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Fornole (beni separati di Fornole)	pag.	1878
Dominio collettivo di Macchie	pag.	1893
Dominio collettivo di Sambucetole	pag.	1909
Dominio collettivo di Collicello	pag.	1925
Comunanza agraria di Buonacquisto	pag.	1941
Consorzio utenti usi civici Casteldilago	pag.	1972
Comunanza agraria di Civitella del Lago	pag.	1988
Comunanza agraria di Morre e Morruzze	pag.	2004
Comunanza agraria di Baschi	pag.	2022
Partecipanza agraria di Castel Viscardo e Viceno	pag.	2037
Amministrazione beni uso civico frazionisti Nicciano e frazionisti Loreno	pag.	2052
Consorzio possidenti di Rogoveto e Petano	pag.	2072
Dominio collettivo di Poggio di Guardea	pag.	2096
Dominio collettivo di Frattuccia	pag.	2125
Dominio collettivo di Guardea	pag.	2141
Dominio collettivo di Castel dell'Aquila	pag.	2159
Comunanza agraria di Montecchio	pag.	2175
Dominio collettivo di Tenaglie	pag.	2191
Comunanza agraria di Melezzole	pag.	2207
Dominio collettivo di Itieli	pag.	2223
Dominio collettivo di Taizzano	pag.	2237
Università agraria di Finocchieto	pag.	2253
Condominio degli usi civici di Vasciano	pag.	2269
Dominio collettivo di Piediluco	pag.	2285
Dominio collettivo di Poggiolavarino	pag.	2301

Prot. N.

COMUNE DI CASCIA
CONSORZIO COMUNANZE AGRARIE

Comunanza "Agraria di MALTIGNANO

ESTRATTO
di
DELIBERAZIONE
dell'Assemblea
degli Utenti

Data 14.12.1957

Atto N. 2

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLO
STATUTO-REGOLAMENTO
DELLA COMUNANZA.

ABUNANZA del 14 DICEMBRE 1957 in PRIMA convocazione

DELIBERAZIONE
dell'Assemblea Generale degli Utenti

L'anno millecento cinquantasette
addì quattordici del mese di dicembre
nell'aula della Comunanza;

Premesso che con lettera d'invito in data 9 dicembre 1957
N. 559 notificata nei modi e nelle forme di legge è stata convocata l'Assemblea degli Utenti della Comunanza Agraria per la data odierna, alle ore 17, onde trattare gli oggetti all'ordine del giorno.

Assiste il sottoscritto Segretario dell'Ente, incaricato della redazione del verbale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti N. 31 Utenti su 47
Utenti in carica.

INTERVENUTI

Il numero degli Utenti è legale,
e Provinciale vigente.

Sono designati a verificare l'esito delle votazioni i Sigg. Utenti

La seduta è pubblica.

Si porta a conoscenza degli Utenti che è necessario procedere all'approvazione del nuovo Statuto-regolamento dell'Ente, uniformandosi a quello tipo approntato per le Comunanze Agrarie della Provincia di Perugia;

L'ASSEMBLEA DEGLI UTENTI

Sentita la relazione e udita la lettura dei singoli articoli componenti il Regolamento;

Dopo breve discussione alla quale intervengono gli Utenti e apposite le variazioni e le aggiunte del caso;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

di approvare e adottare per la Comunanza Agraria di Maltignano il seguente Statuto Regolamento.

CAPITOLO I.

Costituzione e scopi Art.1

La C

La Comunanza Agraria di Maltignano ha sede in frazione di Maltignano del Comune di Cascia.

E' stata costituita con atto consiliare n.41 in data 28 novembre 1920.

Essa si governa col presente Statuto e con le norme della legge 16 giugno 1927, n.1766 e del regolamento relativo di cui al R.D. 26 novembre 1928, n.332; nonché colle vigenti disposizioni - in quanto applicabili - della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

- Art.2

La Comunanza ha per scopo:

a)di curare gli interessi della collettività degli Utenti, dei quali assume la rappresentanza legale così davanti all'Autorità Amministrativa, come davanti all'Autorità giudiziaria;

b)di provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, al godimento diretto ed indiretto di esso e alla tutela dei diritti della popolazione per quanto si riferisce all'esercizio degli usi civici;

c)di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei boschi e il loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo un piano e economico studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;

d)di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei pascoli e del loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il regolamento d'uso studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;

e)di amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite a provvedere alle spese;

1. per l'amministrazione;

2. per il miglioramento del patrimonio;

3. per lo svolgimento di tutte le iniziative che mirano ad incrementare l'economia montana della zona.

Su richiesta del Comune, l'Assemblea degli Utenti della Comunanza può deliberare, a maggioranza assoluta di voti, dei contributi a favore di esso, purché siano esclusivamente destinati a sopperire a spese inerenti a servizi pubblici e ad opere permanenti d'interesse generale della frazione ove ha sede la Comunanza.

I mezzi per provvedere ai bisogni della Comunanza si ricavano dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio degli usi civici; dai proventi ricavati dalla concessione temporanea in utenza, a turno fra gli Utenti, dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, ovvero prima della quotizzazione degli stessi, dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione, dalle tasse di legnatico, pascolo, ecc., a carico degli Utenti, dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso, dall'affitto del cosiddetto "passo" delle masserie dall'affitto della cosiddetta "erba morta" e da qualsiasi altra fonte di entrate non prevista.

Art.4

L'affitto dei pascoli, come pure la vendita del taglio dei boschi del 'ente, si potrà effettuare previa deliberazione da approvarsi il primo dalla Prefettura, la seconda dalla G.P.A., soltanto nel caso che i medesimi sopravvengano ai bisogni essenziali degli Utenti, dopo assicurato cioè, a ciascuno di questi, l'esercizio dei diritti di uso civico contenuti nei limiti stabiliti dal G.C.

Art.5

Nel solo caso in cui le rendite non fossero sufficienti per sopperire al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione e sorveglianza si imporrà agli Utenti, in via del tutto eccezionale, e con provvedimento da sottoporsi alla approvazione della G.P.A., un corrispettivo per l'esercizio degli usi civici consentiti.

Art.6

E' assolutamente vietata la divisione fra gli Utenti dei ricevuto delle rendite predette come di qualsiasi economia dell'azienda.

CAPITOLO II.

Patrimonio

Art.7

Il patrimonio della Comunanza è costituito dai seguenti beni mobili e immobili: appezzamenti di terreni pascolivi e boschivi ceduti posti in vecchio La Fonte e Pescalle distinti con il Foglio n.57 le particelle n.288 e con il Foglio n.71 le particelle n.218 e 219 con una superficie di ettari 00.88.20 con un reddito dominicale di L.21,23 ed un reddito agrario di L.3,14.

Art.8

Sarà compilato un esatto inventario, costituito da apposito registro di consistenza, di tutti i beni mobili e immobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza, come pure di tutti i titoli atti e scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione.

Tale inventario, da inviarsi in copia alla Prefettura, sarà tenuto costantemente a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente.

Terminata che siano le operazioni di riordinamento degli usi civici sarà provveduto, a cura della Comunanza, all'apposizione dei termini sui confini verificati delle terre in suo possesso e alla redazione quindi, per tutte le terre stesse, di una pianta o tipo col relativo catastino, che saranno conservati negli atti della Comunanza per essere consultati ad ogni occorrenza.

Art.9

La Comunanza non potrà, senza l'autorizzazione della G.P.A. omonologata dal Ministero dell'Agricoltura e delle foreste, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione.

Le variazioni della consistenza della terra della Comunanza dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni o lasciti rispettivamente autorizzati o accettati, oltre che nel registro di consistenza saranno riportate anche sulla pianta o tipo di cui all'art.8.

Art.10

Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi od altro, dovranno aver luogo con le norme stabilite dalla Legge e dal Regolamento sulla contabilità dello Stato.

Art.11

Nelle aste, licitazioni e trattative private gli Utenti avranno titolo di preferenza, di fronte agli altri aspiranti, a parità di condizioni.

CAPITOLO III.

Amministrazione

Art.12

La Comunanza è retta da un Presidente scelto fra gli Utenti, ed eletto dall'Assemblea dei medesimi, e da un Consiglio di Amministrazione composto di quattro membri nominati nel proprio seno dell'Assemblea stessa.

Art.13

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, in via ordinaria, una volta all'anno nel mese di gennaio, ed in via straordinaria quando il Presidente lo richieda ovvero un numero di Utenti rappresentanti almeno un terzo degli iscritti lo richieda al Presidente.

Le convocazioni saranno fatte con invito personale o con pubblico avviso da affiggersi 15 giorni prima all'albo pretorio della Comunanza e nei luoghi più frequentati della frazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua vece, dal membro più anziano del Consiglio di Amministrazione.

Funge da Segretario, il Segretario della Comunanza.

Art.14

Le votazioni seguiranno a voto segreto quando sia richiesto dalla maggioranza dell'Assemblea. Negli altri casi esse avranno luogo per appello nominale. I voti saranno depositati in un'unica urna dagli Utenti su invito del Segretario che procede all'appello nominale.

Art.15

Sono di pertinenza dell'Assemblea degli Utenti:

- a) la nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione;
- b) la votazione e l'approvazione dei contributi richiesti dal Comune ai sensi dell'art. 2 ultimo comma;
- c) l'approvazione di eventuali modifiche da proporsi allo Statuto-regolamento;
- d) l'approvazione del bilancio della Comunanza;
- e) l'approvazione di tutti gli atti di disposizione dei beni della Comunanza proposti dal Consiglio di Amministrazione e che

sono da sottoporsi all'autorizzazione ministeriale (art.12 della legge 16. T. VI. 1927 n.1766 e art.41 del rispettivo regolamento).

Art.16

Il Presidente e i Consiglieri, durano in carica 4 anni, ma possono sempre venire riconfermati per ugual periodo di tempo.

Il Consigliere nominato in surroga dura in carica quanto avrebbe durato il Consigliere surrogato.

Art.17

Il Presidente rappresenta la Comunanza, convoca il Consiglio e lo presiede, eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio stesso, stipula i contratti deliberati dal medesimo, vigila per l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari da parte degli Utenti e degli affittuari, rappresenta la Comunanza in giudizio, fa gli atti conservativi dei diritti della medesima, assiste agli incidenti occorrenti nell'interesse di essa, mantiene i rapporti di collaborazione con le Autorità e con il Comune.

Art.18

Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare su tutti gli oggetti che interessino l'amministrazione della Comunanza, analogamente a quanto compete sia alla Giunta che al Consiglio preme le Amministrazioni comunali.

Le relative deliberazioni sono pubblicate in copia per 8 giorni sia all'albo pretorio del Comune che all'albo della Comunanza.

Saranno quindi inviate alla Prefettura per i provvedimenti di esecutività e di approvazione.

Per le convocazioni del Consiglio e per la disciplina delle votazioni si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni della Legge Comunale e Provinciale T.U. 4 febbraio 1915, n.148 e del relativo Regolamento.

Art.19

L'Associazione avrà un Segretario, un Esattore-tesoriere ed uno o più guardiani. Le rispettive condizioni economiche saranno determinate in sede di pianta organica da approvarsi dalla G.P.A.

Le deliberazioni di nomina sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Art.20

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio e compila i processi verbali delle deliberazioni. Evade la corrispondenza d'ufficio. Compila i mandati di pagamento e di riscossione. Svolge la contabilità, compila i bilanci e stende i contratti. Tiene gli inventari e la lista degli Utenti continuamente aggiornati. Custodisce l'archivio e le carte d'ufficio. È tenuto ad eseguire tutti gli atti d'ufficio disposti dalle leggi e dalle altre disposizioni in materia.

Art.21

L'Esattore-tesoriere da corso agli ordini di riscossione e di pagamento che gli vengono passati con i relativi mandati. La riscossione delle entrate è a lui affidata. Di regola l'Esattore del Comune è l'Esattore tesoriere della Comunanza. Deve assumere la riscossione con la stessa misura di eguale stabilità per la riscossione delle imposte comunali e con i diritti e gli obblighi derivanti dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

Il servizio di cassa e tesoreria sarà presto affidato di regola allo stesso esattore, verso congruo compenso da determinarsi con apposita deliberazione da sottoporsi alla G.P.A. Il Tesoriere terà, sotto la sua personale responsabilità, constantemente aggiornati i libri di amministrazione e cassa che potranno essere esaminati solo dal Presidente e dai Consiglieri e dal Segretario, dietro loro richiesta e dai funzionari all'opera delegati dalla Prefettura o dall'Autorità Giudiziaria.

Art.22

Il Tesoriere dovrà annualmente rendere il conto della propria gestione nel termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio, e cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare e deve rispondere dell'inesatto per esatto eccetto di insolubilità dopo aver esposto gli atti costitutivi secondo le norme stabilite per i Comuni.

Art.23

Il Presidente ed il Segretario sono responsabili delle carte loro affidate. Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico le persone che le hanno ricevute ne rimangono a loro volta responsabili.

Art.24

L'Amministrazione che intraprendesse a sostenerne liti, senza che la necessaria delibera abbia riportato la prescritta approvazione da parte dell'autorità tutoria, è responsabile in proprio delle spese e dei danni che deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa. Così pure chi ordine spese non debitamente autorizzati, giuste le norme della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

Art.25

Per tutti gli altri doveri e responsabilità sia all'Amministratore che al personale, si applicano le disposizioni della legge comunale e provinciale e quelle stabilite dalle vigenti disposizioni legislative per le Amministrazioni comunali.

Art.26

Per il più facile conseguimento dei propri scopi per il maggiore e razionale sviluppo e miglioramento del proprio patrimonio, ma soprattutto per la gestione tecnica dei beni collettivi silvo-pastorali, più Comunenze -pur lasciando divise le singole amministrazioni - possono costituirsi in Consorzio in base a quanto prevedono il R.D. 30 dicembre 1923, 3267 e successivo regolamento, nonché le altre disposizioni vigenti. Il Presidente del Consorzio sarà scelto fra i residenti degli enti consorziati e nominato dai predetti con elezione.

Detti consorzi saranno disciplinati da particolare Statuto-regolamento.

CAPITOLO IV.

Diritti di utenza ed Utenti

Art.27

Il diritto di utenza dà la facoltà di poter pascolare, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere e fornaci da calce nella proprietà della Comunanza sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani e economici di taglio, dei regolamenti d'uso per i pascoli e delle norme che saranno impartite dall'autorità.

Forestale. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori, le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale di uso quale è intesa dal codice civile.

Art.28

Le colture laguminose foreggere verranno rispettate ed escluse dal pascolo per la durata di un i tre dall'impianto. Trascorso tale periodo saranno nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

Art.29

Tutti i beni che per liquidazione di usi civici, per reintegre di occupazioni, per affrancazioni o per qualsiasi altro titolo passeranno alla Comunanza in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, saranno sottoposti, i pari dei beni della stessa in precedenza posseduti, al regolamento di uso civico ai termini del capo II del regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 32 osservate le norme dell'art. 62 della legge comunale e provinciale, 3-3-1934 n. 383 e saranno anch'essi amministrati con le norme stabilite dal Capo IV. del Regolamento così cennato e dalla legge comunale e provinciale, in quanto applicabili.

Art.30

Fanno parte della Comunanza e ne esercitano i diritti tutti gli abitanti della frazione, e delle frazioni, incluse nel territorio della Comunanza stessa, che vi abbiano residenza stabile da almeno 5 anni e siano regolarmente iscritti nel registro della popolazione della frazione ai sensi degli articoli 2 e 32 del R.D. 2 dicembre 1929 n. 2132.

Art.31

Sono da considerarsi capi famiglia, da inscriversi nell'albo degli Utenti:

- a) i coniugi e i vedovi con o senza prole;
- b) il tutore dei figli minori dell'utente morto;
- c) il figlio maggiore dell'utente morto, quando provveda al mantenimento dei fratelli minori;
- d) il maggiore di età in genere che dimostri di vivere stabilmente diviso dalla famiglia paterna.

Art.32

Il Presidente della Comunanza tiene costantemente aggiornata la lista degli Utenti nella quale debono indicarsi: cognome, nome, parentità, professione, data di inscrizione in qualità di Utente, capo famiglia, numero, nome, ed età dei componenti la famiglia.

La lista degli Utenti deve esser visibile presso la sede della Comunanza.

Art.33

In qualunque epoca dell'anno i frazionisti che si trovino nelle condizioni volute dal precedente art. 30, potranno presentare istanza per essere iscritti quali Utenti. All'istanza dovranno unirsi i documenti necessari comprovanti la esistenza dei requisiti voluti. Di tali istanze sarà tenuto conto, se accolte, fissandone la decorrenza lo 1° di gennaio dell'anno successivo.

Art.34

Nel mese di novembre il Consiglio procederà alla revisione della lista degli Utenti, cancellando coloro che ne abbiano perduto i requisiti ed iscrivendo coloro che abbiano fatto istanza di iscrizione ed abbiano i requisiti voluti.

Art.34 bis

Non perdono il requisito di Utente quei capi famiglia che trasferiscono la propria residenza in altro Comune, conservando però sul territorio frazione la propria azienda agricola ovvero la proprietà dei rispettivi beni terrieri gestita da un membro della propria famiglia.

Art.35

La cancellazione tranne quella per morte, ed il rigetto delle domande per nuove iscrizioni, dovranno essere deliberate dal Consiglio, previo avviso agli interessati che potranno presentarsi presso la stessa sede della Comunanza per esprire i motivi che credono di addurre per essere mantenuti e iscritti nella lista degli Utenti.

Art.36

Le decisioni del Consiglio saranno comunicate gli interessati non più tardi del 15 dicembre dello stesso anno. Contro tali decisioni gli interessati, nel caso di reclami potranno ricorrere al Prefetto, non oltre il 31 dicembre, quando si tratti di reclami contro il diniego del diritto dell'uso civico gli interessati dovranno rivolgersi al competente Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, al quale, a norma dell'art.29 della legge 1927, n.1766, spetta di decidere tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione del diritto.

Art.37

Entro la prima quindicina di dicembre gli Utenti debbono inoltre presentare denuncia al Presidente della Comunanza, del bestiame di loro proprietà che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

Il Presidente provvederà alla compilazione del ruolo di ripartito in base alle denunce ricevute. Il ruolo sarà sottoposto alla approvazione del Consiglio. La misura della tassa pascale da imporre al bestiame sarà determinata di anno in anno dal Consiglio con deliberazione da sovrapporsi alla G.P.A.

CAPITOLO V.

Contravvenzioni

Art.38

E' proibito senza espressa autorizzazione degli organi forestali competenti compiere le seguenti operazioni:

- a) tagli di qualsiasi genere nei boschi;
- b) disboscamenti e dissodamenti anche nei terreni pascolivi;
- c) conversione dei boschi di alto fusto in cedui composti, semplici, da capitozzo o da sgombro. E' permesso vietata la conversione dei cedui composti in cedui matricinati e semplici;
- d) apportare dai pascoli le defecazioni degli animali;
- e) introdurre il bestiame, di qualsiasi genere, nei boschi di recente taglio ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone di pascolo a riposo;

- f) abbattere fratte,steccante,muri a secco od altri ripari per qualsiasi motivo;
- g) raccogliere erba,strame,semi od altro nei boschi di recente taglio o di nuovo impianto;
- h) lo strascico di fasci di legna lungo le strade,sentieri e mulattiere.

Art.39

L'utente che introducesse nei pascoli bestiame altrui,denunciato come proprio,pagherà a titolo di amenda lire 500 per ogni capo di bestiame bovino ed equino e lire 100 per ogni capo di bestiame minuto,ovino,caprino,suino e sarà ritenuto colpevole di fede ai danni della Comunanza.

Art.40

ai pastori che si introducessero nei boschi è fatto divieto di portare ferri da taglio atti ad abbattere alberi o rami sotto la pena dell'amenda di L.1000 oltre la perdita del ferro sequestrato.

Art.41

Le contravvenzioni saranno accertate,nelle dovute forme da agenti giurati.Per la proceduta contravvenzionale di applicheranno le disposizioni del Capo VI. del Titolo 2. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934,n.383,avvertendo che al Sindaco s'intende sostituito il presidente della Comunanza.

Art.42

Saranno soggetti alle pene di polizia mancite dal Codice penale,dalle leggi dello Stato,dalle prescrizioni di massime forestali e dal presente regolamento,i contravventori alle norme che regolano il godimento dei beni collettivi.

Art.43

Per tutto quanto non sia specificatamente previsto dal presente regolamento si farà ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente P Ercoli Giulio

Il Segretario P A. De Angelis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione venne pubblicata e affissa all'albo pretorio della Comunanza

il giorno 15 dicembre 1957, festivo

e che pendente l'affissione non pervennero reclami a quest'ufficio.

Cascia li 16 dicembre 1957

Il Segretario P A. De Angelis

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Cascia li 16 dicembre 1957

Visto: *Il Presidente*

Ercoli Giulio

Il Segretario



ALLEGATO "A"

REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di PERUGIA

Comune di CASCIA

STATUTO

DELLA

COMUNANZA AGRARIA

DI

MANIGI - COLMOTINO



INDICE

Capo I - Costituzione e scopi

Art. 1 - Costituzione

- " 2 - Scopi
- " 3 - Finalità sociali
- " 4 - Consorzi
- " 5 - Proventi
- " 6 - Affitto ad utenti
- " 7 - Affitto pascoli esuberanti
- " 8 - Corrispettivo per usi civici
- " 9 - Divieto di ripartire proventi

Capo II – Patrimonio

Art. 10 - Patrimonio

- " 11 - Inventario
- " 12 - Alienazioni

Capo III - Organi della Comunanza Agraria

Art. 13 - Organi della Comunanza Agraria

- " 14 - Assemblea Generale degli Utenti
- " 15 - Compiti dell'Assemblea
- " 16 - Consiglio di Amministrazione
- " 17 - Il Presidente
- " 18 - Vice Presidente

Capo IV - Elezioni

Art. 19 - Elettorato attivo e passivo

- " 20 - Elezione Consiglio di Amministrazione
- " 21 - Modalità elettorali
- " 22 - Insediamento del Consiglio di Amministrazione
- " 23 - Votazioni

Capo V - Amministrazione

Art. 24 - Controllo sugli atti

- " 25 - Responsabilità degli amministratori
- " 26 - Segretario
- " 27 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
- " 28 - Deliberazioni
- " 29 - Contenzioso



- Art. 30 - Bilancio di Previsione**
 - " 31 - Tesoriere
 - " 32 - Doveri del Tesoriere
 - " 33 - Gestione di bilancio
 - " 34 - Fondo di riserva
 - " 35 - Avanzo di Amministrazione
 - " 36 - Conto consuntivo
 - " 37 - Revisori dei Conti

Capo VII - Diritti di utenza ed utenti

- Art. 38 - Diritti di utenza**
 - " 39 - Limitazioni
 - " 40 - Azione popolare
 - " 41 - Estensione della disciplina
 - " 42 - Utenti
 - " 43 - Lista degli utenti
 - " 44 - Denuncia bestiame
 - " 45 - Compilazione ruoli tassa pascolo

Capo VIII - Contravvenzioni

- Art. 46 - Operazioni vietate**
 - " 47 - Ammende
 - " 48 - Accertamento infrazioni
 - " 49 - Contravventori
 - " 50 - Rinvio



CAPO I - Costituzione e scopi

ART.1 Costituzione

1. La Comunanza Agraria di Manigi - Colmotino ha sede nella frazione di Manigi e Colmotino in Comune di Cascia (PG). E' stata costituita con atto del Commissario Regio n.136 del 26.01.1919.

2. Essa è disciplinata dal presente Statuto, con le norme della legge 16 giugno 1927, n.1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n.142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n.127 e 16 giugno 1998, n.191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n.11 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n.120 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.2 Scopi

1. La Comunanza Agraria di Manigi - Colmotino ha lo scopo di:

- A) curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa che davanti all'Autorità giudiziaria;
- B) provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscono all'esercizio degli usi civici;
- C) promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;
- D) promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;
- E) amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:
 - a) la gestione;
 - b) il miglioramento del patrimonio;
 - c) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.

ART. 3 Finalità sociali

1. L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

ART. 4 Consorzi

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, la Comunanza Agraria può riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.

2. Detti Consorzi sono regolati da specifico Statuto che deve prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonché la modalità della nomina dei loro membri.

ART. 5 Proventi

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:
 - a - dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
 - b - dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
 - c - dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
 - d - dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;
 - e - dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
 - f - dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
 - g - da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

ART. 6 Affitto ad utenti

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente su pagamento di canone annuo che è fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

ART. 7 Affitto pascoli esuberanti

1. L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art.1021 del Codice Civile.

ART. 8 Corrispettivo per usi civici

1. Soltanto nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione, è possibile imporre agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutivo a termine di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

ART. 9 Divieto di ripartire i proventi

1. E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.



CAPO II - Patrimonio

ART. 10 Patrimonio

1. Il patrimonio della Comunanza Agraria è quello dell'inventario di cui all'art.11.

ART. 11 Inventario

1. E' compilato un esatto inventario costituito da apposito Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza Agraria, come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.

2. Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria è tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente.

3.Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino che sono conservati agli atti della Comunanza Agraria per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 12 Alienazioni

1. La Comunanza Agraria non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente accettati) sono riportate nell'inventario di cui all'art.11.

2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.

3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti hanno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

CAPO III - Organi della Comunanza Agraria

ART. 13 Organi della Comunanza Agraria

1. Sono Organi della Comunanza Agraria:

- A) L'Assemblea Generale degli Utenti;
- B) Il Consiglio di Amministrazione;
- C) Il Presidente.

2. Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

ART. 14 Assemblea Generale degli Utenti

1. L'Assemblea è composta da tutti gli utenti così come individuati dall'art.42.



- 2. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.
- 3. Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di Amministrazione, con proposta del Presidente, o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.
- 4. La convocazione è effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.
- 5. La convocazione può essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi più appropriati e nel medesimo termine.
- 6. Per la validità delle sedute dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.
- 7. La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
- 8. All'apertura dei lavori dell'Assemblea si deve procedere alla elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.
- 9. I nominativi dei presenti devono risultare dai verbali delle sedute.

ART. 15 Compiti dell'Assemblea

1. Sono di pertinenza dell'Assemblea:
 - l'elezione del Presidente;
 - l'elezione del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art.21;
 - l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni;
 - l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo;
 - tutti gli atti di disposizione dei beni immobili;
 - la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie;
 - le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di più esercizi;
 - l'assunzione di prestiti;
 - la nomina dei revisori dei conti;
 - la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
 - l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.

ART. 16 Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica cinque anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.
2. La dichiarazione di decadenza è fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale.
3. Al Consiglio di Amministrazione spetta di:
 - eleggere nel proprio seno il Vice Presidente;
 - deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, escluse quelle che attengono alla competenza della Assemblea Generale degli Utenti;
 - proporre all'assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
 - nominare il Segretario dell'Ente.



ART. 17
Il Presidente

1. Spetta al Presidente:

- rappresentare legalmente l'Ente;
- convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendo gli ordini del giorno e presiedendo le rispettive adunanze;
- dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
- rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
- vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
- la facoltà di delegare una o piu' funzioni specifiche a favore di un membro del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18
Vice Presidente

1. Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO IV - Elezioni

ART. 19
Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini - iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del territorio dell'Ente - così come individuati dall'art.42. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:

- di chi non è in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
- degli stipendiati e dei salariati dell'Ente;
- di coloro che hanno liti con l'Ente.

2. Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art.2 della Legge 23 aprile 1981, n.154, e successive modificazioni, circa i casi di ineleggibilità.

ART. 20
Elezioni del Consiglio di Amministrazione

1. Quarantacinque giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni.

In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:

- indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;
- costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:
 - Presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione della Regione;
 - tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti;
 - segretario, di norma il Segretario dell'Ente.



Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.

Nell'atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di Amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio.

- c) aggiornare la lista degli utenti;
- d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
- e) dare ampia pubblicità - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione - sulla data e sulle modalità elettorali;
- f) recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonché della seconda eventuale votazione di cui rispettivamente al 1° ed al 9° comma del successivo art. 21.

ART. 21

Modalità Elettorali

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge, di norma, di domenica e si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato tenendo conto, in quanto applicabile, della Legge 25.03.1993, n.81.

2. Le candidature, distinte per la carica di Presidente e per quella di Consigliere, devono essere presentate al Segretario dell'Ente (o ad altra persona indicata dal Consiglio di Amministrazione uscente) non oltre il 15^o giorno antecedente quello delle elezioni. Esse devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai consiglieri da eleggere.

3. Qualora il numero dei candidati a Consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, la votazione avviene fra tutti gli iscritti alla lista degli Utenti.

4. Ciascun elettore ha diritto di votare per il Presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.

5. Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

6. A parità di voti, viene eletto il maggiore di età.

7. In mancanza di liste concorrenti, la votazione avviene sulla lista degli utenti utilizzando una scheda nella quale sono distintamente indicati gli spazi per la carica di presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'elettore può esprimere al massimo tre preferenze per la carica di consigliere.

8. Si intendono eletti il Presidente e i primi quattro candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi, purchè il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti. L'elezione è nulla qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri.

9. Nell'eventualità in cui non sia raggiunto il 50% dei votanti, si procede ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione è valida se ad essa partecipa almeno il 20% degli elettori.

10. Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.

11. Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'Ufficio elettorale, presieduto dal suo Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

ART. 22

Insediamento del Consiglio di Amministrazione.

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice Presidente.



ART. 23
Votazioni

1. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

CAPO V - Amministrazione

ART. 24
Controllo sugli atti

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Generale degli Utenti sono pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente o a quello del Comune e assoggettate al riscontro di legittimità - nei casi e nei termini previsti dalle vigenti norme di legge - da effettuarsi dai competenti organi.

2. L'invio delle deliberazioni per il controllo di legittimità deve essere effettuato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui alle vigenti norme di Legge.

3. L'atto diventa esecutivo dopo il riscontro positivo del controllo di legittimità, salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali, se richiesti da specifiche norme di legge.

ART. 25
Responsabilità degli Amministratori

1. Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni dell'art.58 della legge 8.6.1990, n.142 e successive modificazioni.

ART. 26
Segretario

1. L'Amministrazione ha di norma un Segretario le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.

2. Il Segretario è nominato per chiamata, dal Consiglio di Amministrazione.

3. La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.

4. Il compenso spettante è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.

5. Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di Amministrazione a questi non spetta alcun compenso.

6. Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e deve provvedere:

- alla tenuta della contabilità (Bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
- al disbrigo della corrispondenza;
- alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;
- alla compilazione dei ruoli;
- alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente Statuto;
- alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;
- alla esecuzione degli atti di ufficio.



ART. 27 Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del Bilancio di previsione, del Conto consuntivo o per grave pregiudizio apportato all'Ente.

2. In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un Commissario Regionale, cui, fra l'altro, spetta il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

ART. 28 Deliberazioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

2. Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario.

3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti. Le delibere delle Comunanze Agrarie in analogia agli atti dei Comuni sono soggette al controllo preventivo di legittimità nelle materie e con le modalità previste all'art.17 comma 33 e seguenti della legge n.127/97.

4. E' concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

ART. 29 Contenzioso

1. L'Amministratore che intraprenda liti senza la preventiva deliberazione è responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa; così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate.

CAPO VI - Finanza e contabilità

ART. 30 Bilancio di Previsione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro il 31 ottobre, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.

2. Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.

3. E' fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.

4. Il Segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.

5. Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal Presidente e dal Segretario.



ART. 31
Tesoriere

1. L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il tesoriere tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilità, i libri di amministrazione e cassa.

ART. 32
Doveri del Tesoriere

1. Il Tesoriere, annualmente, rende il conto della gestione delle Comunanze nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i Comuni.

ART. 33
Gestione di Bilancio

1. E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:
 - il giornale cronologico di cassa;
 - il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi e passivi;
 - il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
 - il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

ART. 34
Fondo di riserva

1. Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

ART. 35
Avanzo di amministrazione

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.
2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati - previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione - per scopi sociali, ai sensi dell'art.3 del presente Statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.



ART. 36
Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dalla Assemblea degli Utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

ART. 37
Revisori dei conti

1. I revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dalla Assemblea Generale degli Utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati, scelti possibilmente fra gli utenti.
2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, né coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.
3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII - Diritti di utenza ed utenti

ART. 38
Diritti di utenza

1. Il diritto di utenza da' facoltà di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale è intesa dal Codice Civile e/o dalle consuetudini locali.
2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli Utenti.

ART. 39
Limitazioni

1. Le colture leguminose e foraggere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

ART. 40
Azione Popolare

1. Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano alla Comunanza Agraria in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.
2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.



ART. 41 Estensione della disciplina

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegro di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano alla Comunanza Agraria in esecuzione della Legge 16.6.1927, n.1766 sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del Regolamento approvato con R.D. 26.2.1928, n.332 e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Statuto.

ART. 42 Utenti

1. Sono da considerarsi utenti, ai fini dell'art. 38, i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente da almeno 2 (due) anni rappresentati da:

- l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato purchè maggiorenne e componente della famiglia stessa;
- il tutore dei figli minorenni dell'utente deceduto.

2. Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L.19.5.1975,n.151).

3. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i necessari requisiti.

ART. 43 Lista degli utenti

1. La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.

2. Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazioni effettuate.

3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

ART. 44 Denuncia del bestiame

1. Entro la prima quindicina di dicembre gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

ART. 45 Compilazione ruoli tassa pascolo

1. Il presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

Qualora lo ritenga opportuno la Comunanza Agraria può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiame da immettersi nei pascoli comuni di proprietà dell'Ente.

2. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestiame da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da



effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.

3. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

CAPO VIII - Contravvenzioni

ART. 46

Operazioni vietate

1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:

- taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
- disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
- conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
- asportare dai pascoli le delezioni degli animali;
- introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
- abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, quale che ne sia il motivo;
- raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
- portare a strascico fasci di legna lungo le strade.

2. E' vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e asportato dai campi.

ART. 47

Ammende

1. La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 48

Accertamento infrazioni

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

ART. 49

Contravventori

1. Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice Penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Statuto i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

ART. 50

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Statuto composto da cinquanta articoli, si fa ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.



0000000000

Il presente Statuto è stato adottato dalla Assemblea Generale degli Utenti con deliberazione n. 2 del 28.05.2005 - Vistata dal Servizio Credito Agrario, Controlli esterni il 06.07.2005 con Determinazione Dirigenziale n. 5852 ed approvato con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____.

Statuto MANIGI.DOC

REGIONE DELL'UMBRIA

Giunta Regionale

SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La presente copia, composta di n. 1 facciat., è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio.

Perugia il 26 SET 2005



L'ISTRUTTORE

M. Mafucci

COMUNE DI CASCIA
CONSORZIO COMUNANZE AGRARIE

Comunanza Agraria di O N E L L I

ESTRATTO
DI
DELIBERAZIONE
dell'Assemblea
degli Utenti

Data 25.5.1957

Atto N. 3

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLO

STATUTO-REGOLAMENTO

DELLA COMUNANZA A=

GRARIA.

ADUNANZA del 25 maggio 1957 in seconda convocazione

DELIBERAZIONE
dell'Assemblea Generale degli Utenti

L'anno millenovecento **cinquantesima**
 addi **venticinque** del mese di **maggio**
 nell'aula della Comunanza;
 Premesso che con lettera d'invito in data **25 maggio 1957**
 N. **192** notificata nei modi e nelle forme di legge è stata convocata l'Assemblea degli Utenti della Comunanza Agraria per la data odierna, alle ore **20**, onde trattare gli oggetti all'ordine del giorno.

Assiste il sottoscritto Segretario dell'Ente, incaricato della redazione del verbale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti N. **19** Utenti su **37** Utenti in carica.

INTERVENUTI

NON INTERVENUTI

Il numero degli Utenti è legale, a norma della Legge Comunale e Provinciale vigente.

Sono designati a verificare l'esito delle votazioni i Sigg. Utenti

La seduta è **pubblica.**

Si porta a conoscenza degli Utenti che è necessario procedere all'approvazione del nuovo statuto-regolamento dell'Ente, uniformandosi a quello tipo approntato per le Comunanze Agrarie della Provincia di Perugia;

L'ASSEMBLEA DEGLI UTENTI

Sentita la relazione e udita la lettura dei singoli articoli componenti il Regolamento;

Dopo breve discussione alla quale intervengono gli Utenti e apportate le variazioni e le aggiunte del caso;

Con voti unanimi, espressi nei modi di legge:

D E L I B E R A

di approvare e adottare per la Comunanza Agraria di Onelli il seguente Statuto-Regolamento:

CAPITOLO I Costituzioni e scopi

Art. 1

La Comunanza Agraria di Onelli ha sede in frazione di Onelli del Comune di Gascia.

E' stata costituita con delibera del Commissario Regio 26 gennaio 1919, approvata dalla G.P.A. in seduta del 20.3.1919 con provvedimento n.5418 Div.II*.

Essa si governa con il presente Statuto e con le norme della legge 16 giugno 1927, n.1766 e del Regolamento relativo di cui al R.D. 26 novembre 1928, n.312; nonché colle vigenti disposizioni - in quanto applicabili - della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

Art. 2

La Comunanza ha per scopo:

- a) di curare gli interessi della collettività degli Utenti, dei quali assume la rappresentanza legale, così davanti all'Autorità amministrativa, come davanti all'Autorità giudiziaria;
- b) di provvedere alla conservazione ed la miglioramento del patrimonio, al godimento diretto ed indiretto di esso e alla tutela dei diritti della popolazione per quanto si riferisce all'esercizio degli usi civici;
- c) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei boschi e il loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo un piano economico studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;
- d) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei pascoli e del loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il regolamento d'uso studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;
- e) di amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite a provvedere alle spese:

1. per l'amministrazione;
2. per il miglioramento del patrimonio;
3. per lo svolgimento di tutte le iniziative che mirano ad incrementare l'economia montana della zona.

Su richiesta del Comune, l'Assemblea degli Utenti della Comunanza può deliberare, a maggioranza assoluta di voti, dei contributi a favore di esso, purché siano esclusivamente destinati a sopperire a spese inerenti a servizi pubblici e ad opere permanenti d'interesse generale della frazione ove ha sede la Comunanza.

Art.3

I mezzi per provvedere ai bisogni della Comunanza si ricavano dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio degli usi civici; dai proventi ricavati dalla concessione temporanea in utenza a turno fra gli Utenti, dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, ovvero prima della quotizzazione degli stessi, dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione, dalle tasse di lemnatico, pascolo, ecc., a carico degli Utenti, dalla tassa sul bestiame elevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso, dall'affitto del cosiddetto "passo" delle masserie dall'affitto della cosiddetta "erba morta" e da qualsiasi altra fonte di entrata non prevista.

Art.4

L'affitto dei pascoli, come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente, si potrà effettuare previa deliberazione da approvarsi il primo dalla Prefettura, la seconda dalla G.P.A., soltanto nel caso che i medesimi sopravanzino ai bisogni essenziali degli Utenti, dopo assicurato cioè, a ciascuno di questi, l'esercizio dei diritti di uso civico contenuti nei limiti stabiliti dal G.C.

Art.5

Nel caso in cui le rendite non fossero sufficienti per coprire al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione e sorveglianza si imporrà agli Utenti, in via del tutto eccezionale, e con provvedimento da sottoporsi all'approvazione della G.P.A., un corrispettivo per l'esercizio degli usi civici consentiti.

Art.6

È assolutamente vietata la divisione fra gli Utenti del ricevute delle rendite predette come di qualsiasi economia dell'azienda.

CAPITOLO II

Patrimonio

Art.7

Il patrimonio della Comunanza è costituito dai seguenti beni mobili ed immobili:

Appannamenti di terreno seminativi, pascolivi, aquosici, piantativi e boschivi oedui; in vocabolo Monte del Puro, Acquare, Peschiera, Le Cese, La Cerreta, Le Murelle, Macchia Cucule, Croce di Meraviglia, Prati di Meraviglia, Monte Meraviglia, Capovalle, Collette, Coppetto, Focara, Colle Matteococcie, Posaturo, Costa Mezzarano, Fonte Terri, Scoglio delle Madonne, La Valle, Onelli, Valloni, Rua di Tedella, Pizzo, Paradiso, Costa della Madonne, Le Coate, Schieri, Costa Capra, Ventatore, Sotto Ventatore, Sotto Schiuppirai, Le Cesucce, Schiuppirai, Punno delle Vaglie, Fontanella, Le Piaiette, Le Pezzole, Gerri, Sotto Fontanella, Vallachioni, Panno Fontanelle, Turini, Colle S. Giovanni, Porche Cecili, Valle S. Antonio, La Crocetta, Maienzio, Porche cancelli, Torricone, La Montagnola, Porchetta di campagna; distinti con i fogli: n. 88 che comprende le particelle n. 31-35-74-95-123-208, Foglio n. 89 particelle n. 1-2-3-4-7-11-16-17-18-21-27-28-29-30-31-32-34-35-36-37-38-39-; Foglio n. 90 particelle n. 96-97-177-183; Foglio n. 91 particelle n. 177-178-188-237-268-273-297-301-302-315-319-322-328-332-; Foglio n. 114 particelle n. 18-36-41-60; Foglio n. 115 particelle n. 5-8-9-10-11-16-29-31-32-33-35-36-37-38-41-42-43-47-50-51-52-53-54; Foglio n. 116 particelle n. 7-8-9-10-11-12-23-24-28-29-31-39-40-43-44-48-56-67-68-69-71-72-81-82-84-85-86-; Foglio n. 117 particelle n. 1-4-5-6-7-10-11-

Si
all
man
Pro
Sent
pone
Dopo
port
Con
di e
segu

La C
Comu
E' s
1919
ment
Ess
legg
R.D.
in q
lati

La C
a) d
qual
ammi
b) d
trime
dei
sio
c) d
bosch
ni d
d'ac
a) di
passe
zioni
to d
e) di
tivo

rano
Su i
pub d
favor
a spe
teres

12-13-14; Foglio n. 118 particella n. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-39-55-57-; Foglio n. 133 particelle n. 75-78-80; Foglio n. 134 particelle n. 1-7-10-11-14-17-18-19-27-28-31-32-33-35-36-37-38-39-47-49-55-56-57-58-59-86-87-88-89-90-91-92-93-94-121-122-123-126-127-128-129-130; Foglio n. 135 particelle n. 15-16-17-30-45-46-56-57-59-60-80-82-83-84-85-99-110-112-139-; Foglio n. 155 particelle n. 6-7-8-9-18-19-20-21-2233-35-45-48-49-54-57-58-76-79-80-81-82-84-91-92-93-94-95-96 della superficie complessiva di ettari 784.20.98 con un reddito dominicale di L. 16797.79 ed un reddito agrario di L. 4225.50.-

Art.8

Sarà compilato un esatto inventario, costituito da apposito registro di consistenza, di tutti i beni mobili e immobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza, come pure di tutti i titoli atti e scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione.

Tale inventario, da inviarsi in copia alla Prefettura, sarà tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente.

Terminate che siano le operazioni di riordinamento degli usi civici sarà provveduto, a cura della Comunanza, all'apposizione dei termini sui confini verificati delle terre in suo possesso e alla redazione quindi, per tutte le terre stesse, di una pianta o tipo col relativo catastino, che saranno conservati negli atti della Comunanza per essere consultati ad ogni occorrenza.

Art.9

La Comunanza non potrà, senza l'autorizzazione della G.P.A., omonima dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione.

Le variazioni della consistenza della terra della Comunanza dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni o lasciti rispettivamente autorizzati o accettati, oltre che nel registro di consistenza saranno riportate anche sulla pianta o tipo di cui all'art.8.

Art.10

Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altro, dovranno sver luogo con le norme stabilite dalla legge e dal Regolamento sulla Contabilità dello Stato.

Art.11

Nelle asta, licitazioni e trattative private gli Utenti avranno titolo di preferenza, di fronte agli altri spiranti, a parità di condizioni.

CAPITOLO III

Amministrazione

Art.12

La Comunanza è retta da un Presidente scelto fra gli Utenti, ed eletto dell'assemblea dei medesimi, e da un Consiglio di Amministrazione composto di quattro membri nominati nel proprio senso dall'Assemblea stessa.

Art.13

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, in via ordinaria, una volta all'anno nel mese di gennaio; ed in via straordinaria quando il Presidente lo richieda ovvero un numero di Utenti rappresentanti almeno un terzo degli iscritti lo richieda al Presidente.

Le convocazioni saranno fatte con invito personale e con pubbli avviso da affiggersi 15 giorni prima all'albo pretorio della Comunanza.

munanza e nei luoghi più frequentati della frazione.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua vece, dal mem-
bro più anziano del Consiglio di Amministrazione.
Funge da Segretario il Segretario della Comunanza.

Art. 14

Le votazioni seguiranno a voto segreto quando sia richiesto dal-
la maggioranza dell'Assemblea. Negli altri casi esse verranno luo-
go per appello nominale. I voti saranno depositati in un'urna de-
gli Utenti su invito del Segretario che procede all'appello no-
minale.

Art. 15

Sono di pertinenza dell'Assemblea degli Utenti:

- a) la nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione;
- b) la votazione e l'approvazione dei contributi richiesti dal Comune ai sensi dell'art. 2 ultimo comma;
- c) l'approvazione di eventuali modifiche da proporsi allo Stato Regolamento;

d) l'approvazione del bilancio della Comunanza;
e) l'approvazione di tutti gli atti di disposizione dei beni della Comunanza proposti dal Consiglio di Amministrazione e che sono da sottoporsi all'autorizzazione ministeriale (art. 12 della legge 16. VI. 1927 n. 1766 e art. 41 del rispettivo regolamento).

Art. 16

Il Presidente e i Consiglieri, durano in carica 4 anni, ma posso-
no sempre venire riconfermati per uguale periodo di tempo.

Il Consigliere nominato in surroga dura in carica quanto avre-
bbe durato il consigliere surrogato.

Art. 17

Il Presidente rappresenta la Comunanza, convoca il Consiglio e lo presiede, eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio stesso, stipula i contratti deliberati dal medesimo, vigila per l'os-
servanza delle norme statutarie e regolamentari da parte degli Utenti e degli affittuari, rappresenta la Comunanza in giudizio, fra gli atti conservativi dei diritti della medesima, assiste agli incanti occorrenti nell'interesse di essa, mantiene i rapporti di collaborazione con le Autorità e con il Comune.

Art. 18

Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare su tutti gli oggetti che interessino l'Amministrazione della Comunanza analogamente a quanto compete sia alla Giunta che al Consiglio presso le Amministrazioni comunali.

Le relative deliberazioni sono pubblicate in copia per 6 giorni sia all'albo pretorio del Comune che all'albo della Comunanza.

Saranno quindi inviate alla Prefettura per provvedimenti di esecutività e di approvazione.

Per le convocazioni del Consiglio e per la disciplina delle vo-
tazioni si ricidiamano, in quanto applicabili, le disposizioni del-
la legge Comunale e Provinciale T.U. 4 febbraio 1915, n. 148 e del
relative Regolamento.

Art. 19

L'Associazione avrà un Segretario, un Esattore-tesoriere ed uno o più guardiani. Le rispettive condizioni economiche saranno de-

Si
all
man
Pro

Sen
pon
Dop
por
Con

di
segn

La C
Com
E' s
1919
ment
Ess
lega
R.D.
in q
lati

La C
a) d
qual
amm
b) d
trim
dei
sio
c) d
bosc
ni d
d'ac
d) di
paso
zion
to d
e) d
tivo

rano
Su:
pub
favol
a sp
tere:

terminate in sede di pianta organica da approvarsi dalla G.P.A.
Le deliberazioni di nomina sono di competenza del Consiglio di
Amministrazione.

Art.20

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio e compila i processi verbali delle deliberazioni. Evade la corrispondenza d'Ufficio. Compila i mandati di pagamento e di riscossione. Svolge la contabilità, compila i bilanci e stende i contratti. Tiene gli inventari e la lista degli Utenti continuamente aggiornati. Custodisce l'archivio e le carte d'Ufficio. E' tenuto ad eseguire tutti gli atti d'ufficio disposti dalle leggi e dalle altre disposizioni in materia.

Art.21

L'Esattore-tesoriere da corso agli ordini di riscossione e di pagamento che gli vengono passati con i relativi mandati. La riscossione delle entrate è da lui affidata. Di regola l'Esattore del Comune è l'Esattore tesoriere della Comunanza. Deve assumere la riscossione con la stessa misura di aggio stabilita per la riscossione delle imposte comunali e con i diritti e gli obblighi derivanti dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

Il servizio di cassa e tesoreria sarà parimenti affidato di regola allo stesso esattore, verso congruo compenso da determinarsi con apposita deliberazione da sottoporsi alla G.P.A. Il Tesoriere terrà, sotto la sua personale responsabilità, constantemente aggiornati i libri di amministrazione e cassa che potranno essere esaminati solo dal Presidente e dai Consiglieri e dal Segretario, dietro loro richiesta e dai funzionari all'opera delegati dalla Prefettura o dall'Autorità Giudiziaria.

Art.22

Il Tesoriere deve annualmente rendere il conto della propria gestione nel termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio, e cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare, e deve rispondere dell'inesatto per esatto eccetto i casi di insolvibilità dopo aver esperito gli atti coattivi secondo le norme stabilite per i Comuni.

Art.23

Il Presidente ed Il Segretario sono responsabili delle carte loro affidate. Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico le persone che le hanno ricevute ne rimangono a loro volta responsabili.

Art. 24

L'Amministrazione che intraprendesse a sostenere liti, senza che la necessaria delibera abbia riportata la prescritta approvazione da parte dell'autorità tutoria, è responsabile in proprio delle spese e dei danni che deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa. Così pure che ordina spese non debitamente autorizzate, giusta le norme della legge comunale e provinciale e relative regolamento.

Art.25

Per tutti gli altri doveri e responsabilità sia all'Amministratore che al personale, si applicano le disposizioni della legge comunale e provinciale e quelle stabilite dalle vigenti disposizioni legislative per le Amministrazioni comunali.

Art.26

Per il più facile conseguimento dei propri scopi per il maggio-

re e razionale sviluppo e miglioramento del proprio patrimonio, la soprattutto per la gestione tecnica dei beni collettivi silvo-pastorali, più Comunanze -pur lasciando divise le singole amministrazioni- possono costituirsi in consorzio in base a quanto prevedono il R.D. 30 dicembre 1923, 3267 e successive regolamento, nonché le altre disposizioni vigenti.

Il Presidente del Consorzio sarà scelto fra i Presidenti degli Enti consorziati e nominato dai predetti con elezione.

Betti consorzi saranno disciplinati da particolare Statuto-Regolamento.

CAPITOLO IV

Diritti di utenza ed Utenti

Art.27

Il diritto di utenza dà la facoltà di poter pascare, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime; far carboniere e fornaci da calce nella proprietà della Comunanza sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti d'uso per i pascoli e delle norme che saranno impartite dall'Autorità Forestale. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale di uso quale è intesa dal codice civile.

Art.28

Le colture leguminose foraggere verranno rispettate ed escluse dal pascolo per la durata di anni 3 dall'impianto. Trascorso tale periodo saranno nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

Art.29

Tutti i beni che per liquidazione di usi civici, per reintegrazione di occupazioni, per affrancazioni o per qualsiasi altro titolo passeranno alla Comunanza in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, saranno sottoposti, al pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, a regolamento di uso civico ai termini del capo 11 del Regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 osservate le norme dell'art. 62 della legge comunale e provinciale, 3. 3. 1934 n. 383 a saranno anch'essi amministrati con le norme stabilite dal cap. IV. del Regolamento anzi cennato e dalla legge comunale e provinciale, in quanto applicabili.

Art.30

Fanno parte della Comunanza e ne esercitano i diritti tutti gli abitanti della frazione, e delle frazioni, incluse nel territorio della Comunanza spessa, che vi abbiano residenza stabile da almeno 5 anni e siano regolarmente iscritti nel registro della popolazione della frazione ai sensi degli art. 2 e 32 del R.D. 2 dicembre 1929, n. 2132.

Art.31

Sono da considerarsi capi famiglia, da inscriversi nell'albo degli Utenti:

- a) i coniugati e i vedovi con o senza prole;
- b) il tutore dei figli minorenni dell'Utente morto;
- c) il figlio maggiorenne dell'Utente morto, quando provveda al mantenimento dei fratelli minori;
- d) il maggiore di età in genere che dimostri di vivere stabilmente diviso dalla famiglia paterna.

Si
all
man
Pro

Sen
pon
Dop
por
Con

di
seg

La
Com
E
191
ment
Es
leg
R.D.
in
lati

La
a)
qual
amm
b)
trin
dei
zio
c)
bosc
ni
d'ac
d)di
pasc
zior
to
e)
tive

ran
Su
pub
fav
a s
ter

Art. 32

Il Presidente della Comunanza tiene costantemente aggiornata la lista degli Utenti nella quale debbono indicarsi: cognome, nome, paternità, professione, data di iscrizione in qualità di Utente, capo famiglia, numero, nome, ed età dei compenti la famiglia. La lista degli Utenti deve essere visibile presso; la sede della Comunanza.

Art. 33

In qualunque epoca dell'anno i frazionisti che si trovino nelle condizioni volute dal precedente art. 30, potranno presentare istanza per essere iscritti quali Utenti. All'istanza dovranno unirsi i documenti necessari comprovanti la esistenza dei requisiti voluti. Di tali istanze sarà tenuto conto, se accolte, fissandone la decorrenza al 1° di gennaio dell'anno successivo.

Art. 34

Nel mese di novembre il Consiglio procederà alla revisione della lista degli Utenti, cancellando coloro che ne abbiano perduto i requisiti ed iscrivendo coloro che ne abbiano perduto i requisiti ed iscrivendo coloro che abbiano fatto istanza di iscrizione ed abbiano i requisiti voluti.

Art. 34 bis

Non perdono il requisito di utente quei capi famiglia che trasferiscono la propria residenza in altro comune, conservando però sul territorio frazionale la propria azienda agricola ovvero la proprietà dei rispettivi beni terrieri gestita da un membro, della propria famiglia.

Art. 35

La cancellazione, tranne quella per morte, ed il rigetto dalle domande per nuove iscrizioni, dovranno essere deliberate dal Consiglio previo avviso agli interessati che potranno presentarsi presso la stessa sede della Comunanza per esporre i motivi che credono di addurre per essere mantenuti e iscritti nella lista degli Utenti.

Art. 36

Le decisioni del Consiglio saranno comunicate agli interessati non più tardi del 15 dicembre dello stesso anno. Contro tali decisi interessati, nel caso di reclami potranno ricorrere al Prefetto, non oltre il 31 dicembre. Quando si tratti di reclami contro il diniego del diritto dell'uso civico gli interessati dovranno rivolgersi al competente Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, al quale, a norma dell'art. 29 della legge 1927, n. 1766, spetta di decidere tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione del diritto.

Art. 37

Entro la quindicina di dicembre gli Utenti debbono inoltre presentare denuncia, al Presidente della Comunanza, del bestiame di loro proprietà che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

Il Presidente provvederà alla compilazione del ruolo di riparto in base alle denunce ricevute. Il ruolo sarà sottoposto alla approvazione del Consiglio. La misura della tassa pascolare da imporre sul bestiame sarà determinata di anno in anno dal Consiglio.

con deliberazione da sottopersi alla G.P.A.

CAPITOLO V
C o n t r a v v e n z i o n i
Art.38

E' proibito senza espressa autorizzazione degli organi forzali competenti compiere le seguenti operazioni:

- a) tagli di qualsiasi genere nei boschi;
- b) disboscamenti e dissodamenti anche nei terreni pascolivi;
- c) conversione dei boschi di alto fusto in cedui composti; semplici, da capozzo o da sgomolle. E' parimenti vietata la conversione dei cedui composti in cedui matricinati e semplici;
- d) asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
- e) introdurre il bestiame, di qualsiasi genere, nei boschi di recente taglio ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone di pascolo a riposo;
- f) abbattere fratte, steccionate, muri a secco ed altri ripari per qualsiasi motivo;
- g) raccogliere erba, strama, semi, od altro nei boschi di recente taglio o di nuovo impianto;
- h) le strascice di fasci di legna lungo le strade, sentieri e mulattiere.

Art.39

L'Utente che introduceisse nei pascoli bestiame altrui, denunciato come proprio, pagherà a titolo di ammenda lire 500 per ogni capo di bestiame bovino ed equino e lire 100 per ogni capo di bestiame minuto, ovino, caprino, suino e sarà ritenuto colpevole di frode ai danni della Comunanza.

Art.40

Ai pastori che si introducessero nei boschi è fatto divieto di portare ferri da taglio atti ad abbattere alberi o rami sotto la pena dell'ammenda di L.500, oltre la perdita del ferro sequestrato.

Art.41

Le contravvenzioni saranno accertate, nelle dovute forme da agenti giurati. Per la procedura contravvenzionale si applicheranno le disposizioni del Capo VI, del Titolo 2 della legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, avvertendo che al Sindaco si intende sostituito il Presidente della Comunanza.

Art.42

Saranno soggetti alla pena di polizia sancite dal Codice penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente regolamento, i contravventori delle norme che regolano il godimento dei beni collettivi.

Art.43

Per tutto quanto non sia specificatamente previsto dal presente Statuto-Regolamento si farà ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente f Petrelli Carlo

Il Segretario f A. De Angelis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione
venne pubblicata e affissa all'albo pretorio della Comunanza

il giorno 2 maggio 1957, festivo

e che pendente l'affissione non pervennero reclami a quest'ufficio.

Casca li 3 giugno 19 57

Il Segretario f A. De Angelis

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Casca li 3 giugno 19 57

Visto: *Il Presidente*

Petrelli Carlo



Il Segretario

[Signature]

COMUNE DI CASCIA

CONSORZIO DELLE COMUNANZE AGRARIE

Comunanza Agraria di OGOSO

presso la di Pergola

Prot. n. 229 Attestat. n. 11 6 settembre 1957
risposta a nota del 1 settembre 1957
di v. set. 1957
OGGETTO: Approvazione dello Statuto-regolamento
delle Comunanze Agrarie.

Sig. Alia Prefettura di

data 29 maggio 1957 n. 1, relativa alla legge 10
competenza, sulla detta deliberazione in
Si rimette, per il provvedimento di

Il presidente

o legge 10



29956

PREFETTURA DI PERUGIA

Div. 3 { di prot. 29956
speciale 31618

Alla G.P.A.

ai sensi e per gli effetti
dell'articolo _____

OGGETTO

Cav. C. -
Com. Aguirre V. o c.c.
Motivazione statuto -
24.9.50 - DIS

Relatore: M. J. M. J. M.

Addi 17.6.1952

IL PREFETTO

RELAZIONE DELLA PREFETTURA

forma favorita

SE D U T A
del giorno 19.6.1952

La P.A.

Collega -

21.6.1952

Salvo pubblicazione n. 1
Unito tuttavia
M. J. M. J. M.

IL PRESIDENTE

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE

IL SEGRETAIRE

IL SEGRETAIRE

Prot. N.

COMUNE DI CASCIA
CONSORZIO COMUNANZE AGRARIE
Comunanza Agraria di o c o s c e

ESTRATTO
DI
DELIBERAZIONE
dell'Assemblea
degli Utenti

Data 29.5.1957

Atto N. 1

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLO
STATUTO-REGOLAMENTO
DELLA COMUNANZA
AGRARIA.

ADUNANZA del 29 maggio 1957 in sedonda convocazione

DELIBERAZIONE
dell'Assemblea Generale degli Utenti

L'anno mille novecento cinquantasette
addì ventinove del mese di maggio
nell'aula della Comunanza;


Premesso che con lettera d'invito in data 21 maggio 1957
N. 200 notificata nei modi e nelle forme di legge è stata convo-
cata l'Assemblea degli Utenti della Comunanza Agraria per la data
odierna, alle ore 20, onde trattare gli oggetti all'ordine del giorno.

Assiste il sottoscritto Segretario dell'Ente, incaricato della reda-
zione del verbale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti N. 36 Utenti su 66
Utenti in carica.

INTERVENUTI

NON INTERVENUTI



Il numero degli Utenti è legale, a norma della Legge Comunale
e Provinciale vigente.

Sono designati a verificare l'esito delle votazioni i Sigg. Utenti

La seduta è

sig. Antoni di Massa

Si porta a conoscenza degli Utenti che è necessario procedere all'approvazione del nuovo Statuto-regolamento dell'Ente, uniformandosi a quello tipo approntato per le Comunanze Agrarie della Provincia di Perugia;

L'ASSEMBLEA DEGLI UTENTI

Sentita la relazione e udita la lettura dei singoli articoli componenti il Regolamento;

Dopo breve discussione alla quale intervengono gli Utenti e apportate le variazioni e le aggiunte del caso;

Con voti unanimi, espressi nei modi di legge:

D E L I B E R A

di approvare e adottare per la Comunanza Agraria di Ocesce il seguente Statuto-Regolamento:

A questo punto entro gli Utenti Pascucci Vito, Bernabei Flavia, Battilocchi Francesco, Bianchi Guido, Bianchi Aurelio, Bianchi Angelo e Paoletti Sante.

CAPITOLO I.

Costituzione e scopi

Art. I

La Comunanza Agraria di Ocesce, ha sede in frazione di Ocesce del Comune di Cascia.

È stata costituita con deliberazione del Commissario Reale del Comune di Cascia n. 136 in data 26.1.1919

Essa si governa col presente Statuto e con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del Regolamento relativo di cui al R.D. 26 novembre 1928, n. 332; nonché con le vigenti disposizioni - in quanto applicabili - della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

Art. 2

La Comunanza ha per scopo:

a) di curare gli interessi della collettività degli Utenti, dei quali assume la rappresentanza legale, così davanti all'Autorità amministrativa, come davanti all'Autorità giudiziaria;

b) di provvedere alla conservazione ed la miglioramento del patrimonio, al godimento diretto ed indiretto di esso e alla tutela dei diritti della popolazione per quanto si riferisce all'esercizio degli usi civici;

c) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei boschi e il loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo un piano economico studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;

stuadiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;
e)di amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite a provveders alle spese:

1. per l'amministrazione;

2. per il miglioramento del patrimonio;

3. per lo svolgimento di tutte le iniziative che mirano ad incrementare l'economia montana della zona.

Su richiesta del Comune, l'Assemblea degli Utenti della Comunanza può deliberare, a maggioranza assoluta di voti, dei contributi a favore di esso, purché siano esclusivamente destinati a sopportare a spese inerenti a servizi pubblici o ad opere permanenti d'interesse generale della frazione ove ha sede la Comunanza.

Art.3

I mezzi per provvedere ai bisogni della Comunanza si ricavano dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio degli usi civici; dai proventi ricavati dalla concessione temporanea in utenza, a turno fra gli Utenti, dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, ovvero prima della quotizzazione degli stessi, dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione, dalle tasse di legnatico, pascolo, ecc., a carico degli Utenti, dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso, dall'affitto del cosiddetto "passo" delle masserie dall'affitto della cosiddetta "erba morta" e da qualsiasi altra fonte di entrata non prevista.

Art.4

L'affitto dei pascoli, come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente, si potrà effettuare previa deliberazione da approvarsi il primo dalla Prefettura, la seconda dalla G.P.A., soltanto nel caso che i medesimi sopravanzino ai bisogni essenziali degli Utenti, dopo assicurato cioè, a ciascuno di questi, l'esercizio dei diritti di uso civico contenuti nei limiti stabiliti dal G.C.

Art.5

Nel solo caso in cui le rendite non fossero sufficienti per sopperire al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione e sorveglianza si imporrà agli Utenti, in via del tutto eccezionale, e con provvedimento da sottoporsi all'approvazione della G.P.A., un corrispettivo per l'esercizio degli usi civici consentiti.

Art.6

E' assolutamente vietata la divisione fra gli Utenti del ricavato delle rendite predette come di qualsiasi economia dell'azienda.

CAPITOLO II.

Patrimonio

Art.7

Il patrimonio della Comunanza è costituito dai seguenti beni mobili ed immobili:

Appannamenti di terreno seminativo, pascolivi, sassosi prativi e boschivi cedui posti in vocabolo Valle Cornacchia, I Montiuli, Fonte dell'Ova, I Codognoni, Fiume Corno, Valle Fugna, Scogli di Casanova, Le Piane, Fonte dei Fiori, Valle Giordana, Il Monte, Rua la Cama, Lepomelle, Le Campagnole, Le Cese di Arile, Pago delle Mandrie, Cesarelle, Valluccchia, Forca Armezzano, I Colli, Armezzano, Pago delle Macchie, Colle della Macchia, Il Monte, Chéchere, Campo delle Forchette, I Valmioni, Facciate Capannola, Corte di Atino, Abitato;

n.50 particelle n.10-19-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50; Foglio n.64 particelle n.10-18-22-85; Foglio n.65 particelle n.31-46-50; Foglio n.83 particelle n.8-17-18-46-65-77-78; Foglio n.84 particelle n.21-22-51-52-53; Foglio n.85 particelle n.3-4-12-13-20-21-24; Foglio n.86 particelle n.2-3-17; Foglio n.109 particelle n.12-42-76; Foglio n.110 particelle n.7-8-9-12-28-37-38-41-47-57-61-62-63; Foglio n.111 particelle n.6-7-78; Foglio n.112 particelle n.3-4-5-16-17-18-19-20-21-24-32-33-36-37-38-39-41-42-47-48-49-50; Foglio n.113 particelle n.1-2-3-8-9-48-49-50 della superficie complessiva di ettari 474.11.57, con un reddito dominicale di L.13914.06 e un reddito agrario di L.2128.97.

Art. 8

Art. 6
Sarà compilato un esatto inventario, costituito da apposito registro di consistenza, di tutti i beni mobili ed immobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza, come pure di tutti i titoli atti e scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione.

alla sua amministrazione.
L'inventario, da inviarsi in copia alla Prefettura, sarà tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente.

Terminate che siano le operazioni di riordinamento degli usi civili sarà provveduto, a cura della Comunanza, all'apposizione dei termini sui confini verificati delle terre in suo possesso e alla redazione quindi, per tutte le terre stesse, di una pianta o tipico relativo catastino, che saranno conservati negli atti della Comunanza per essere consultati ad ogni occorrenza.

Art. 9

Art. 9
La Comunanza non potrà, senza l'autorizzazione della G.P.A., come legata dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione.

i beni collettivi o mutarne la destinazione.
Le variazioni della consistenza della terra della Comunanza dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni o lasciti rispettivamente autorizzati o accettati, oltre che nel registro di consistenza saranno riportate anche sulla pianta e tipo di cui all'art. 8.

Art. 10

Art. 10
Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altro, dovranno aver luogo con le norme stabilite dalla Legge e dal Regolamento sulla contabilità dello Stato.

Art. 11

Art. 11
Nelle aste, licitazioni e trattative private gli Utenti avranno titolo di preferenza, di fronte agli altri aspiranti, a parità di condizioni.

CAPITOLO III.

Amministrazione

Art. 12

Art. 12
La Comunanza è retta da un Presidente scelto fra gli Utenti, ed eletto dall'Assemblea dei medesimi, e da un Consiglio di Amministrazione, composto di quattro membri nominati nel proprio seno dall'Assemblea stessa.

Art. 13

Art. 13
L'Assemblea viene convocata dal Presidente, in via ordinaria, una volta all'anno nel mese di gennaio; ed in via straordinaria quando il Presidente lo richieda ovvero un numero di Utenti rap-

sentanti almeno un terzo degli iscritti lo richieda al Presidente.

Le convocazioni saranno fatte con invito personale e con pubblico avviso da ffigersi 15 giorni prima all'albo pretorio della Comunanza e nei luoghi più frequentati della frazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e in sua vece, dal membro più anziano del Consiglio di Amministrazione.

Punge da Segretario il Segretario della Comunanza.

Art. 14

Le votazioni seguiranno a voto segreto quando sia richiesto dalla maggioranza dell'Assemblea. Negli altri casi esse avranno luogo per appello nominale. I voti saranno depositati in un'urna dagli Utenti su invito del Segretario che procede all'appello nominale.

Art. 15

Sono di pertinenza dell'Assemblea degli Utenti:

- a) la nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione;
- b) la votazione e l'approvazione dei contributi richiesti dal Comune ai sensi dell'art. 2 ultimo comma;
- c) l'approvazione di eventuali modifiche da proporsi allo Statuto-Regolamento;
- d) l'approvazione del bilancio della Comunanza;
- e) l'approvazione di tutti gli atti di disposizione dei beni della Comunanza proposti dal Consiglio di Amministrazione, e che sono da sottoporsi all'autorizzazione ministeriale (art. 12 della legge 16, T. VI. 1927 n. 1766 e art. 41 del rispettivo Regolamento).

Art. 16

Il Presidente e i Consiglieri, durano in carica quattro anni, ma possono sempre venire riconfermati per ugual periodo di tempo.

Il Consigliere nominato in surroga dura in carica quanto avrebbe durato il consigliere surrogato.

Art. 17

Il Presidente rappresenta la Comunanza, convoca il Consiglio e lo presiede, eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio stesso, stipula i contratti deliberati dal medesimo, vigila per l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari da parte degli Utenti e degli affittuari, rappresenta la Comunanza in giudizio, fra gli atti conservativi dei diritti della medesima, assiste agli incanti ocorrenti nell'interesse di essa, mantiene i rapporti di collaborazione con le Autorità e con il Comune.

Art. 18

Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare su tutti gli oggetti che interessino l'Amministrazione della Comunanza, analogamente a quanto compete sia alla Giunta che al Consiglio presso le Amministrazioni comunali.

Le relative deliberazioni sono pubblicate in copia per 8 giorni sia all'albo pretorio del Comune che all'albo della Comunanza.

Saranno quindi inviate alla Prefettura per i provvedimenti di esecutività e di approvazione.

Per le convocazioni del Consiglio e per la disciplina delle votazioni si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge Comunale e Provinciale T.U. 4 febbraio 1915, n. 148 e del relativo Regolamento.

Art. 19

L'Associazione avrà un Segretario, un Brattore-tesoriere ed uno

e più guardiani. Le rispettive condizioni economiche saranno determinate in sede di pianta organica da approvarsi dalla G.P.A. Le deliberazioni di nomina sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Art.20

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio e compila i processi verbali delle deliberazioni. Evade la corrispondenza d'Ufficio. Compila i mandati di pagamento e di riscossione. Svolge la contabilità, compila i bilanci e stende i contratti. Tiene gli inventari e la lista degli Utenti continuamente aggiornati. Custodisce l'archivio e le carte d'Ufficio tenuto ad eseguire tutti gli atti d'ufficio disposti dalle leggi e dalle altre disposizioni in materia.

Art.21

L'Esattore-tesoriere da corso agli ordini di riscossione e di pagamento che gli vengono passati con i relativi mandati. La riscossione delle entrate è a lui affidata. Di regola l'Esattore del Comune è l'Esattore-tesoriere della Comunanza. Deve assumere la riscossione con la stessa misura di agio stabilità per la riscossione delle imposte comunali e con i diritti e gli obblighi derivanti dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

Il servizio di cassa e tesoreria sarà parimenti affidato di regola allo stesso esattore, verso congruo compenso da determinarsi con apposita deliberazione da sottoporsi alla G.P.A. Il tesoriere terrà, sotto la sua personale responsabilità, constantemente aggiornati i libri di amministrazione e cassa che potranno essere esaminati solo dal Presidente e dai Consiglieri e dal Segretario, dietro loro richiesta e dai funzionari all'uopo delegati dalla Prefettura o dall'Autorità Giudiziaria.

Art.22

Il Tesoriere deve annualmente rendere il conto della propria gestione nel termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio, e cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare, e deve rispondere con l'inesatto per esatto eccetto i casi di insolvibilità dopo aver esperito gli atti coattivi secondo le norme stabilite per i Comuni.

Art.23

Il Presidente ed il Segretario sono responsabili delle carte loro affidate. Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico le persone che le hanno ricevute ne rimangono a loro volta responsabili.

Art.24

L'Amministrazione che intrapendesse a sostenere liti, senza che la necessaria delibera abbia riportata la prescritta approvazione da parte dell'autorità tribunale, è responsabile in proprio delle spese e dei danni che deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa. Così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate, giusta le norme della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

Art.25

Per tutti gli altri doveri e responsabilità sia all'Amministratore che al personale, si applicano le disposizioni della legge comunale e Provinciale e quelle stabilite dalle vigenti disposizioni comunali.

Per il più facile conseguimento dei propri scopi per il maggiore e razionale sviluppo e miglioramento del proprio matrimonio, ma soprattutto per la gestione tecnica dei beni collettivi silvo-pastorali, più Comunanze - pur lasciando divise le singole amministrazioni - possono costituirsi in Consorzio in base a quanto prevedono il R.D. 30 dicembre 1923, 3267 e successivo regolamento, nonché le altre disposizioni vigenti.

Il Presidente del Consorzio sarà scelto fra i Presidenti degli Enti consorziati e nominato dai predetti con elezione.

Detti concorzi saranno disciplinati da particolare Statuto-Regolamento.

CAPITOLO IV

Diritti di utenza ed utenti.

Art.27

Il diritto di utenza dà la facoltà di poter pascolare, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime; far carboniere e fornaci da calce nella proprietà della Comunanza sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti d'uso per i pascoli e delle norme che saranno impartite dall'Autorità Forestale. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale di uso quale è intesa dal codice civile.

Art.28

Le colture leguminose foraggere verranno rispettate ed escluse dal pascolo per la durata di anni 3 dall'impianto. Trascorso tale periodo saranno nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

Art.29

Tutti i beni che per liquidazione di usi civici, per reintegno di occupazioni, per affiancamento e per qualsiasi altro titolo passeranno alla Comunanza in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, saranno sottoposti, al pari dei beni della stessa in precedenza posseduti, a regolamento di uso civico ai termini del capo 11 del Regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 osservate le norme dell'art. 62 della legge comunale e provinciale, 3-3-1934 n. 383 e saranno anch'essi amministrati con le norme stabilite dal cap. IV del Regolamento angì cennato e dalla legge comunale e provinciale, in quanto applicabili.

Art.30

Fanno parte della Comunanza e ne esercitano i diritti tutti gli abitanti della frazione, e delle frazioni, incluse nel territorio della Comunanza stessa, che vi abbiano residenza stabile da almeno 5 anni e siano regolarmente iscritti nel registro della popolazione della frazione ai sensi degli art. 2 e 32 del R.D. 2 dicembre 1929, n. 2132.

Art.31

Sono da considerarsi capi famiglia, da inserirsi nell'albo degli Utenti:

- a) i coniugati e i vedovi con o senza prole;
- b) il tutoro dei figli minorenni dell'Utente morto;
- c) il figlio maggiorenne dell'Utente morto, quando provveda al mantenimento dei fratelli minori;
- d) il maggiore di età in genere che dimostri di vivere stabilmente diviso dalla famiglia naturale.

Art.32

Il Presidente della Comunanza tiene costantemente aggiornata la lista degli Utenti nella quale debbono indicarsi: cognome, nome, paternità, professione, data di iscrizione in qualità di Utente, capo famiglia, numero, nome, ed età dei componenti la famiglia. La lista degli Utenti deve essere visibile presso la sede della comunanza.

Art.33

In qualunque epoca dell'anno i frazionisti che si trovino nelle condizioni volute dal precedente art.30, potranno presentare istanze per essere iscritti quali Utenti. All'istanza dovranno unirsi i documenti necessari comprovanti la esistenza dei requisiti voluti. Di tali istanze sarà tenuto conto, se accolte, fissandone la decorrenza al 1° di gennaio dell'anno successivo.

Art.34

Nel mese di novembre il Consiglio procederà alla revisione della lista degli Utenti, cancellando coloro che ne abbiano perduto i requisiti ed iscrivendo coloro che abbiano fatto istanza di iscrizione ed abbiano i requisiti voluti.

Art.34 bis

Non perdono il requisito di Utente quei capi famiglia che trasferiscono la propria famiglia e residenza in altro Comune, conservando però sul territorio frazionale la propria azienda agricola ovvero la proprietà dei rispettivi beni terrieri gestita da un membro della propria famiglia.

Art.35

La cancellazione, tranne quella per morte, ed il rigetto delle domande per nuove iscrizioni, dovranno essere deliberate dal Consiglio, previo avviso agli interessati che potranno presentarsi presso la stessa sede della Comunanza per esporre i motivi che credono di addurre per essere mantenuti e iscritti nella lista degli utenti.

Art.36

Le decisioni del Consiglio saranno comunicate agli interessati non più tardi del 15 dicembre dello stesso anno. Contro tali decisioni gli interessati, nel caso di reclami potranno ricorrere al Prefetto, non oltre il 31 dicembre. Quando si tratti di reclami contro il diniego del diritto dell'uso civico gli interessati dovranno rivolgersi al competente Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, al quale, a norma dell'art.29 della legge 1927, n. 1766, spetta di decidere tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione del diritto.

Art.37

Entro la prima quindicina di dicembre gli Utenti debbono inoltre presentare denuncia, al Presidente della Comunanza, del bestiame di loro proprietà che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

Il Presidente provvederà alla compilazione del ruolo di riparto in base alle denunce ricevute. Il ruolo sarà sottoposto alla approvazione del Consiglio. La misura della tassa pascale da imporre sul bestiame sarà determinata di anno in anno dal Consiglio con deliberazione da sottoporsi alla G.P.A.

CAPITOLO V
Contravvenzioni
Art.38

E' proibito senza espressa autorizzazione degli organi forestali competenti compiere le seguenti operazioni:

- a)tagli di qualsiasi genere dei boschi;
- b)disboscameni e dissodamenti anche nei terreni pascolivi;
- c)conversione dei boschi di alto fusto in cedui composti; semplifici, da capitozzo e da sgamello. E' parimenti vietata la conversione dei cedui composti in cedui matricinati e semplici;
- d)appertare dai pascoli le defesioni degli animali;
- e)introdurre il bestiame, di qualsiasi genere, nei boschi di recente taglio ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone di pascolo a riposo;
- f)abbattere fratte, stecconate, muri a secco ed altri ripari per qualsiasi motivo;
- g)raccogliere erba, strame, semi ed altro nei boschi di recente taglio e di nuovo impianto;
- h)lo strascico di fasci di legna lungo le strade, sentieri e mulattiere.

Art.39

L'utente che introducessesse nei pascoli bestiame altrui, denunciato come proprio, pagherà a titolo di ammenda lire 500 per ogni capo di bestiame bovino ed equino e lire 100 per ogni capo di bestiame minuto, ovino, caprino, suino e sarà ritenuto colpevole di frode ai danni della Comunanza.

Art.40

Ai pastori che ^{si} introducecessero nei boschi è fatto divieto di portare ferri da taglio atti ad abbattere alberi o rami sotto la pena dell'ammenda di L.1.000, oltre la perdita del ferro sequestrato.

Art.41

Le contravvenzioni saranno accertate, nelle dovute forme da agenti giurati. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni del capo VI del titolo 2 della legge comunale e provinciale approvata con R.D. 3 marzo 1934, n.383, avvertendo che al Sindaco si intende sostituito il Presidente della Comunanza.

Art.42

Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice Penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente regolamento, i contravventori alle norme che regolano i beni collettivi.

Art.43

Per tutto quanto non sia specificatamente previsto dal presente Statuto - Regolamento si farà ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente f° Cecchetti Francesco

Il Segretario f° A. De Angelis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione venne pubblicata e affissa all'albo pretorio della Comunanza

il giorno 2 giugno 1957, festivo

e che pendente l'affissione non pervennero reclami a quest'afficio.

Cascia li 5 giugno 1957

Il Segretario f° A. De Angelis

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Cascia li 5 giugno 1957

Visto: *Il Presidente*

Cecchetti Francesco



Il Segretario

A. De Angelis

Prot. N.

COMUNE DI CASCIA
CONSORZIO COMUNANZE AGRARIE



Comunanza Agraria di O P A G N A

ADUNANZA del 9 AGOSTO 1957

in SECONDA

ESTRATTO
di
DELIBERAZIONE
dell'Assemblea
degli Utenti

Data 9/8/1957

Atto N. 2

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLO
STATUTO-REGOLAMENTO
DELLA COMUNANZA.

DELIBERAZIONE

dell'Assemblea Generale degli Utenti

L'anno millecento cinquantesette

addi nove del mese di agosto
nell'aula della Comunanza;

Premesso che con lettera d'invito in data

N. notificata nei modi e nelle forme di legge è stata convocata l'Assemblea degli Utenti della Comunanza Agraria per la data odierna, alle ore 21, onde trattare gli oggetti all'ordine del giorno.

Assiste il sottoscritto Segretario dell'Ente, incaricato della redazione del verbale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti N. 12 Utenti su 15 Utenti in carica.

INTERVENUTI

NON INTERVENUTI

Il numero degli Utenti è legale, a norma della Legge Comunale e Provinciale vigente.

Sono designati a verificare l'esito delle votazioni i Sigg. Utenti

La seduta è pubblica.

Si porta a conoscenza degli Utenti che è necessario procedere all'approvazione del Nuovo Statuto-Regolamento dell'Ente, uniformandosi a quello tipo approntato per le Comunanza Agrarie della Provincia di Perugia;

L'ASSEMBLEA DEGLI UTENTI

Sentita la relazione e udita la lettura dei singoli articoli componenti il Regolamento;

Dopo breve discussione alla quale intervengono gli Utenti e apportate le variazioni e le aggiunte del caso;

Son voti unanimi espressi nei modi di legge:

D E L I B E R A

di approvare e adottare per la Comunanza Agraria di Opagna il seguente Statuto-Regolamento:

CAPITOLO I.

Costituzione e scopi

Art.1

La Comunanza Agraria di Opagna ha sede nella frazione di Opagna del Comune di Cascia.

E' stata costituita con atto del Commissario Reale del 26 gennaio 1919, n. 136.

Essa si governa col presente Statuto e con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del Regolamento relativo di cui al R.D. 26 novembre 1928, n. 332; nonché colle vigenti disposizioni - in quanto applicabili - della legge comunale e provinciale e relati regolamento.

Art.2

La Comunanza ha per scopo:

a) di curare gli interessi della collettività degli Utenti, dei quali assume la rappresentanza legale, così davanti all'Autorità amministrativa, come davanti all'Autorità giudiziaria;

b) di provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, al godimento diretto ed indiretto di esso e alla tutela dei diritti della popolazione per quanto si riferisce all'esercizio degli usi civici;

c) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei boschi e il loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo un piano economico studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;

d) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei pascoli e del loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il regolamento d'uso studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;

e) di amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite a provvedere alle spese:

1. per l'amministrazione;

2. per il miglioramento del patrimonio;

3. per lo svolgimento di tutte le iniziative che mirano ad incrementare l'economia montana della zona.

Su richiesta del Comune, l'Assemblea degli Utenti della Comunanza può deliberare, a maggioranza assoluta di voti, dei contributi a favore di esso, purché siano esclusivamente destinati a sopperire a spese inerenti a servizi pubblici o ad opere permanenti d'interesse generale della frazione ove ha sede la Comunanza.

Art.3

I mezzi per provvedere ai bisogni della Comunanza si ricavano

dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio degli usi civici; dai proventi ricavati dalla concessione temporanea in utenza, a turno fra gli Utenti, dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, ovvero prima della quotizzazione degli stessi, dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione, dalle tasse di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli Utenti, dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso, dall'affitto del cosiddetto "passo" delle masserie dall'affitto della cosiddetta "erba morta" e da qualsiasi altra fonte di entrata non prevista.

Art.4

L'affitto dei pascoli, come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente, si potrà effettuare previa deliberazione da approvarsi il primo dalla Prefettura, la seconda dalla G.P.A., soltanto nel caso che i medesimi sopravanzino ai bisogni essenziali degli Utenti, dopo assicurato cioè, a ciascuno di questi, l'esercizio dei diritti di uso civico contenuti nei limiti stabiliti dal C.C.

Art.5

Nel solo caso in cui le rendite non fossero sufficienti per sopravvivere al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione e sorveglianza si imporrà agli Utenti, in via del tutto eccezionale, e con provvedimento da sottoporsi all'approvazione della G.P.A., un corrispettivo per l'esercizio degli usi civici consentiti.

Art.6

E' assolutamente vietata la divisione fra gli Utenti del ricavato delle rendite predette come di qualsiasi economia dell'azienda.

CAPITOLO II.

Patrimonio

Art.7

Il patrimonio della Comunanza è costituita dai seguenti beni mobili ed immobili: Apprezzamenti di terreno seminativi, pascolivi, sassosi, prativi e boschivi cedui, posti in vocabolo Monte Torrato, Coppa di Lago, Vallette, Laghetto, Pacigno, Caprelle, La Rimesa, Colle di Steppie, Pianelle, Capitone, Sopra la Fosse, Cerri, Valle Pietra, Vicenda, Bandita, Costa Rane, Collattaro, Valle della Civita, Costa Comune, Colle delle Mele, Bondo delle Ciliege, Colle Magro, Posso Grande, Pacigno, Campi Grandi, Valle della Civita, Vanicola, Cascine e Teta distinti con il Foglio n. 126 che comprende la particelle n. 1-2-3-7-9-10-30-33-42-68-71-72-73-74; Foglio n. 145 particelle n. 6-10-11-30-31-32-33-39-40-44-56-68-69-85-88-89-95-115-118-119- Foglio n. 146 particelle n. 7-8-22-23-45-46-47-48-74-92-93-102-105-106-107-108-109-110-115-116-117-129-133-148-308-327-328-340-342-347-348; Foglio n. 147 particelle n. 67-68-69-81-84; Foglio n. 148 particelle n. 6-7-30-31-43-53-87-105-108-109-114-142-143; Foglio n. 163 particelle n. 7-9-19-20-35-37-39-46-47-57-58-59-62-63-87-71-72-74-81-102-107-112-103-114-132-; Foglio n. 164 particelle n. 24-25-34-35-40-41-52-67-78-79-80; Foglio n. 165 particelle n. 20-21-22-23-49-50-51-52-56-78-79-80-87-92-93-116-139-231-232-240-246-247-251-256-264-274-275-276-277-285-286 della superficie complessiva di ettari 289.65.01, con un reddito dominicale di L. 9358.92 e un reddito agrario di L. 2429.89.

Art.8

Sarà compilato un esatto inventario, costituito da apposito registro di consistenza, di tutti i beni mobili e immobili di

dominio collettivo appartenenti alla Comunanza, come pure di tutti i titoli atti e scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione.

Tale inventario, da inviarsi in copia alla Prefettura, sarà tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente.

Terminate che siano le operazioni di riordinamento degli usi civici sarà provveduto, a cura della Comunanza, all'apposizione dei termini sui confini verificati delle terre in suo possesso e alla redazione quindi, per tutte le terre stesse, di una pianta o tipo col relativo catastino, che saranno conservati negli atti della Comunanza per essere consultati ad ogni occorrenza.

Art.9

La Comunanza non potrà, senza l'autorizzazione della G.P.A. omologata dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione.

Le variazioni della consistenza della terra della Comunanza dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni o lasciti rispettivamente autorizzati o accettati, oltre che nel Registro di consistenza saranno riportate anche sulla pianta tipo di cui all'art.8.

Art.10

Tutte le alienazioni, affittanze o lacazioni di beni, vendite di boschi ed altre, dovranno aver luogo con le norme stabilite dalla legge e dal Regolamento sulla Contabilità dello Stato.

Art.11

Nelle aste, licitazioni e trattative private gli Utenti avranno titolo di preferenza, di fronte agli altri aspiranti, a parità di condizioni.

CAPITOLO III.

Amministrazione

Art.12

La Comunanza è retta da un Presidente scelto fra gli Utenti, ed eletto dall'Assemblea dei medesimi, e da un Consiglio d'Amministrazione composto di quattro membri nominati nel proprio seno dall'Assemblea stessa.

Art.13

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, in via ordinaria una volta l'anno nel mese di gennaio; ed in via straordinaria quando il Presidente lo richieda ovvero un numero di Utenti rappresentanti almeno un terzo degli iscritti lo richieda al Presidente.

Le convocazioni saranno fatte con invito personale o con pubblico avviso da affiggersi 15 giorni prima all'albo pretorio della Comunanza e nei luoghi più frequentati della frazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua vece, dal membro più anziano del Consiglio d'Amministrazione.

Funge da Segretario il Segretario della Comunanza.

Art.14

Le votazioni seguiranno a voto segreto quando sia richiesto dalla maggioranza dell'Assemblea. Negli altri casi essa avrà luogo per appello nominale. I voti saranno depositati in un'urna dagli Utenti su invito del Segretario che procede all'appello nominale.

Art.15

Sono di pertinenza dell'Assemblea degli Utenti:

a) la nomina del Presidente e del Consiglio d'Amministrazione;

- b) la votazione e l'approvazione dei contributi riciesti dal Comune ai sensi dell'art. 2 ultimo comma;
- c) l'approvazione di eventuali modifiche da proporsi allo Statuto - Regolamento;
- d) l'approvazione del bilancio della Comunanza;
- e) l'approvazione di tutti gli atti di disposizione dei beni della Comunanza proposti dal Consiglio d'Amministrazione e che sono da sottoporsi all'autorizzazione ministeriale (art. 12 della legge 16, T. VI. 1927 n. 1766 e art. 41 del rispettivo regolamento).

Art. 16

Il Presidente e i Consiglieri durano in carica 4 anni, ma possono sempre venire riconfermati per uguale periodo di tempo.

Il Consigliere nominato in surroga dura in carica quanto avrebbe durato il Consigliere surrogato.

Art. 17

Il Presidente rappresenta la Comunanza, convoca il Consiglio e lo presiede, eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio stesso, stipula i contratti deliberati dal medesimo, vigila per l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari da parte degli Utenti e degli affittari, rappresenta la Comunanza in giudizio, fa gli atti conservativi dei diritti della medesima, assiste agli incanti e correnti nell'interesse di essa, mantiene i rapporti di collaborazione con le Autorità e con il Comune.

Art. 18

Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare su tutti gli oggetti che interessino l'Amministrazione della Comunanza, analogamente a quanto compete sia alla Giunta che al Consiglio presso le Amministrazioni comunali.

Le relative deliberazioni sono pubblicate in copia per 8 giorni sia all'albo pretorio del Comune che all'albo della Comunanza.

Saranno quindi inviate alla Prefettura per i provvedimenti di esecutività e di approvazione.

Per le convocazioni del Consiglio e per la disciplina delle votazioni si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge Comunale e Provinciale T.U. 4 febbraio 1915, n. 148 e del relativo Regolamento.

Art. 19

L'Associazione avrà un Segretario, un Esattore-tesoriere ed uno o più guardiani. Le rispettive condizioni economiche saranno determinate in sede di pianta organica da approvarsi dalla C.P.A. Le deliberazioni di nomina sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Art. 20.

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio e compila i processi verbali delle deliberazioni. Evade la corrispondenza d'Ufficio. Compila i mandati di pagamento e di riscossione. Svolge la contabilità, compila i bilanci e stende i contratti. Tiene gli inventari e la lista degli Utenti continuamente aggiornati. Custodisce l'archivio e le carte d'Ufficio. È tenuto ad essere tutti gli atti d'Ufficio disposti dalle leggi e dalle altre disposizioni in materia.

Art. 21

L'Esattore-tesoriere da corso agli ordini di riscossione dà di pagamento che gli vengono passati con i relativi mandati. La riscossione delle entrate è a lui affidata. Di regola l'Esattore del Comune è l'Esattore tesoriere della Comunanza. Dava sommava le - - -

secessione con la stessa misura di maggiore stabilità per la riscossione delle imposte comunali e con i diritti e gli obblighi derivanti dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

Il servizio di cassa e tesoreria sarà parimenti affidato di regola allo stesso esattore, verso congruo compenso da determinarsi con apposita deliberazione da sottoporsi alla G.P.A. Il Tesoriere verrà sotto la sua personale responsabilità, quotidianamente: giornati i libri di amministrazione e causa che potranno essere esaminati solo dal Presidente e dai Consiglieri e dal Segretario dietro loro richiesta e dai funzionari all'opoco delegati dalla Prefettura e dall'autorità Giudiziaria.

Art.22

Il Tesoriere deve annualmente rendere il conto della propria gestione nel termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio, e cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare, e deve rispondere dell'inesatto per esatto eccetto i casi di insabilità dopo aver esposto gli atti coattivi secondo le norme stabilite per i Comuni.

Art.23

Il Presidente ed il Segretario sono responsabili delle carte loro affidate. Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico le persone che le hanno ricevute ne rimangono a loro volta responsabili.

Art.24

L'Amministrazione che intreprendesse a sostenere liti, senza che la necessaria delibera abbia riportata la prescritta approvazione da parte dell'Autorità tutoria, è responsabile in proprio delle spese e dei danni che deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa. Così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate, giusta le norme della legge comunale e provinciale e relative regolamenti.

Art.25

Per tutti gli altri doveri e responsabilità sia all'Amministrazione che al personale, si applicano le disposizioni della legge comunale e provinciale e quelle stabilite dalle vigenti disposizioni legislative per le amministrazioni comunali.

Art.26

Per il più facile conseguimento dei propri scopi per il maggiore e razionale svaluppo e miglioramento del proprio patrimonio, ma soprattutto per la gestione tecnica dei beni collettivi silvo-pastorali, più Comunanza - pur lasciando divise le singole amministrazioni - possono costituirsi in Consorzio in base a quanto prevedono il R.D. 30 dicembre 1923, 3267 e successivo regolamento, nonché le altre disposizioni vigenti.

Il Presidente del Consorzio sarà scelto fra i Presidenti degli Enti consorziati e nominato dai predetti con elezione.

Detti Consorzi saranno disciplinati da particolare Statuto-Regolamento.

CAPITOLO IV.

Diritti di utenza ed Utenti

Art.27

Il diritto di utenza dà la facoltà di poter pascolare, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime; far carboniere e fornaci da calce nella proprietà della Comunanza sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, se i regolamenti d'uso per

i pascoli e delle norme che saranno impartite dall'Autorità Forestale. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale di uso quale è intesa dal codice civile.

Art.28

Le colture leguminose foraggere verranno rispettate ed escluse dal pascolo per la durata di anni 3 dall'impianto? Trascorso tale periodo saranno nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

Art.29

Tutti i beni che per liquidazione di usi civici, per reintegrazione di occupazioni, per affrancazioni e per qualsiasi altro titolo passeranno alla Comunanza in esecuzione della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, saranno sottoposti, al pari dei beni della stessa in precedenza posseduti, a regolamento di uso civico ai termini del Capo 11 del Regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 osservate le norme dell'art. 62 della legge Comunale e provinciale, 3-3-1934 n. 383 e saranno anch'essi amministrati con le norme stabilite dal capo IV. del Regolamento anzi emanato e dalla legge comunale e provinciale, in quanto applicabili.

Art.30

Fanno parte della Comunanza e ne esercitano i diritti tutti gli abitanti della frazione, e delle frazioni, incluse nel territorio della Comunanza stessa, che vi abbiano residenza stabile da almeno 5 anni e siano regolarmente iscritti nel registro della popolazione della frazione ai sensi degli art. 2 e 32 del R.D. 2 dicembre 1929, n. 2132.

Art.31

Sono da considerarsi capi famiglia, da inscriversi nell'albo degli Utenti:

- a) i coniugati e vedovi con o senza prole;
- b) il tutor del figli minorenni dell'Utente morto;
- c) il figlio maggiorenne dell'Utente morto, quando provveda al mantenimento dei fratelli minori;
- d) il maggiore di età in genere che dimostri di vivere stabilmente diviso dalla famiglia paterna.

Art.32

Il Presidente della Comunanza tiene costantemente aggiornata la lista degli Utenti nella quale debbono indicarsi: cognome, nome, paternità, professione, data di inscrizione in qualità di Utente, capo famiglia, numero, nome ed età dei componenti la famiglia.

La lista degli Utenti deve essere visibile presso la sede della Comunanza.

Art.33

In qualunque epoca dell'anno i frazionisti che si trovino nelle condizioni volute dal precedente art. 30, potranno presentare istanza per essere iscritti quali Utenti. All'istanza dovranno unirsi i documenti necessari comprovanti la esistenza dei requisiti voluti. Di tali istanze sarà tenuto conto, se accolte, fissandone la decorrenza al 1° di gennaio dell'anno successivo.

Art.34

Nel mese di novembre il Consiglio procederà alla revisione della lista degli Utenti, cancellando coloro che ne abbiano perduto i requisiti ed iscrivendo coloro che abbiano fatto istanza di

iscrizione ed abbiano i requisiti voluti.

Art.34 bis

Non perdono il requisito di Utente quei capi famiglia che trasferissero la propria residenza in altro Comune, conservando però sul territorio frazionale la propria azienda agricola ovvero la proprietà dei rispettivi beni terrieri gestita da un membro della propria famiglia.

Art.35

La cancellazione, tranne quella per morte, ed il rigetto delle domande per nuove iscrizioni, dovranno essere deliberate dal Consiglio, previo avviso agli interessati che potranno presentarsi presso la stessa sede della Comunanza per esporre i motivi che credono di addurre per essere mantenuti o iscritti nella lista degli Utenti.

Art.36

Le decisioni del Consiglio saranno comunicate agli interessati non più tardi del 15 dicembre dello stesso anno. Contro tali decisioni gli interessati, nel caso di reclami potranno ricorrere al Prefetto, non oltre il 31 dicembre. Quando si tratti di reclami contro il diniego del diritto dell'uso civico gli interessati dovranno rivolgersi al competente Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici, al quale, a norma dell'art.29 della legge 1987, n.1766, spetta di decidere tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione del diritto.

Art.37

Entro la prima quindicina di dicembre gli Utenti debbono inoltre presentare denuncia, al Presidente della Comunanza, del bestiame di loro proprietà che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

Il Presidente provvederà alla compilazione del ruolo di riparto in base alle denunce ricevute. Il ruolo sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio. La misura della tassa pascolio da impostare sul bestiame sarà determinata di anno in anno dal Consiglio con deliberazione da sottoporsi all G.P.A.

CAPITOLO V.

Controllazioni

Art.38

E' proibito senza espressa autorizzazione degli organi forestali competenti compiere le seguenti operazioni:

- a) tagli di qualsiasi genere nei boschi;
- b) disboscamenti e dissedamenti anche nei terreni pascolivi;
- c) conversione dei boschi di alto fusto in cedui composti; semplici, da capitozzo o da sgambello. E' parimenti vietata la conversione dei cedui composti in cedui matricinati e semplici;
- d) asportare dai pascoli le defesioni degli animali;
- e) introdurre il bestiame, di qualsiasi genere, nei boschi di recente taglio ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone di pascolo a riposo;
- f) abbattere fratte, steccone, muri a secco ed altri ripari per qualsiasi motivo;
- g) raccogliere erba, strame, semi ed altro nei boschi di recente taglio e di nuovo impianto;
- h) lo strascico di fasci di legna lungo le strade, sentieri e mulattiere.

Art.39

L'utente che introduceisse nei pascoli bestiame altrui, denunciato come proprio, pagherà a titolo di ammenda lire 500 per ogni capo di bestiame bovino ed equino e lire 100 per ogni capo di bestiame minuto, ovino, caprino, suino e sarà ritenuto colpevole di frode ai danni della Comunanza.

Art.40

Ai pastori che si introducessero nei boschi è fatto divieto di portare ferri da taglio atti ad abbattere alberi e rami sotto la pena dell'ammenda di L. 1.000, oltre la perdita del ferro sequestrato.

Art.41

Le contravvenzioni saranno accertate, nelle dovute forme da agenti giurati. Per la procedura contravvenzionale si applicheranno le disposizioni del Capo VI. del Titolo 2. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, avvertendo che al Sindaco si intende sostituito il Presidente della Comunanza.

Art.42

Saranno soggetti alle penne di polizia sancite dal Codice penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestale e dal presente regolamento, i contravventori alle norme che regolano il godimento dei beni collettivi.

Art.43

Per tutto quanto non sia specificatamente previsto dal presente Statuto o regolamento si farà ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente P. Di Peronio Angelo

Il Segretario P. A. De Angelis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione venne pubblicata e affissa all'albo pretorio della Comunanza

il giorno 11 agosto 1957, festivo

e che pendente l'affissione non pervennero reclami a quest'ufficio.

Cascia li 12 agosto 1957

Il Segretario P. A. De Angelis

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Cascia li 12 agosto 1957

Visto: *Il Presidente*

Il Segretario

PREFETTURA DI PERUGIA

Div. III { di prot. 42135
speciale 4485

15
Alla G.P.A.
ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 8 del

la legge 9-6-1947 N.530

Relatore: M. Scattolon

Addl 19

IL PREFETTO

M

S E D U T A
del giorno 28.8.57

RELAZIONE DELLA PREFETTURA

Deliberazione N.2 del 9-8-1957

Il regolamento deliberato
conforme al regolamento tipo

Parere favorevole

INCARICATO
29 AGO 1957
Copiato
IL PRESIDENTE
M
IL RELATORE
M
IL SEGRETARIO
M

*28.8
lettera in fibra
provvidenziale
gliebli*

ALLEGATO «A»

REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di PERUGIA

Comune di CASCIA

STATUTO

DELLA

COMUNANZA AGRARIA

DI

PIANDOLI E CERASOLA



INDICE

Capo I - Costituzione e scopi

Art. 1 - Costituzione

- " 2 - Scopi
- " 3 - Finalità sociali
- " 4 - Consorzi
- " 5 - Proventi
- " 6 - Affitto ad utenti
- " 7 - Affitto pascoli esuberanti
- " 8 - Corrispettivo per usi civici
- " 9 - Divieto di ripartire proventi

Capo II – Patrimonio

Art. 10 - Patrimonio

- " 11 - Inventario
- " 12 - Alienazioni

Capo III - Organi della Comunanza Agraria

Art. 13 - Organi della Comunanza Agraria

- " 14 - Assemblea Generale degli Utenti
- " 15 - Compiti dell'Assemblea
- " 16 - Consiglio di Amministrazione
- " 17 - Il Presidente
- " 18 - Vice Presidente

Capo IV - Elezioni

Art.19 - Elettorato attivo e passivo

- " 20 - Elezione Consiglio di Amministrazione
- " 21 - Modalità elettorali
- " 22 - Insediamento del Consiglio di Amministrazione
- " 23 - Votazioni

Capo V - Amministrazione

Art.24 - Controllo sugli atti

- " 25 - Responsabilità degli amministratori
- " 26 - Segretario
- " 27 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
- " 28 - Deliberazioni
- " 29 - Contenzioso



Capo VI - Finanza e contabilità

Art. 30 - Bilancio di Previsione

- " 31 - Tesoriere
- " 32 - Doveri del Tesoriere
- " 33 - Gestione di bilancio
- " 34 - Fondo di riserva
- " 35 - Avanzo di Amministrazione
- " 36 - Conto consuntivo
- " 37 - Revisori dei Conti

Capo VII - Diritti di utenza ed utenti

Art. 38 - Diritti di utenza

- " 39 - Limitazioni
- " 40 - Azione popolare
- " 41 - Estensione della disciplina
- " 42 - Utenti
- " 43 - Lista degli utenti
- " 44 - Denuncia bestiame
- " 45 - Compilazione ruoli tassa pascolo

Capo VIII - Contravvenzioni

Art. 46 - Operazioni vietate

- " 47 - Ammende
- " 48 - Accertamento infrazioni
- " 49 - Contravventori
- " 50 - Rinvio



CAPO I - Costituzione e scopi

ART.1 Costituzione

1. La Comunanza Agraria di PIANDOLI e CERASOLA ha sede nella frazione di Piandoli in Comune di Cascia. E' stata costituita con atto del Comune di Cascia in data 26 gennaio 1919, visto e approvato dalla G.P.A. di Perugia nella seduta del 20.3.1919 n. 5418 II°.
2. Essa è disciplinata dal presente Statuto, con le norme della legge 16 giugno 1927, n.1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n.142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n.127 e 16 giugno 1998, n.191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n.11 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n.120 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.2 Scopi

1. La Comunanza Agraria di PIANDOLI e CERASOLA ha lo scopo di:
 - curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa che davanti all'Autorità giudiziaria;
 - provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscono all'esercizio degli usi civici;
 - promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;
 - promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;
 - amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:
 - la gestione;
 - il miglioramento del patrimonio;
 - lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.

ART. 3 Finalità sociali

1. L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

ART. 4 Consorzi

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, la Comunanza Agraria può riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.
2. Detti Consorzi sono regolati da specifico Statuto che deve prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonché la modalità della nomina dei loro membri.



ART. 5 Proventi

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:
 - a) dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
 - b) dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
 - c) dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
 - d) dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;
 - e) dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
 - f) dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
 - g) da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

ART. 6 Affitto ad utenti

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente su pagamento di canone annuo che è fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'apezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

ART. 7 Affitto pascoli esuberanti

1. L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art. 1021 del Codice Civile.

ART. 8 Corrispettivo per usi civici

1. Soltanto nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione, è possibile imporre agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutivo a termine di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

ART. 9 Divieto di ripartire i proventi

1. E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.



CAPO II - Patrimonio

ART. 10 Patrimonio

1. Il patrimonio della Comunanza Agraria è quello dell'inventario di cui all'art.11.

ART. 11 Inventario

1. E' compilato un esatto inventario costituito da apposito Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza Agraria , come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.
2. Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria è tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente.
3. Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino che sono conservati agli atti della Comunanza Agraria per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 12 Alienazioni

1. La Comunanza Agraria non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente accettati), sono riportate nell'inventario di cui all'art.11.
2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.
3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti hanno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

CAPO III - Organi della Comunanza Agraria

ART. 13 Organi della Comunanza Agraria

1. Sono Organi della Comunanza Agraria:
 - A. L'Assemblea Generale degli Utenti;
 - B. Il Consiglio di Amministrazione;
 - C. Il Presidente.
2. Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

ART. 14 Assemblea Generale degli Utenti

1. L'Assemblea è composta da tutti gli utenti così' come individuati dall'art.42.
2. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.



3. Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di Amministrazione, con proposta del Presidente, o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.
4. La convocazione è effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.
5. La convocazione può essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi più appropriati e nel medesimo termine.
6. Per la validità delle sedute dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.
7. La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
8. All'apertura dei lavori dell'Assemblea si deve procedere alla elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.
9. I nominativi dei presenti devono risultare dai verbali delle sedute.

ART. 15 Compiti dell'Assemblea

1. Sono di pertinenza dell'Assemblea:
 - l'elezione del Presidente;
 - l'elezione del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art.21;
 - l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni;
 - l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo;
 - tutti gli atti di disposizione dei beni immobili;
 - la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie;
 - le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di più esercizi;
 - l'assunzione di prestiti;
 - la nomina dei revisori dei conti;
 - la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
 - l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.

ART. 16 Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica cinque anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.
2. La dichiarazione di decadenza è fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale.
3. Al Consiglio di Amministrazione spetta di:
 - eleggere nel proprio seno il Vice Presidente;
 - deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, escluse quelle che attengono alla competenza della Assemblea Generale degli Utenti;
 - proporre all'assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
 - nominare il Segretario dell'Ente.



ART. 17
Il Presidente

1. Spetta al Presidente:

- rappresentare legalmente l'Ente;
- convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendo gli ordini del giorno e presiedendo le rispettive adunanze;
- dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
- rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
- vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
- la facoltà di delegare una o più funzioni specifiche a favore di un membro del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18
Vice Presidente

1. Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO IV - Elezioni

ART. 19
Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini - iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del territorio dell'Ente - così come individuati dall'art.42. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:
 - di chi non è in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
 - degli stipendiati e dei salariati dell'Ente;
 - di coloro che hanno liti con l'Ente.
2. Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art.2 della Legge 23 aprile 1981, n.154, e successive modificazioni, circa i casi di ineleggibilità.

ART. 20
Elezioni del Consiglio di Amministrazione

1. Quarantacinque giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni.
In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:
 - a) indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;
 - b) costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:
 - Presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione della Regione;
 - tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti;
 - segretario, di norma il Segretario dell'Ente.
 - Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.
 - Nell'atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di Amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio.



- c) aggiornare la lista degli utenti;
- d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
- e) dare ampia pubblicità - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione - sulla data e sulle modalità elettorali.
- f) recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonché della seconda eventuale votazione di cui rispettivamente al 1° ed al 9° comma del successivo art. 21.

ART. 21

Modalità Elettorali

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge, di norma, di domenica e si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato tenendo conto, in quanto applicabile, della Legge 25.03.1993, n.81.
2. Le candidature, distinte per la carica di Presidente e per quella di Consigliere, devono essere presentate al Segretario dell'Ente (o ad altra persona indicata dal Consiglio di Amministrazione uscente) non oltre il 15^o giorno antecedente quello delle elezioni. Esse devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai consiglieri da eleggere.
3. Qualora il numero dei candidati a Consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, la votazione avviene fra tutti gli iscritti alla lista degli Utenti.
4. Ciascun elettore ha diritto di votare per il Presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.
5. Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
6. A parità di voti, viene eletto il maggiore di età.
7. In mancanza di liste concorrenti, la votazione avviene sulla lista degli utenti utilizzando una scheda nella quale sono distintamente indicati gli spazi per la carica di presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'elettore può esprimere al massimo tre preferenze per la carica di consigliere.
8. Si intendono eletti il Presidente e i primi quattro candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi, purché il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti. L'elezione è nulla qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri.
9. Nell'eventualità in cui non sia raggiunto il 50% dei votanti, si procede ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione è valida se ad essa partecipa almeno il 20% degli elettori.
10. Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.
11. Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'Ufficio elettorale, presieduto dal suo Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

ART. 22

Insediamento del Consiglio di Amministrazione.

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice Presidente.



ART. 23
Votazioni

1. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

CAPO V - Amministrazione

ART. 24
Controllo sugli atti

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Generale degli Utenti sono pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente o a quello del Comune e assoggettate al riscontro di legittimità- nei casi e nei termini previsti dalle vigenti norme di legge - da effettuarsi dai competenti organi.
2. L'invio delle deliberazioni per il controllo di legittimità deve essere effettuato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui alle vigenti norme di Legge.
3. L'atto diventa esecutivo dopo il riscontro positivo del controllo di legittimità, salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali, se richiesti da specifiche norme di legge.

ART. 25
Responsabilità degli Amministratori

1. Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni dell'art.58 della legge 8.6.1990, n.142 e successive modificazioni.

ART. 26
Segretario

1. L'Amministrazione ha di norma un Segretario le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.
2. Il Segretario è nominato per chiamata, dal Consiglio di Amministrazione.
3. La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.
4. Il compenso spettante è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.
5. Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di Amministrazione a questi non spetta alcun compenso.
6. Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e deve provvedere:
 - alla tenuta della contabilità (Bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
 - al disbrigo della corrispondenza;
 - alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;
 - alla compilazione dei ruoli;
 - alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente Statuto;
 - alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;
 - alla esecuzione degli atti di ufficio.



ART. 27
Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del Bilancio di previsione, del Conto consuntivo o per grave pregiudizio apportato all'Ente.
2. In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un Commissario Regionale, cui, fra l'altro, spetta il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

ART. 28
Deliberazioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2. Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario.
3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti. Le delibere delle Comunanze Agrarie in analogia agli atti dei Comuni sono soggette al controllo preventivo di legittimità nelle materie e con le modalità previste all'art. 17 comma 33 e seguenti della legge n.127/97.
4. E' concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

ART. 29
Contenzioso

1. L'Amministratore che intraprenda liti senza la preventiva deliberazione è responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa; così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate.

CAPO VI - Finanza e contabilità

ART. 30
Bilancio di Previsione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro il 31 ottobre, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.
2. Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.
3. E' fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.
4. Il Segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.
5. Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 31
Tesoriere

1. L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.



2. Il tesoriere tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilità, i libri di amministrazione e cassa.

ART. 32
Doveri del Tesoriere

1. Il Tesoriere, annualmente, rende il conto della gestione delle Comunanze nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i Comuni.

ART. 33
Gestione di Bilancio

1. È fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:
- il giornale cronologico di cassa;
 - il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi e passivi;
 - il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
 - il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

ART. 34
Fondo di riserva

1. Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

ART. 35
Avanzo di amministrazione

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.
2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati - previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione - per scopi sociali, ai sensi dell'art.3 del presente Statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.

ART. 36
Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dalla Assemblea degli Utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei Revisori.



ART. 37
Revisori dei conti

1. I revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dalla Assemblea Generale degli Utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati, scelti possibilmente fra gli utenti.
2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, né coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.
3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII - Diritti di utenza ed utenti

ART. 38
Diritti di utenza

1. Il diritto di utenza da' facoltà di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale è intesa dal Codice Civile e/o dalle consuetudini locali.
2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli Utenti.

ART. 39
Limitazioni

1. Le colture leguminose e foraggere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

ART. 40
Azione Popolare

1. Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano alla Comunanza Agraria in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.
2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

ART. 41
Estensione della disciplina

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano alla Comunanza Agraria in esecuzione della Legge 16.6.1927, n.1766 sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del



Regolamento approvato con R.D. 26.2.1928, n.332 e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Statuto.

ART. 42 Utenti

1. Sono da considerarsi utenti, ai fini dell'art. 38, i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente da almeno (1/5 *) anni rappresentati da:
 - l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato purché maggiorenne e componente della famiglia stessa;
 - il tutore dei figli minorenni dell'utente deceduto.
2. Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L.19.5.1975,n.151).
3. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i necessari requisiti.

ART. 43 Lista degli utenti

1. La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.
2. Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazioni effettuate.
3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

ART. 44 Denuncia del bestiame

1. Entro la prima quindicina di MARZO gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

ART. 45 Compilazione ruoli tassa pascolo

1. Il presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.
2. Qualora lo ritenga opportuno la Comunanza Agraria può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiame da immettersi nel pascolo comune di proprietà dell'Ente.
3. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestiame da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.
4. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.



CAPO VIII - Contravvenzioni
ART. 46
Operazioni vietate

1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:
 - taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
 - disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
 - conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
 - asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
 - introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
 - abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, quale che ne sia il motivo;
 - raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
 - portare a strascico fasci di legna lungo le strade.
2. E' vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e asportato dai campi.

ART. 47
Ammende

1. La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 48
Accertamento infrazioni

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

ART. 49
Contravventori

1. Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice Penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Statuto i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

ART. 50
Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Statuto composto da cinquanta articoli, si fa ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

oooo000oooo



Il presente Statuto è stato adottato dalla Assemblea Generale degli Utenti con deliberazione n. 4 del 26.02.2002 - Vistata dal CO.RE.CO il 28.03.2002 con decisione n. 555 ed approvato con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____.

detcapiandoli -C-
Cipriani/mac

REGIONE DELL'UMBRIA

Giunta Regionale
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
La presente copia, corrente di n. 18,
facciate, è conforme all'originale
esistente presso questo Ufficio.

Perugia, il4-7-61-U-2002



L'ISTRUTTORE
Dott. Ph.D. Antonino Getaci

Prot. N.

COMUNE DI CASCIA
CONSORZIO COMUNANZE AGRARIE
Comunanza Agraria di POGGIOPRIMOCASO

ESTRATTO

DI

DELIBERAZIONE
dell'Assemblea
degli Utenti

Data 8.12.1957

Atto N. 1

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLO
STATUTO-REGOLAMEN
TO DELLA COMUNARZA

ADUNANZA del 8 DICEMBRE 1957 in PRIMA



DELIBERAZIONE
dell'Assemblea Generale degli Utenti

L'anno millecento Sessantasette
addì otto del mese di dicembre
nell'aula della Comunanza;

Premesso che con lettera d'invito in data 5 dicembre 1957
N. = notificata nei modi e nelle forme di legge è stata convoca-
ta l'Assemblea degli Utenti della Comunanza Agraria per la data
odierna, alle ore 11, onde trattare gli oggetti all'ordine del giorno.

Assiste il sottoscritto Segretario dell'Ente, incaricato della reda-
zione del verbale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti N. 20 Utenti su 35
Utenti in carica.

INTERVENUTI

NON INTERVENUTI

Il numero degli Utenti è legale, a norma della Legge Comunale
e Provinciale vigente.

Sono designati a verificare l'esito delle votazioni i Sigg. Utenti

La seduta è pubblica.

Si porta a conoscenza degli Utenti che è necessario procedere all'approvazione del Nuovo Statuto - Regolamento dell'Ente, uniformandosi a quello tipo approntato per le Comunanze Agrarie della Provincia di Perugia;

L'ASSEMBLEA DEGLI UTENTI

Sentita la relazione e udita la lettura dei singoli articoli compenenti il Regolamento;

Dopo breve discussione alla quale intervengono gli Utenti e apportate le variazioni e le aggiunte del caso;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge:

D E L I B E R A

di apprevarre e adottare per la Comunanza Agraria di Poggioprimo case il seguente Statuto-Regolamento:

CAPITOLO I.

Costituzione e scopi

Art.1

La Comunanza Agraria di Poggioprimo case ha sede in frazione di Poggioprimo case del Comune di Cascia.

E' stata costituita con atto del Commissario regio in data 26 gennaio 1919 n. 136.

Essa si governa col presente Statuto e con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del Regolamento relativo di cui al R.D. 26 novembre 1928, n. 332; nonché colle vigenti disposizioni - in quanto applicabili - della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

Art.2

La Comunanza ha per scopo:

a) di curare gli interessi della collettività degli Utenti, dei quali assume la rappresentanza legale, così davanti all'Autorità amministrativa, come davanti all'Autorità Giudiziaria;

b) di provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, al godimento diretto ed indiretto di esso e alla tutela dei diritti della popolazione per quanto si riferisce all'esercizio degli usi civici;

c) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei boschi e il loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo un piano economico studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;

d) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei pascoli e del loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massime in vigore e secondo il regolamento d'uso studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;

e) di amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite a provvedere alle spese;

1. per l'amministrazione;
2. per il miglioramento del patrimonio;

3. per lo svolgimento di tutte le iniziative che mirano ad incrementare l'economia montana della zona.

Su richiesta del Comune, l'Assemblea degli Utenti della Comunanza può deliberare, a maggioranza assoluta dei voti, dei contributi a favore di esse, purché siano esclusivamente destinati a coprire a spese inerenti a servizi pubblici e ad opere permanenti d'interesse generale della frazione ove ha sede la Comunanza.

Art.3

I mezzi per provvedere ai bisogni della Comunanza si ricavano dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio degli usi civici; dai proventi riavuti dalla concessione temporanea in utenza, a turno fra gli Utenti, dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o vero prima della quotizzazione degli stessi, dalla vendita dei tagli dei boschi e giunti a maturazione, dalle tasse di legnatico, pascole, ecc., a carico degli Utenti, dalla tasse sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso, dall'affitto del cosiddetto "passe" delle masserie dall'affitto della cosiddetta "srba morta" e da qualsiasi altra fonte di entrata non prevista.

Art.4

L'affitto dei pascoli, come pare la vendita del taglio dei boschi dell'Ente, si potrà effettuare previa deliberazione da approvarsi il primo dalla Prefettura, la seconda dalla G.P.A., soltanto nel caso che i medesimi sopravanzino ai bisogni essenziali degli Utenti, dopo assicurato cioè, a ciascuno di questi, l'esercizio dei diritti di uso civice contenuti nei limiti stabiliti dal C.C.

Art.5

Nel solo caso in cui le rendite non fossero sufficienti per coprire al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione e sorveglianza si imporrà agli Utenti, in via del tutto eccezionale, e con provvedimento da sottoporsi all'approvazione della G.P.A., un corrispettivo per l'esercizio degli usi civici consentiti.

Art.6

E' assolutamente vietata la divisione fra gli Utenti del ricavato delle rendite predette come di qualsiasi economia dell'azienda.

CAPITOLO II.

Patrimonio

Art.7

Il patrimonio della Comunanza è costituito dai seguenti beni mobili ed immobili: appannamenti di terreno seminativo, pascolivi, sassosi, prativi e boschivi ceduti, posti in vocabole Simeri, La Ghiana, Le Piane, Coste Sole, Valle del Cerreto, Fritiera, Campo Vergine, Scoglio della Rocca, Monte Maggio, Pazzolana, Il Coccoreone, Rapinelle, Le Vallette, Colle Frisco, Campo di Nocelle, Santa Maria, San Fortunato, Pié del Bacino, Valle Fiesi, Pazzarocchie, Fiesci, Celle Curiese, Poggio 1° case, Paterno, Campanio, I Vignalacci, La Fisciarella, Casetta, Le Caprisciane, Casale, Rastelliere, Monte Peretta, Scoglio, Marne, Va di Terna, Pian della Casa, La Portella distinti con il Foglio n. 6 particelle n. 7-13-15-22-38-39-42-45-50-51-53-55-59-63-62-89-97-104-105-106-107-108-109-110-111-112-115-116-118-119-121-122; Foglio n. 7 particelle n. 4-5-6-12-14-16-22-24-25-26-45-46-47-89-51-53-55-60-62-73-80-81-100-113-118+120+122-123; Foglio n. 8 particelle n. 47-58-67-76-77-89-97-121; Foglio n. 9 particella n. 214; Foglio n. 14 particelle n. 40-46-49-104-127-148-157-183-197-210-236-265-319-358-371; Foglio n. 15 particelle n. 122-121-127-128-130-149-157-158-163-164-202-203-210-245-252-259-268-288-324-325-405; Foglio n. 16 particella n. 63; Foglio n. 26 particelle n. 3-5-6-7-10-15-19-24-27-28-58-59-60; per una superficie complessiva di ettari 556.01.10 con un reddito dominicale di L. 19.313.05 ed un reddito agrario di L. 2546.71.

Sarà compilato un'elenco inventario, costituito da apposito registro di consistenza, di tutti i beni mobili e immobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza, come pure di tutti i atti e scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione.

Tale inventario, da inviarsi in copia alla Prefettura, sarà tenuto constantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente.

Terminate che siano le operazioni di riordinamento degli usi civici sarà prevveduto, a cura della Comunanza, all'apposizione dei termini sui confini verificati delle terre in suo possesso e alla redazione quindi, per tutte le terre stesse, di una pianta e tipico relativo catastino, che saranno conservati negli atti della Comunanza per essere consultati ad ogni occorrenza.

(Entra l'Utente Amici Augusto)

La Comunanza non potrà, senza l'autorizzazione della G.P.A., onologata dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, alienare i beni collettivi e mutarne la destinazione.

Le variazioni della consistenza della terra della Comunanza dipendenti da alienazioni, mutazioni di destinazione, acquisti, denazioni e lasciti, rispettivamente autorizzati e accettati, oltre che nel registro di consistenza saranno riportate anche sulla pianta e tipo di cui all'art. 8.

Art. 10

Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre, dovranno aver luogo con le norme stabilite dalla legge e dal Regolamento sulla contabilità delle State.

Art. 11

Nelle aste, licitazioni e trattative private gli Utenti avranno titolo di preferenza, di fronte agli altri aspiranti, a parità di condizioni. (Entra l'Utente Sbriccoli Angelo).

CAPITOLO III.

Amministrazione

Art. 12

La Comunanza è retta da un Presidente scelto fra gli Utenti, eletto dall'Assemblea dei medesimi, e da un Consiglio di Amministrazione composto di quattro membri nominati nel proprio seno dall'Assemblea stessa.

Art. 13

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, in via ordinaria, una volta all'anno nel mese di gennaio; ed in via straordinaria quando il Presidente lo richieda ovvero un numero di Utenti rappresentanti almeno un terzo degli iscritti lo rischieda al Presidente.

Le convocazioni saranno fatte con invito personale e con pubblico avviso da affiggersi quindici giorni prima all'albo pretorio della Comunanza e nei luoghi più frequentati delle frazioni.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e in sua vece, dal membro più anziano del Consiglio di Amministrazione.

Funge da Segretario il Segretario della Comunanza.

Art. 14

Le votazioni seguiranno a voto segreto quando sia richiesto dalla maggioranza dell'Assemblea. Negli altri casi esse avranno

luogo per appello nominale? I voti saranno depositati in un'urna dagli Utenti su invito dal Segretario che procede all'appello nominale.

Art. 15

Sono di pertinenza dell'Assemblea degli Utenti:

- a) la nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione;
- b) la votazione e l'approvazione dei contributi richiesti dal Comune ai sensi dell'art. 2 ultimo comma;
- c) l'approvazione di eventuali modifiche da proporsi alle Statute -Regolamento;
- d) l'approvazione del bilancio della Comunanza;
- e) l'approvazione di tutti gli atti di disposizione dei beni della Comunanza proposti dal Consiglio di Amministrazione e che sono da sottoporsi all'autorizzazione ministeriale (art. 12 della legge 16.VI. 1927 n. 1766 e art. 41 dei rispettive Regolamento.)

Art. 16

Il Presidente e i Consiglieri, durante in carica 4 anni, ma possono sempre venire riconfermati per uguale periodo di tempo.

Il Consigliere nominato in surnome dura in carica quando avrebbe dovuto il Consigliere surrogato.

Art. 17

Il Presidente rappresenta la Comunanza, convoca il Consiglio e lo presiede, eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio stesso, attesta i contatti deliberati dal medesimo, vigila per l'esercitazione delle norme statutarie e regolamentari da parte degli Utenti e degli affittuari, rappresenta la Comunanza in giudizio, fa gli atti conservativi dei diritti della medesima, assiste agli incontri occorrenti nell'interesse di essa, mantiene i rapporti di collaborazione con le Autorità e con il Comune.

Art. 18

Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare su tutti gli oggetti che interessino l'amministrazione della Comunanza, analogamente a quanto compete sia alla Giunta che al Consiglio presso le Amministrazioni comunali.

Le relative deliberazioni sono pubblicate in copia per 8 giorni sia all'albo pretorio del Comune che all'albo della Comunanza.

Saranno quindi inviate alla Prefettura per i provvedimenti di esecutività di approvazione.

Per le convocazioni del Consiglio e per la disciplina delle votazioni si richiamano in quanto applicabili, le disposizioni della Legge Comunale e Provinciale T.U. 4 febbraio 1915, n. 148 e dei relative Regolamenti.

Art. 19

L'Associazione avrà un Segretario, un Scrittore-tesoriere ed uno o più guardiani. Le rispettive condizioni economiche saranno determinate in sede di pianta ordinaria da approvarsi dalla G.P.A. Le deliberazioni di nomina sono di competenza del Consiglio di amministrazione.

Art. 20

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio e compila i processi verbali delle deliberazioni. Evade la corrispondenza d'ufficio. Compila i mandati di pagamento e di riscossione. Svolge la

contabilità, compila i bilanci e stende i contratti. Tieni gli inventari e la lista degli Utenti continuamente aggiornati? Custodisce l'archivio e le carte d'ufficio. È tenuto ad eseguire tutti gli atti d'ufficio disposti dalle leggi e dalle altre disposizioni in materia.

Art. 21

L'Esattore-tesoriere da corse agli ordini di riscossione e di pagamento che gli vengono passati con i relativi mandati? La riscossione delle entrate è a lui affidata. Di regola l'Esattore de Comune è l'Esattore-tesoriere della Comunanza. Deve assumere la riscossione con la stessa misura di aggio stabilita per la riscossione delle imposte comunali e con i diritti e gli obblighi derivanti dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

Il servizio di cassa e tesoreria sarà parimenti affidato di regola allo stesso esattore, verso congruo compenso da determinarsi con apposita deliberazione da sottoporsi alla GPPA. Il Tesoriere terrà, sotto la sua personale responsabilità, constantemente aggiornati i libri di amministrazione cassa che potranno essere esaminati solo dal Presidente e dai Consiglieri e dal Segretario, dietro loro richiesta e dai funzionari all'epoca delegati dalla Prefettura e dall'Autorità giudiziaria.

Art. 22

Il Tesoriere deve annualmente rendere il conto della propria gestione nel termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio, cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare, e deve rispondere dell'inesattezza per esatte accette i casi di insolubili dopo aver espirato gli atti coattivi secondo le norme stabilite per i Comuni.

Art. 23

Il Presidente ed il Segretario sono responsabili delle carte loro affidate. Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico le persone che le hanno ricevute ne rimangono a loro volta responsabili.

Art. 24

L'Amministratore che intraprendesse a sostenere liti, senza che la necessaria delibera abbia riportata la prescritta approvazione da parte dell'Autorità tutrice, è responsabile in proprio delle spese e dei danni che deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa. Così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate, giusta le norme della legge comunale e provinciale e relative regolamenti.

Art. 25

Per tutti gli altri doveri e responsabilità sia all'Amministratore che al personale si applicano le disposizioni della legge comunale e provinciale e quelle stabilite dalle vigenti disposizioni legislative per le amministrazioni comunali.

Art. 26

Per il più facile conseguimento dei propri scopi per il maggiore e razionale sviluppo e miglioramento del proprio patrimonio soprattutto per la gestione tecnica dei beni collettivi silvo-sterili, più Comunanza - pur lasciando divise le singole amministrazioni - persone costituiresi in Censerie in base a quanto pre-

vedono il R.D. 30 dicembre 1923, 3267 e successive regolamenti, nonché le altre disposizioni vigenti.

Il Presidente del Consorzio sarà scelto fra i Presidenti degli Enti consorziati e nominato dai predetti con elezione.

Detti consorzi saranno disciplinati da particolare Statuto - Regolamento.

CAPITOLO IV.

Diritti di utenza ed utenti

Art.27

Il diritto di utenza dà la facoltà di poter pascolare, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere e fornaci da calce nella proprietà della Comunanza sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti d'uso per i pascoli e delle norme che saranno impartite dall'Autorità Forestale. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale di uso quale è intesa dal codice civile.

Art.28

Le colture leguminose foreggere verranno rispettate ed escluse dal pascolo per la durata di anni 3 dall'impianto. Trascorso tale periodo saranno nuovamente assoggettate al diritto di pascolapasciale.

Art.29

Tutti i beni che per liquidazione di usi civici, per reintegrazione di occupazioni, per affrancazioni e per qualsiasi altro titolo passeranno alla Comunanza in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, saranno sottoposti, al pari dei beni della stessa in precedenza posseduti, a regolamento di uso civico ai termini del Capo II del Regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 osservate le norme dell'art. 62 della legge comunale e provinciale, 3.3.1934 n. 383 e saranno anch'essi amministrati con le norme stabilite dal Capo IV del Regolamento così connate e dalla legge comunale e provinciale, in quanto applicabili. (Esce l'Utente Ferrantini Riccardo).

Art.30

Fanno parte della Comunanza e ne esercitano i diritti tutti gli abitanti della frazione, e delle frazioni, incluse nel territorio della Comunanza stessa, che vi abbiano residenza stabile da almeno 5 anni e siano regolarmente iscritti nel registro della popolazione della frazione ai sensi degli art. 2 e 32 del R.D. 2 dicembre 1929, n. 2132.

Art.31

Sono da considerarsi capi famiglia, da iscriversi nell'albo degli Utenti:

- a) i coniugati e i vedovi con e senza prole;
- b) il tutora dei figli minorenni dell'utente morto;
- c) il figlio dell'utente morto, quando provveda al mantenimento dei fratelli minori;
- d) il maggiore di età in genere che dimostri di vivere stabilmente diviso dalla propria famiglia.

Art.32

Il Presidente della Comunanza tiene costantemente aggiornata la

lista degli Utenti nella quale debbono indicarsi: cognome, nome, paternità, professione, data di iscrizione e qualità di Utente capo famiglia, numero, nome ed età dei componenti la famiglia.

La lista degli Utenti deve essere visibile presso la sede della Comunanza.

Art. 33

In qualunque epoca dell'anno i frazionisti che si trovino nelle condizioni volute dal precedente art. 30, potranno presentare istanza per essere iscritti quali Utenti. All'istanza dovranno inserirsi i documenti necessari comprovanti la esistenza dei requisiti voluti. Di tali istanze sarà tenuta conto, se accolte, fin dall'occorrenza al 1° di gennaio dell'anno successivo. (Entro l'Utente saranno imigli).

Art. 34

Nel mese di novembre il Consiglio procederà alla revisione della lista degli Utenti, cancellando coloro che ne abbiano perduto i requisiti ed iscrivendo coloro che abbiano fatto istanza di iscrizione e abbiano i requisiti voluti.

Art. 34 bis

Non perdono il requisito di Utente quei capi famiglia che trasferiscono la propria residenza in altro Comune, conservando per il territorio frazionale la propria azienda agricola ovvero la proprietà dei rispettivi beni terrieri gestita da un membro della propria famiglia.

Art. 35

La cancellazione, tranne quella per morte, ed il rigetto delle domande per nuove iscrizioni, dovranno essere deliberate dal Consiglio, previo avviso agli interessati che potranno presentarsi presso la stessa sede della Comunanza per asporre i motivi che credono di addurre per essere mantenuti e iscritti nella lista degli Utenti.

Art. 36

Le decisioni del Consiglio saranno comunicate agli interessati più tardi del 15 dicembre dello stesso anno. Contro tali decisioni gli interessati, nel caso di reclami potranno ricorrere al Prefetto, non oltre il 31 dicembre. Quando si tratti di reclamo contro il diniego del diritto dell'uso civico gli interessati vorranno rivolgersi al competente Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, al quale, a norma dell'art. 29 della legge 1927, n. 1766, spetta di decidere tutte le controversie circa l'esistenza, la natura e la estensione del diritto.

Art. 37

Entro la prima quindicina di dicembre gli Utenti, debbono incaricare di presentare denuncia, al Presidente della Comunanza, del bestiame proprietà che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

Il Presidente provvederà alla compilazione del ruolo di ripa in base alle denunce ricevute. Il ruolo sarà sottoposto all'provazione del Consiglio. La misura della tassa pascolo da impostare sul bestiame sarà determinata di anno in anno dal Consiglio con deliberazione da sottoporsi alla G.P.A.

CAPITOLO V.
Contravvenzioni
Art. 38

E' proibito senza espressa autorizzazione degli organi forestali competenti compiere le seguenti operazioni:

- a) tagli di qualsiasi genere nei boschi;
- b) disboscamenti e dissodamenti anche nei terreni pascolivi;
- c) conversione dei boschi di alte fuste in cedui composti; semplici, da capitanze o da segnelle. E' parimenti vietata la conversione dei cedui composti in dedui matricinati e semplici;
- d) asportare dai pascoli le defecazioni degli animali;
- e) introdurre il bestiame, di qualsiasi genere, nei boschi di recente taglio ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone di pascolo a riposo;
- f) abbattere fratte stecconate, rami a secco ed altri ripari per qualsiasi motivo;
- g) raccogliere erba, stracci, semi ed altre nei boschi di recente taglio o di nuovo impianto;
- h) lo strascico di fasci di legna lungo le strade, sentieri e mulattiere.

Art. 39

L'utente che introducesse nei pascoli bestiame altrui, denunciato come proprio, pagherà a titolo di ammenda lire 500 per ogni capo di bestiame bovino ed equino e lire 100 per ogni capo di bestiame minuta, ovina, caprina, suina e sarà ritenuto colpevole di frode ai danni della Comunanza.

Art. 40

Ai pastori che introducessero nei boschi è fatto divieto di portare ferri atti ad abbattere alberi e rami sotto la pena dell'ammenda di L. 1.000, oltre la perdita del ferro sequestrato.

Art. 41

Le contravvenzioni saranno accertate, nelle dovute forme da agenti giurati. Per la procedura contravvenzionale si applicheranno le disposizioni del Capo VI. del Titolo 2. della legge comunale e provinciale approvate con R.D. 3 marzo 1934 n. 383, avvertendo che al Sindaco si intende sostituito il Presidente della Comunanza.

Art. 42

Saranno soggetti alle penne di polizia sancite dal Codice penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente regolamento, i contravventori alle norme che regolano il godimento dei beni collettivi.

Art. 43

Per tutto quanto non sia specificatamente previsto dal presente Regolamento si farà ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente P. Ranucci Giuseppe

Il Segretario P. De Angelis Armando

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione
venne pubblicata e affissa all'albo pretorio della Comunanza

il giorno 11.12.1957, mercoledì

e che pendente l'affissione non pervennero reclami a quest'ufficio.

Cascia li 13 dicembre 1957

Il Segretario P. A. De Angelis

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Cascia li 13 dicembre 1957

Visto: *Il Presidente*

Ranucci Giuseppe



Il Segretario

[Signature]

PREFETTURA DI PERUGIA

Div. 7 di prot. 66334
speciale 59

OGGETTO:
Approvazione di
Poggioprinciano
Approvazione Statuto
regolamento delle
Comunighe

Sub. 8.12.52. n. 1
RELAZIONE DELLA PREFETTURA

Alla G.P.A.

ai sensi e per gli effetti
dell'articolo _____ del

Relatore: Toni Belli

Addì 30/12 1957

IL PREFETTO

S E D U T A
del giorno 4-1-58

IL PRESIDENTE

IL RELATORE

IL SEGRETARIO

COMUNE DI CASCIA

CONSORZIO DELLE COMUNANZE AGRARIE

Comunanza Agraria di POGGIO PRIMO CASO
Provincia di Perugia

Prot. n. 570 Allegati n. 11 16 dicembre 1957

Risposta a nota del N. Div. Sess.

OGGETTO: Approvazione Statuto Regolamento della
Comunanza.

5 Alla Prefettura di



PERUGIA

Si rimette, per il visto di approvazione,
in duplice, copia della deliberazione in data
8 dicembre 1957, n. 1, relativa all'oggetto.

IL PRESIDENTE

16.12.1957

64364 11/12/1957
23/12/1957

COMUNANZA AGRARIA

DI

Provincia di Perugia

PROVINCIA DI PERUGIA

NUOVO STATUTO REGOLAMENTO-TIPO

PER LE

COMUNANZE AGRARIE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

TIP. MARCIANESE

Marsciano (Perugia)

CAPITOLO I.

Costituzione e scopi

ART. 1.

La Comunanza Agraria di Roccaporena
ha sede in frazione di Roccaporena
del Comune di Locre
È stata costituita con (1) atto del Comune di
Locre in data 26 gennaio 1919, approvato
dalla G.R.A. in seduta del 29.3.1919
con prot. d'urto n. 5418 Art. 2.

Essa si governa col presente Statuto e con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del Regolamento relativo di cui al R.D. 26 novembre 1928, n. 332: nonché colle vigenti disposizioni — in quanto applicabili — della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

(1) Indicare gli estremi dell'atto costitutivo e quelle che apportarono successive variazioni da allegarsi in copia nell'appendice.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE



Il Commissario Prefettizio

ART. 2.

La Comunanza ha per scopo :

a) di curare gli interessi della collettività degli Utenti, dei quali assume la rappresentanza legale, così davanti all'Autorità amministrativa, come davanti all'Autorità giudiziaria ;

b) di provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, al godimento diretto ed indiretto di esso e alla tutela dei diritti della popolazione per quanto si riferisce all'esercizio degli usi civici ;

c) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei boschi e il loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo un piano economico studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale ;

d) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei pascoli e del loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il regolamento d'uso studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale ;

e) di amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite a provvedere alle spese :

1. per l'amministrazione ;

2. per il miglioramento del patrimonio ;

3. per lo svolgimento di tutte le iniziative che mirano ad incrementare l'economia montana della zona.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Art. 3

ogni utente può richiedere l'affidato di
effettuare gli interventi di pulizia e
dell'utile servizio pagamento di un conve-
nnuo e necessario titolo dell'Ami-
ministrazione secondo la cessione e la
forfettaria.

Quell'utente che indirettamente fa le conve-
nne deve presentare richiesta. Provvedendo
specificando il nome e cognome e il
numero di mappe con la superficie che
possiede.

Anche a più utenti si richiede l'affidato
del medesimo servizio, ma concreto e
che, mediante indicazione periodica, faccia
maggiori offerte. Soltanto in ogni modo

Su richiesta del Comune, l'Assemblea degli Utenti della Comunanza può deliberare, a maggioranza assoluta di voti, dei contributi a favore di esso, purchè siano esclusivamente destinati a sopperire a spese inerenti a servizi pubblici o ad opere permanenti d'interesse generale della frazione ove ha sede la Comunanza.

ART. 3.

I mezzi per provvedere ai bisogni della Comunanza si ricavano dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio degli usi civici; dai proventi ricavati dalla concessione temporanea in utenza, a turno fra gli Utenti, dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, ovvero prima della quotizzazione degli stessi, dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione, dalle tasse di legnatico, pascolo, ecc., a carico degli Utenti, dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso, dall'affitto del cosiddetto « passo » delle masserie dall'affitto della cosiddetta « erba morta » e da qualsiasi altra fonte di entrata non prevista.

ART. 4.

L'affitto dei pascoli, come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente, si potrà effettuare previa deliberazione da approvarsi il primo dalla Prefettura, la seconda dalla G.P.A., soltanto nel caso che i mede-

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

2) risulta solitario di uso civico, pur ponendo
collegiastico con chi vuol approfondire l'ele-
minazione.

Ad. &

Gli uni molti, spettanti alla formazione
Protezione sono di qualità seminaria
medi, poiché i soggetti, benché colte
sono siti in magre Protezione, tra-
sferio di Parco, ricatti al calcolo medio
alla pag 231, spettanti alla Protezione
243 in contadini e ricchissimi: Porella - Il Paese -
I chiodi rossi - Cimochiaco - San Giacomo -
Pompeo - Teme - Pugno - Valle, chiodo grande -
Pietra del manno - Cucciaie - Acciaretto -
Cata, somaro - Campi lungo - Vagone - manchielli -

12

simi sopravanzino ai bisogni essenziali degli Utenti, dopo assicurato cioè, a ciascuno di questi, l'esercizio dei diritti di uso civico contenuti nei limiti stabiliti dal C.C.

ART. 5.

Nel solo caso in cui le rendite non fossero sufficienti per sopperire al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione e sorveglianza si imporrà agli Utenti, in via del tutto eccezionale, e con provvedimento da sottoporsi all'approvazione della G.P.A., un corrispettivo per l'esercizio degli usi civici consentiti.

ART. 6.

È assolutamente vietata la divisione fra gli Utenti del ricavato delle rendite predette come di qualsiasi economia dell'azienda.

CAPITOLO II.

Patrimonio

ART. 7.

Il patrimonio della Comunanza è costituito dai seguenti beni mobili ed immobili :

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Rimane: Prezzo: Fondo Cate - Mappa
Raccomandazione N. 37-30-52-54-91-140-
148-153-159-160-161-162-163-164-165-166-
167-176-179-199-200-205-208-206-208-
251-269-211-321-350-398-400-404-406-
407-426-429-442-443-444-452/r. 500-
522-523-529-536-547-548-550-560-568-
572-578-583-584-594-599-599-641-663/r-
664/r-664/r. 680-666-688-720-721-722-
756-786-787-824-819-852-886-916-922/r.
923-927-924-928-931-923-915-926-940-
950-921-964-976-980-982-1029-1047-1049-
1050-1051-1052-1053-1058-1077-1095-
1182-1046-1103-1117-1118-1127-1130-1132-
1130-1165-1176-1182-1186-1198-1199-1210-
1211-1241-1243-797. *Tutti i numeri sono in*

(1) al n. 100 parrocchia sono contrassegnati con
 la lettera n. 11 ed hanno un estimo di iudi
 1831,92. Il fondo bancario ceduto al dito
 in maggio Roccaporena sol. m. 497. Ver.
 Rete lunga pertiene alla parrocchia di
 Roccaporena per ceduta di Vitt. Totino
 La Malfa il prezzo è di etlou 300.308.
 La consegna di detti fondi ha luogo con
 tutti i diritti, gli oneri e le oneris di ed
 essi incantati, autorizza l'ufficio delle
 ipoteche e quelle del catastro a compiu
 le necessarie formalizzazioni e redazione a
 nome delle rispettive Comunanzae
 Agrarie.

(1) Indicare i vari beni di proprietà delle Comunanza (ubi
 carione, confini, superficie, colture, numero di catasto, reddito
 imponibile).

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Comune di Massa Martana prot. n. 0000029 del 02-01-2025 cap. 1 Cl. 1 FSC. 4
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Città dell'Umbria - Provincia di Perugia - Via XX settembre, 1 - 06100 Perugia - Tel. 050/520000 - Fax 050/520001 - E-mail: geraci@cncc.umbria.it

ART. 8.

Sarà compilato un esatto inventario, costituito da apposito registro di consistenza, di tutti i beni mobili e immobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza, come pure di tutti i titoli atti e scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione.

Tale inventario, da inviarsi in copia alla Prefettura, sarà tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente.

Terminate che siano le operazioni di riordinamento degli usi civici sarà provveduto, a cura della Comunanza, all'apposizione dei termini sui confini verificati delle terre in suo possesso e alla redazione quindi, per tutte le terre stesse, di una pianta o tipo col relativo catastino, che saranno conservati negli atti della Comunanza per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 9.

La Comunanza non potrà, senza l'autorizzazione della G.P.A., omologata dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione.

Le variazioni della consistenza della terra della Comunanza dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni o lasciti rispettivamente autorizzati o accettati, oltre che nel registro di consistenza saranno riportate anche sulla pianta o tipo di cui all'art. 8.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Comune di Massa Martana Proct. n. 0000029 del 02-01-2025 Citt. 1 Citt. 1 FSC. 4
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per
l'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

ART. 10.

Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi od altro, dovranno aver luogo con le norme stabilite dalla legge e dal Regolamento sulla contabilità dello Stato.

ART. 11.

Nelle aste, licitazioni e trattative private gli Utenti avranno titolo di preferenza, di fronte agli altri aspiranti, a parità di condizioni.

CAPITOLO III.

Amministrazione

ART. 12.

La Comunanza è retta da un Presidente scelto fra gli Utenti, ed eletto dell'assemblea dei medesimi, e da un Consiglio di Amministrazione composto di quattro membri nominati nel proprio seno dell'Assemblea stessa.

ART. 13.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, in via ordinaria, una volta all'anno nel mese di gennaio; ed in via straordinaria quando il Presidente lo richieda verso un numero di Utenti rappresentanti almeno un terzo degli iscritti lo richieda al Presidente.

Le convocazioni saranno fatte con invito personale e con pubblico avviso da affiggersi 15 giorni prima al-

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

l' albo pretorio della Comunanza e nei luoghi più frequentati della frazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua vece, dal membro più anziano del Consiglio di Amministrazione.

Funge da Segretario il Segretario della Comunanza.

ART. 14.


Le votazioni seguiranno a voto segreto quando sia richiesto dalla maggioranza dell'Assemblea. Negli altri casi esse avranno luogo per appello nominale. I voti saranno depositi in un'urna dagli Utenti su invito del Segretario che procede all'appello nominale.

ART. 15.

Sono di pertinenza dell'Assemblea degli Utenti:

- a) la nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione;
- b) la votazione e l'approvazione dei contributi richiesti dal Comune ai sensi dell'art. 2 ultimo comma;
- c) l'approvazione di eventuali modifiche da proporsi allo Statuto - Regolamento;
- d) l'approvazione del bilancio della Comunanza;
- e) l'approvazione di tutti gli atti di disposizione dei beni della Comunanza proposti dal Consiglio di Amministrazione e che sono da sottoporsi all'autorizzazione ministeriale (art. 12 della legge 16. T. VI. 1927 n. 1766 e art. 41 del rispettivo Regolamento).

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE



1406 3232

Comune di Massa Martana prot. n. 0000029 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 FSC. 4

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Getaci

ABT. 16.

Il Presidente e i Consiglieri, durano in carica 4 anni, ma possono sempre venire riconfermati per uguale periodo di tempo.

Il Consigliere nominato in surroga dura in carica quanto avrebbe durato il consigliere surrogato.

ART. 17.

Il Presidente rappresenta la comunanza, convoca il Consiglio e lo presiede, eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio stesso, stipula i contratti deliberati dal medesimo, vigila per l'osservanza delle norme statuarie e regolamentari da parte degli Utenti e degli affittuari, rappresenta la Comunanza in giudizio, fra gli atti conservativi dei diritti della medesima, assiste agli incanti occorrenti nell'interesse di essa, mantiene i rapporti di collaborazione con le Autorità e con il Comune.

ART. 18.

Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare su tutti gli oggetti che interessino l'amministrazione della Comunanza, analogamente a quanto compete sia alla Giunta che al Consiglio presso le Amministrazioni comunali.

Le relative deliberazioni sono pubblicate in copia per 8 giorni sia all'albo pretorio del Comune che all'albo della Comunanza.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Comune di Massa Martana prot. n. 0000029 del 02-01-2025 cap. 1 Cl. 1 FSC. 4
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

9/36

24

Saranno quindi inviate alla Prefettura per i provvedimenti di esecutività e di approvazione.

Per le convocazioni del Consiglio e per la disciplina delle votazioni si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni della Legge Comunale e Provinciale T. U. 4 Febbraio 1915, n. 148 e del relativo Regolamento.

ART. 19.

L'Associazione avrà un Segretario, un Esattore-tesoriere ed uno o più guardiani. Le rispettive condizioni economiche saranno determinate in sede di pianta organica da approvarsi dalla G.P.A. Le deliberazioni di nomina sono di competenza del Consiglio di amministrazione.

ART. 20.

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio e compila i processi verbali delle deliberazioni. Evade la corrispondenza d'ufficio. Compila i mandati di pagamento e di riscossione. Svolge la contabilità, compila i bilanci e stende i contratti. Tiene gli inventari e la lista degli Utenti continuamente aggiornati. Custodisce l'archivio e le carte d'ufficio. È tenuto ad eseguire tutti gli atti d'ufficio disposti dalle leggi e dalle altre disposizioni in materia.

ART. 21.

L'Esattore-tesoriere da corso agli ordini di riscossione e di pagamento che gli vengono passati con i rela-

NOTE, VARIANTI ED ALLEGATI

tivi mandati. La riscossione delle entrate è a lui affidata. Di regola l'Esattore del Comune è l'Esattore-tesoriere della Comunanza. Deve assumere la riscossione con la stessa misura di aggio stabilita per la riscossione delle imposte comunali e con i diritti e gli obblighi derivanti dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

Il servizio di cassa e tesoreria sarà parimenti affidato di regola allo stesso esattore, verso congruo compenso da determinarsi con apposita deliberazione da sottoporsi alla G.P.A. Il tesoriere terrà, sotto la sua personale responsabilità, constantemente aggiornati i libri di amministrazione e cassa che potranno essere esaminati solo dal Presidente e dai Consiglieri e dal Segretario, dietro loro richiesta e dai funzionari all'upo delegati dalla Prefettura o dall'Autorità Giudiziaria.


ART. 22.

Il Tesoriere deve annualmente rendere il conto della propria gestione nel termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio, e cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare, e deve rispondere dell'inesatto per esatto eccetto i casi di insolvibilità dopo aver esperito gli atti coattivi secondo le norme stabilite per i Comuni.

ART. 23.

Il Presidente ed il Segretario sono responsabili delle carte loro affidate. Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico le persone che le hanno ricevute ne rimangono a loro volta responsabili.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE



ART. 24.

L'Amministratore che intraprendesse a sostenere liti, senza che la necessaria delibera abbia riportata la prescritta approvazione da parte dell'autorità tutoria, è responsabile in proprio delle spese e dei danni che deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa. Così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate, giusta le norme della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

ART. 25.

Per tutti gli altri doveri e responsabilità sia all'Amministratore che al personale, si applicano le disposizioni della legge comunale e provinciale e quelle stabilite dalle vigenti disposizioni legislative per le Amministrazioni comunali.

ART. 26.

Per il più facile conseguimento dei propri scopi per il maggiore e razionale sviluppo e miglioramento del proprio patrimonio, ma soprattutto per la gestione tecnica dei beni collettivi silvo-pastorali, più Comunanze — pur lasciando divise le singole amministrazioni — possono costituirsi in consorzio in base a quanto prevedono il R. D. 30 dicembre 1923, 3267 e successivo regolamento, nonché le altre disposizioni vigenti.

Il Presidente del Consorzio sarà scelto fra i Presidenti degli Enti consorziati e nominato dai predetti con elezione.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Detti consorzi saranno disciplinati da particolare Statuto-Regolamento.

CAPITOLO IV.

Diritti di utenza ed Utenti

ART. 27.

Il diritto di utenza dà la facoltà di poter pascere, legnare, raccogliere la legna morta, fra la frasca per mangime; fra carboniere e fornaci da calce nella proprietà della Comunanza sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti d'uso per i pascoli e delle norme che saranno impartite dell'Autorità Forestale. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale di uso quale è intesa dal codice civile.

ART. 28.


Le colture leguminose foraggere verranno rispettate ed escluse dal pascolo per la durata di anni 3 dall'impianto. Trascorso tale periodo saranno nuovamente assoggettate al diritto di pascipascolo.

ART. 29.

Tutti i beni che per liquidazione di usi civici, per reintegro di occupazioni, per affrancazioni o per qualsiasi altro titolo passeranno alla Comunanza in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, saranno sot-

31

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE



A blank page with horizontal lines for notes, variants, and additions.

toposti, al pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, a regolamento di uso civico ai termini del capo 11 del Regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 osservate le norme dell'art. 62 della legge comunale e provinciale, 3-3-1934 n. 383 e saranno anch'essi amministrati con le norme stabilite dal cap. IV del Regolamento anzì cennato e dalla legge comunale e provinciale, in quanto applicabili.

ART. 30.

Fanno parte della comunanza e ne esercitano i diritti tutti gli abitanti della frazione, e delle frazioni, incluse nel territorio della Comunanza stessa, che vi abbiano residenza stabile da almeno 5 anni e siano regolarmente iscritti nel registro della popolazione della frazione ai sensi degli art. 7 e 32 del Regio Decreto 2 dicembre 1929, n. 2132.

ART. 31.

Sono da considerarsi capi famiglia, da inscriversi nell'albo degli Utenti:

- a) i coniugati e i vedovi con o senza prole;
- b) il tutore dei figli minorenni dell'Utente morto;
- c) il figlio maggiorenne dell'Utente morto, quando provveda al mantenimento dei fratelli minori;
- d) il maggiore di età in genere che dimostri di vivere stabilmente diviso dalla famiglia paterna.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Apr. 30

Il colono acquista l'uso di diritti
d'uragia all'atto del suo ingresso
nella frazione e della consegna delle
colonie, ma non pochi erano insito
nella lista degli coloni se non dopo
qualche anno dal suo ingresso nella
frazione.

App. 31

c) il figlio maggiore qualche giorno dopo, seppure viventi, siano impediti per malattia e per altri compatti di morire.

ART. 32.

Il Presidente della Comunanza tiene costantemente aggiornata la lista degli Utenti nella quale debbono indicarsi: cognome, nome, paternità, professione, data di inscrizione in qualità di Utente, capo famiglia, numero, nome, ed età dei componenti la famiglia.

La lista degli Utenti deve essere visibile presso la sede della comunanza.

ART. 33.

In qualunque epoca dell'anno i frazionisti che si trovino nelle condizioni volute dal precedente art. 30, potranno presentare istanza per essere iscritti quali Utenti. All'istanza dovranno unirsi i documenti necessari comprovanti la esistenza dei requisiti voluti. Di tali istanze sarà tenuto conto, se accolte, fissandone la decorrenza al 1° di gennaio dell'anno successivo.

ART. 34.

Nel mese di novembre il Consiglio procederà alla revisione della lista degli Utenti, cancellando coloro che ne abbiano perduto i requisiti ed iscrivendo coloro che abbiano fatto istanza di iscrizione ed abbiano i requisiti voluti.

ART. 35.

La cancellazione, tranne quella per morte, ed il rigetto dalle domande per nuove iscrizioni, dovranno

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Art. 34 bis

Non perdono il requisito di plauso
quei consigli a moglie che trasferiscono
la propria residenza in altro comune
concedendo fino all'eventuale diritto
nole la propria azienda agricola
mentre la fragilità dei risparmi dei
saveri garantita da un membro della
propria famiglia.

essere deliberate dal Consiglio, previo avviso agli interessati che potranno presentarsi presso la stessa sede della Comunanza per esporre i motivi che credono di addurre per essere mantenuti o iscritti nella lista degli utenti.

ART. 36.

Le decisioni del Consiglio saranno comunicate agli interessati non più tardi del 15 dicembre dello stesso anno. Contro tali decisioni gli interessati, nel caso di reclami potranno ricorrere al Prefetto, non oltre il 31 dicembre. Quando si tratti di reclami contro il diniego del diritto dell'uso civico gli interessati dovranno rivolgersi al competente Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, al quale, a norma dell'art. 29 della legge 1927, n. 1766, spetta di decidere tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione del diritto.

ART. 37.

Entro la prima quindicina di dicembre gli Utenti debbono inoltre presentare denuncia, al Presidente della Comunanza, del bestiame di loro proprietà che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

Il Presidente provvederà alla compilazione del ruolo di riparto in base alle denunce ricevute. Il ruolo sarà sottoposto alla approvazione del Consiglio. La misura della tassa pascolo da imporre sul bestiame sarà determinata di anno in anno dal Consiglio con deliberazione da sottoporsi alla G.P.A.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

CAPITOLO V.
Contravvenzioni

ART. 38.

È proibito senza espressa autorizzazione degli organi forestali competenti compiere le seguenti operazioni:

- a) tagli di qualsiasi genere nei boschi;
- b) disboscamenti e dissodamenti anche nei terreni pascolivi;
- c) conversione dei boschi di alto fusto in cedui composti; semplici, da capitozzo o da sgamollo. È parimenti vietata la conversione dei cedui composti in cedui matricinati e semplici;
- d) asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
- e) introdurre il bestiame, di qualsiasi genere, nei boschi di recente taglio ed in quelli di nuovo impianto o nelle zone di pascolo a riposo;
- f) abbattere fratte, steccionate, muri a secco od altri ripari per qualsiasi motivo;
- g) raccogliere erba, strame, semi od altro nei boschi di recente taglio o di nuovo impianto;
- h) lo strascico di fasci di legna lungo le strade, sentieri e mulattiere.

ART. 39.

L'utente che introducesse nei pascoli bestiame altrui, denunciato come proprio, pagherà a titolo di ammenda lire 200 per ogni capo di bestiame bovino ed equino e

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

40

lire **80** per ogni capo di bestiame minuto, ovino, caprino, suino e sarà ritenuto colpevole di frode ai danni della Comunanza.

ART. 40.

Ai pastori che si introducessero nei boschi è fatto divieto di portare ferri da taglio atti ad abbattere alberi o rami sotto la pena dell'ammenda, ~~di 1-50~~, oltre la perdita del ferro sequestrato, *di un minimo di 150 lire un massimo di 1000-*

ART. 41.

Le contravvenzioni saranno accertate, nelle dovute forme da agenti giurati. Per la procedura contravvenzionale si applicheranno le disposizioni del Capo VI, del Titolo 2, della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, avvertendo che al Sindaco si intende sostituito il Presidente della Comunanza.


ART. 42.

Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente regolamento, i contravventori alle norme che regolano il godimento dei beni collettivi.

ART. 43.

Per tutto quanto non sia specificatamente previsto dal presente statuto-regolamento si farà ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

Le Segnalano



REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di Perugia
Comune di Cascia

STATUTO
DELLA
COMUNANZA AGRARIA
DI
SAN GIORGIO

INDICE

Capo I - Costituzione e scopi

Art. 1 - Costituzione

2 - Scopi

3 - Finalita' sociali

4 - Consorzi

5 - Proventi

6 - Affitto ad utenti

7 - Affitto pascoli esuberanti

8 - Corrispettivo per usi civici

9 - Divieto di ripartire proventi

Capo II — Patrimonio

Art. 10 - Patrimonio

11 — Inventario

12 - Alienazioni

Capo III - Organi della Comunanza Agraria

Art. 13 - Organi della Comunanza Agraria

14 - Assemblea Generale degli Utenti

15 - Compiti dell'Assemblea

16 - Consiglio di Amministrazione

17 - Il Presidente

18 - Vice Presidente

Capo IV - Elezioni

Art. 19 - Elettorato attivo e passivo

20 - Elezione Consiglio di Amministrazione

21 - Modalità elettorali

22 - Insediamento del Consiglio di Amministrazione

23 - Votazioni

Capo V - Amministrazione

Art.24 - Controllo sugli atti

25 - Responsabilità degli amministratori

26 - Segretario

27 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

28 - Deliberazioni

29 - Contenzioso

Capo VI - Finanza e contabilità

An 30 - Bilancio di Previsione

- 31 - Tesoriere
 - 32 - Doveri del Tesoriere
 - 33 - Gestione di bilancio
 - 34 - Fondo di riserva
 - 35 - Avanzo di Amministrazione
 - 36 - Conto consuntivo
 - 37 - Revisori dei Conti
- Capo VII- Diritti di utenza ed utenti
- Art. 38 - Diritti di utenza
 - 39 - Limitazioni
 - 40 - Azione popolare
 - 41 - Estensione della disciplina
 - 42 - Utenti
 - 43 - Lista degli utenti
 - 44 - Denuncia bestiame
 - 45 - Compilazione ruoli tassa pascolo

Capo VIII - Contravvenzioni

- Art. 46 - Operazioni vietate
- 47 - Ammende
- 48 - Accertamento infrazioni
- 49 - Contravventori
- 50-Rinvio

CAPO I - Costituzione e scopi

ART.1

Costituzione

1. La Comunanza Agraria di San Giorgio ha sede nella frazione di San Giorgio in Comune di Cascia. È stata costituita con decreto n.5 del 1938
2. Essa è disciplinata dal presente Statuto Regolamento, con le norme della legge 16 giugno 1927, n.1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nel Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 e nella legge 25.03.1993, n. 81, con le leggi 15 maggio 1997, n. 127 e 16 giugno 1998, n. 191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n. 11 e D.P.R. 24.07.1977, n. 616 e con la legge 30 aprile 1999 n.120 e successive modifiche ed integrazioni.

ART.2

Scopi

1. La Comunanza Agraria di San Giorgio ha lo scopo di:
 - A) curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa che davanti all'Autorità giudiziaria;
 - B) provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscono all'esercizio degli usi civici;
 - C) promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;
 - D) promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;
 - E) amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:
 - a) la gestione;
 - b) il miglioramento del patrimonio;
 - c) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.

ART. 3

Finalità sociali

1. L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

ART. 4

Consorzi

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, la Comunanza Agraria può riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.

2. Detti Consorzi sono regolati da specifico Statuto che deve prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonché la modalità della nomina dei loro membri.

ART. 5

Proventi

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:

- a - dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
- b - dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
- c - dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
- d - dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;
- e - dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
- f - dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
- g - da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

ART. 6

Affitto ad utenti

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente su pagamento di canone annuo che è fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

ART. 7

Affitto pascoli esuberanti

L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art. 1021 del Codice Civile.

ART. 8

Corrispettivo per usi civici

Soltanto nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione è possibile imporre agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutiva a termine di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

ART. 9

Divieto di ripartire i proventi

E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.

CAPO 11 - Patrimonio

ART. 10 Patrimonio

I Il patrimonio della Comunanza Agraria e' quello dell'inventario di cui all'art. 11.

ART. 11 Inventario

1. E' compilato un esatto inventario costituito da apposito Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza Agraria, come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.
2. Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria è tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente.
- 3.Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino sono conservati agli atti della Comunanza Agraria per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 12 Alienazioni

1. La Comunanza Agraria non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente accettati), sono riportate nell'inventario di cui all'art. 11.
2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.
3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti hanno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

CAPO III - Organi della Comunanza Agraria

Art. 13 Organi della Comunanza Agraria

1. Sono Organi della Comunanza Agraria:
A) L'Assemblea Generale degli Utenti;
B) Il Consiglio di Amministrazione;
C) Il Presidente.
2. Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

Art. 14 Assemblea Generale degli Utenti

1. L'Assemblea e' composta da tutti gli utenti così come individuati dall'art. 42.

2. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.
3. Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di Amministrazione, con proposta del Presidente, o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.
4. La convocazione è effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.
5. La convocazione può essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi più appropriati e nel medesimo termine.
6. Per la validità delle sedute dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.
7. La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
8. All'apertura dei lavori dell'Assemblea si deve procedere alla elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.
9. I nominativi dei presenti devono risultare dai verbali delle sedute.

Art. 15

Compiti dell'Assemblea

1. Sono di pertinenza dell'Assemblea:

- l'elezione del Presidente;
- l'elezione del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art. 21;
- l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni;
- l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo;
- tutti gli atti di disposizione dei beni immobili;
- la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie;
- le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di più esercizi;
- l'assunzione di prestiti;
- la nomina dei revisori dei conti;
- la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
- l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.

Art. 16

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione e' composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica cinque anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.

2. La dichiarazione di decadenza è fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale.

3. Al Consiglio di Amministrazione spetta di:

- eleggere nel proprio seno il Vice Presidente;
- deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, escluse quelle che attengono alla competenza della Assemblea Generale degli Utenti;
- proporre all'assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- nominare il Segretario dell'Ente.

Art. 17

Il Presidente

1. Spetta al Presidente:

- rappresentare legalmente l'Ente;
- convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendo gli ordini del giorno e presiedendo le rispettive adunanze;
- dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
- rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
- vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari.
- la facoltà di delegare una o più funzioni specifiche a favore di un membro del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18

Vice Presidente

1. Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO IV - Elezioni

Art. 19

Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini - iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del territorio dell'Ente - così come individuati dall'art. 42. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:

- di chi non è in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
- degli stipendiati e dei salarzi dell'Ente;
- di coloro che hanno liti con l'Ente.

2. Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art. 2 della Legge 23 aprile 1981, n. 154, e successive modificazioni, circa i casi di ineleggibilità.

Art. 20

Elezione del Consiglio di Amministrazione

1. Quarantacinque giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni.

In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:

- a) indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;
- b) costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:
 - Presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione della Regione;
 - tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti;
 - segretario, di norma il Segretario dell'Ente.

Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.

Nell'atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di Amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio.

- e) aggiornare la lista degli utenti;
- d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
- e) dare ampia pubblicità con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione - sulla data modalità elettorali e sulle;
- f) recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonché della seconda eventuale votazione di cui rispettivamente al 1° ed all'9° comma del successivo art. 21.

Art. 21

Modalità Elettorali

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge possibilmente di domenica e si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato tenendo conto, in quanto applicabile, della Legge 25.03.1993 n. 81.

2. Le candidature, distinte per la carica di Presidente e per quella di Consigliere, devono essere presentate al Segretario dell'Ente (o ad altra persona indicata dal Consiglio di Amministrazione uscente) non oltre il 15° giorno antecedente quello delle elezioni. Esse devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai consiglieri da eleggere.

3. Qualora il numero dei candidati a Consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, la votazione avviene fra tutti gli iscritti alla lista degli Utenti.

4. Ciascun elettore ha diritto di votare per il Presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.

5. Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

6. A parità di voti, viene eletto il maggiore di età.

7. In mancanza di liste concorrenti, la votazione avviene sulla lista degli utenti utilizzando una scheda nella quale sono distintamente indicati gli spazi per la carica di presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'elettore può esprimere al massimo tre preferenze per la carica di consigliere.

8. Si intendono eletti il Presidente e i primi quattro candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi, purché il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti. L'elezione è nulla qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri.

9. Nell'eventualità in cui non sia raggiunto il 50% dei votanti, si procede ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione è valida se ad essa partecipa almeno il 20% degli elettori.

10. Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.

11. Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'Ufficio elettorale, presieduto dal suo Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

Art. 22

Insediamento del Consiglio di Amministrazione.

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice Presidente.

Art. 23

Votazioni

1. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

CAPO V - Amministrazione

ART. 24

Controllo sugli atti

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Generale degli Utenti sono pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente o a quello del Comune e assoggettate al riscontro di legittimità - nei casi e nei termini previsti dalle vigenti norme di legge - da effettuarsi dai competenti organi.
2. L'invio delle deliberazioni per il controllo di legittimità deve essere effettuato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui alle vigenti norme di Legge.
3. L'atto diventa esecutivo dopo il riscontro positivo del controllo di legittimità, salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali, se richiesti da specifiche norme di legge.

Art. 25

Responsabilità degli Amministratori

1. Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni dell'art. 58 della legge 8.6.1990, n. 142 e successive modificazioni.

Art. 26

Segretario

1. L'Amministrazione ha di norma un Segretario le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.
2. Il Segretario e' nominato per chiamata, dal Consiglio di Amministrazione.
3. La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.
4. Il compenso spettante e' determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.
5. Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di Amministrazione a questi non spetta alcun compenso.
6. Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e deve provvedere:
 - alla tenuta della contabilità (Bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
 - al disbrigo della corrispondenza;
 - alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;
 - alla compilazione dei ruoli;
 - alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente Statuto;
 - alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;
 - alla esecuzione degli atti di ufficio.

ART. 27

Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

- Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del Bilancio di previsione del Conto consuntivo o per grave pregiudizio apportato all'Ente.
- In tal caso l'Amministrazione e' affidata ad un Commissario Regionale, cui, fra l'altro, spetta il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

ART. 28

Deliberazioni

- I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
- Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario.
- In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti. Le delibere delle Comunanze Agrarie in analogia agli atti dei Comuni sono soggette al controllo preventivo di legittimità nelle materie e con le modalità previste all'art.17 comma 33 e seguenti della legge n.127/97.
- E' concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

ART. 29

Contenzioso

- L'Amministratore che intraprenda liti senza la preventiva deliberazione e' responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa; così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate.

CAPO VI - Finanza e contabilità

ART. 30

Bilancio di Previsione

- Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro il 31 ottobre, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.
- Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.
- E' fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.
- Il Segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.
- Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 31

Tesoriere

- L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.
- Il tesoriere tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilità, i libri di amministrazione e cassa.

ART. 32

Doveri del Tesoriere

1. Il Tesoriere, annualmente, rende il conto della gestione delle Comunanze nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i Comuni.

ART. 33

Gestione di Bilancio

1. E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:

- il giornale cronologico di cassa;
- il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi passivi;
- il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
- il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

ART. 34

Fondo di riserva

Il fondo di riserva e' costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed e' destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

ART. 35

Avanzo di amministrazione

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge

2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati - previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione - per scopi sociali, ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.

ART. 36

Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo annuale e' deliberato dalla Assemblea degli Utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.

2. Al conto consuntivo e' allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

ART. 37

Revisori dei conti

1. I revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dalla Assemblea Generale degli Utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati, scelti possibilmente fra gli utenti.
2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, né coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.
3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII - Diritti di utenza ed utenti

ART. 38

Diritti di utenza

1. Il diritto di utenza dà facoltà di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale è intesa dal Codice Civile e/o dalle consuetudini locali.
2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli Utenti.

ART. 39

Limitazioni

1. Le colture leguminose e foraggere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.
2. Il proprietario può chiedere il cambio di destinazione d'uso temporaneo per ulteriori anni tre previo versamento di un congruo corrispettivo alla Comunanza da determinarsi sulla base di parametri stabiliti con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli Utenti.

ART. 40

Azione Popolare

1. Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano alla Comunanza Agraria in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.
2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

ART. 41

Estensione della disciplina

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano alla Comunanza Agraria in esecuzione della Legge 16.6.1927, n. 1766 sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del Regolamento approvato con R.D. 26.2.1928, n. 332 e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Statuto.

ART. 42

Utenti

1. Sono da considerarsi utenti, ai fini dell' art. 38, i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente da almeno un anno rappresentati da:
 - l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato purché maggiorenne e componente della famiglia stessa;
 - il tutore dei figli minorenni dell'utente deceduto.
2. Il nucleo familiare e' quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L. 19.5.1975, n. 151).
3. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i necessari requisiti.

ART. 43

Lista degli utenti

1. La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.
2. Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazioni effettuate.
3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

ART. 44

Denuncia del bestiame

1. Entro la prima quindicina di febbraio gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

ART. 45

Compilazione ruoli tassa pascolo

1. Il presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione. Qualora lo ritenga opportuno la Comunanza Agraria può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi - bestiame da immettersi nel pascolo comune di proprietà dell'Ente.
2. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestiame da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti e da quelle che hanno una proprietà trascurabile.
3. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

CAPO VIII- Contravvenzioni

ART. 46

Operazioni vietate

1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:
 - taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
 - disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
 - conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
 - asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
 - introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
 - abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, quale che ne sia il motivo;
 - raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
 - portare a strascico fasci di legna lungo le strade.
2. E' vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e asportato dai campi.

ART. 47

Ammende

1. La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 48

Accertamento infrazioni

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

ART. 49

Contravventori

1. Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice Penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Statuto i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

ART.50

Rinvio

- I. Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Statuto composto da cinquanta articoli, si fa ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

Il presente Statuto e' stato adottato dall' Assemblea Generale degli Utenti con deliberazione n.3 del 09/06/2012.

Prot. N.

(22)

COMUNE DI CASCIA
CONSORZIO COMUNANZE AGRARIE
Comunanza Agraria di **S. TRINITA**

ESTRATTO
di
DELIBERAZIONE
dell'Assemblea
degli Utenti

Data **17.2.1957**

Atto N. **3**

OGGETTO

**APPROVAZIONE DELLO
STATUTO-REGOLAMENTO
DELLA COMUNANZA.**

ADUNANZA del **17 FEBBRAIO 1957** in **SECONDA** convocazione

DELIBERAZIONE
dell'Assemblea Generale degli Utenti

L'anno mille novemila **cinquantasette**
diciassette addì **sette** del mese di **febbraio**

nell'aula della Comunanza:

Premesso che con lettera d'invito in data **8 febbraio 1957**

N. **XX** notificata nei modi e nelle forme di legge è stata convocata l'Assemblea degli Utenti della Comunanza Agraria per la data odierna, alle ore **17**, onde trattare gli oggetti all'ordine del giorno.

Assiste il sottoscritto Segretario dell'Ente, incaricato della redazione del verbale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti N. **7** Utenti su **7** Utenti in carica.

INTERVENUTI



NON INTERVENUTI



Il numero degli Utenti è legale, a norma della Legge Comunale e Provinciale vigente.

Sono designati a verificare l'esito delle votazioni i Sigg. Utenti

La seduta è **pubblica.**

Si perte a conoscenza degli Utenti che è necessario procedere all'approvazione del nuovo Statuto-regolamento dell'ente, uniformandosi a quello tipo approntato per le Comunanza Agrarie della Provincia di Perugia;

L'ASSEMBLEA DEGLI UTENTI

Sentita la relazione e udita la lettura dei singoli articoli componenti il Regolamento;

Dopo breve discussione alla quale intervengono gli Utenti e apportate le variazioni e le aggiunte del caso;

Con voti unanimi, espressi nei modi di legge:

B E L I B E R A

di approvare e adottare per la Comunanza Agraria di S. Trinita il seguente Statuto-regolamento:

CAPITOLO I.

Costituzione e scopi

Art. 1

La Comunanza Agraria di S. Trinita ha sede in frazione di S. Trinita del Comune di Cascia/

è stata costituita con atto del Commissario Reale in data 26. gennaio 1929, n. 136

Essa si governa col presente Statuto e con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del Regolamento relativo di cui al R.D. 26 novembre 1928, n. 332; nonché colli vigenti disposizioni - in quanto applicabili - della legge comunale e provinciale e relative regolamenti.

Art. 2

La Comunanza ha per scopo:

- a) di curare gli interessi della collettività degli Utenti, dei quali assume la rappresentanza legale, così davanti all'Autorità amministrativa, come davanti all'Autorità giudiziaria;
- b) di provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, al godimento diretto ed indiretto di esso e alla tutela dei diritti della popolazione per quanto si riferisce all'esercizio degli usi civici;
- c) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei boschi e il loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo un piano economico studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;
- d) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei pascoli e del loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il regolamento d'uso studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;
- e) di amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite a provvedere alle spese:
 1. per l'amministrazione;
 2. per il miglioramento del patrimonio;
 3. per lo svolgimento di tutte le iniziative che mirano ad incrementare l'economia montana della zona.

Su richiesta del Comune, l'Assemblea degli Utenti della Comunanza può deliberare, a maggioranza assoluta di voti, dei contributi a favore di esso, purché siano esclusivamente destinati a coprire a spese inerenti a servizi pubblici e ad opere permanenti d'interesse generale della frazione ove ha sede la Comunanza.

Art. 3

I mezzi per provvedere ai bisogni della Comunanza si ricavano dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio

degli usi civici; dai preventi ricavati dalla concessione temporanea in utenza, a turno fra gli Utenti, dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, ovvero prima della quotizzazione degli stessi, dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione, dalle tasse di legnatico, pascolo, ecc., a carico degli Utenti, dalla tassa sul bestiame elevate oltre il numero indicate dal regolamento d'uso, dall'affitto del cosiddetto "passo" delle masserie dall'affitto della cosiddetta "erba morta" e da qualsiasi altra fonte di entrata non prevista.

Art.4

L'affitto dei pascoli, come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente, si potrà effettuare previa deliberazione da approvarsi il primo dalla Prefettura, la seconda dalla G.P.A., soltanto nel caso che i medesimi sopravvansino ai bisogni essenziali degli Utenti, dopo assicurate cioè a ciascuno di questi, l'esercizio dei diritti di uso civico contenuti nei limiti stabiliti dal G.C.

Art.5

Nel solo caso in cui le rendite non fossero sufficienti per sopperire al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione e sorveglianza si imporrà agli Utenti, in via del tutto eccezionale, e con provvedimento da sottoporsi all'approvazione della G.P.A., un corrispettivo per l'esercizio degli usi civici consentiti.

Art.6

È assolutamente vietata la divisione fra gli Utenti del ricavato delle rendite predette come di qualsiasi economia dell'azienda.

CAPITOLO II. Patrimonio

Art.7

Il patrimonio della Comunanza è costituito dai seguenti beni mobili ed immobili:

Appannamenti di terreni seminativi, pascolivi, sassosi prativi e boschivi edui posti in vocabole La Pacigna, Le Castellane, Pessa lunga, S. Trinita, S. Lucia, Puta, Funiciglio, La Cucula, Fontanella, Composole, Pessole, Giuffetto, Vallone, Cesale Berardelli, Selva Rossa, Aiola, Pessa Matina, Fente delle Cesce, Cesa Marchigiana, Carpometà e distinti con il Foglio n.73 particelle n.226-300; Foglio n.95 particelle n.10-342; Foglio n.96 particelle n.97-106-143-144-174-206-207-213-271-272-281; Foglio n.97 particelle n.160-220; Foglio n.99 particelle n.26-44-51-79-91-94; Foglio n.100 particelle n.5-6-32-43-44-56-68-69-74-75-98-100, della superficie complessiva di ettari 54.47.90, un Reddito Dominicale di L. 1732.37 e un Reddito agrario di L. 210.97.

Art.8

Sarà compilato un esatto inventario, costituito da apposito Registro di consistenza, di tutti i beni mobili e immobili di domini collettivi appartenenti alla Comunanza, come pure di tutti i titoli atti e scritturi che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione.

Tale inventario, da inviarsi in copia alla Prefettura, sarà tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente.

Terminate che siano le operazioni di riordinamento degli usi

degli usi civici; dai preventi ricavati dalla concessione temporanea in utenza, a turno fra gli Utenti, dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, ovvero prima della quotizzazione degli stessi, dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione, dalle tasse di legnatico, pascole, ecc., a carico degli Utenti, dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso, dall'affitto del cosiddetto "passo" delle masserie dall'affitto della cosiddetta "erba morta" e da qualiasi altra fonte di entrata non prevista

Art.4

L'affitto dei pascoli, come pure la vendita dei tagli dei boschi dell'Ente, si potrà effettuare previa deliberazione da approvarsi il primo dalla Prefettura, la seconda dalla G.P.A., soltanto nel caso che i medesimi sopravanzino ai bisogni essenziali degli Utenti, dopo assicurate cioè a ciascuno di questi, l'esercizio dei diritti di uso civico contenuti nei limiti stabiliti dal C.C.

Art.5

Nel solo caso in cui le rendite non fossero sufficienti per sopravvivere al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione e sorveglianza si imporrà agli Utenti, in via del tutto eccezionale, e con provvedimento da sottoporsi all'approvazione della G.P.A., un corrispettivo per l'esercizio degli usi civici consentiti.

Art.6

È assolutamente vietata la divisione fra gli Utenti del ricavato delle rendite predette come di qualsiasi economia dell'azienda.

CAPITOLO II. Patrimonio

Art.7

Il patrimonio della Comunanza è costituito dai seguenti beni mobili ed immobili:

Appannamenti di terreni seminativi, pascolivi, sassosi prativi e boschivi ed cui posti in vocabolo La Pacigna, Le Castellane, Pesna lunga, S. Trinita, S. Lucia, Pute, Funiciglio, La Cucula, Fontanella, Caspolle, Pessole, Giuffetto, Vallone, Casale Berardelli, Selva Rosa, Aiola, Pesna Matina, Ponte delle Cesce, Cesa Marchigiana, Carpeneta e distinti con il Foglio n.73 particelle n.226-300; Foglio n.95 particelle n.10-342; Foglio n.96 particelle n.97-106-143-144-174-206-207-213-271-272-281; Foglio n.97 particelle n.160-220; Foglio n.99 particelle n.26-44-61-79-91-94; Foglio n.100 particelle n.5-6-32-43-44-56-68-69-74-75-98-100, della superficie complessiva di ettari 54.47.90, un Reddito Dominicale di L. 1732.37 e un Reddito agrario di L. 210.97.

Art.8

Sarà compilato un canto inventario, costituito da apposito Registro di consistenza, di tutti i beni mobili e immobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza, come pure di tutti i titoli atti e scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione.

Tale inventario, da inviarsi in copia alla Prefettura, sarà tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente.

Terminate che siano le operazioni di riordinamento degli usi

della Comunanza propositi dal Consiglio d'amministrazione sono da sottoporsi all'autorizzazione ministeriale (art. 12 della legge 16, T. VI, 1927 n. 1766 e art. 41 del rispettivo Regolamento).

Art. 16

Il Presidente e i Consiglieri, durano in carica 4 anni, ma possono essere venire riconfermati per uguale periodo di tempo.
Il Consigliere nominato in surroga dura in carica quando avrebbe durato il Consigliere surrogato.

Art. 17

Il Presidente rappresenta la Comunanza, convoca il Consiglio e le presiede, eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio stesso, stipula i contratti di libera, i del medesimo, vigila per l'observanza delle norme statutarie e regolamentari da parte degli Utenti e dagli affittuari, rappresenta la Comunanza in giudizio, fa gli atti consuetivi dei diritti della medesima, assiste agli incanti occorrenti nell'interesse di essa, mantiene i rapporti di collaborazione con le Autorità e con il Comune.

Art. 18

Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare su tutti gli oggetti che interessano l'amministrazione della Comunanza, analogamente a quanto compete sia alla Giunta che al Consiglio presso le Amministrazioni comunali.

Le relative deliberazioni sono pubblicate in copia per 8 giorni sia all'albo pretorio del Comune che all'albo della Comunanza.

Saranno quindi inviate alla Prefettura per i provvedimenti di esecutività e di approvazione.

Per le convocazioni del Consiglio e per la disciplina delle votazioni si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge comunale e provinciale T.U. 4 febbraio 1915, n. 148 e del relative Regolamento.

Art. 19

L'Associazione avrà un Segretario, un fattore-tesoriere ed uno o più guardiani. Le rispettive condizioni economiche saranno determinate in sede di pianta organica da ap. roversi dalla S.P.A. Le deliberazioni di nomina sono di competenza del Consiglio d'amministrazione.

Art. 20

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio e compila i protocolli verbali delle deliberazioni. Nuda la corrispondenza d'ufficio. Compila i mandati di pagamento e di riscossione? Svolge la contabilità, compila i bilanci e stende i contratti? Tieni gli inventari e la lista degli Utenti continuamente aggiornati? Custodisce l'archivio e le carte d'ufficio. E' tenuto ad eseguire tutti gli atti d'ufficio disposti dalle leggi e dalle altre disposizioni in materia.

Art. 21

L'Fattore-tesoriere da corso agli ordini di riscossione e di pagamento che gli vengono passati con i relativi mandati? La riscossione delle entrate è a lui affidata. Di regola l'Fattore del Comune è l'Fattore-tesoriere della Comunanza. Deve assumere la riscossione con la stessa misura di agio stabilita per la riscossione delle imposte comunali e con i diritti e gli obblighi derivanti dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

Il servizio di carico e tesoreria sarà parimenti affidato di regola allo stesso fattore, verso congruo compenso da determinarsi

della Comunanza proposti dal Consiglio e sono da sottoporsi all'autorizzazione ministeriale (art. 12 della legge 16, T. VI, 1927 n. 1766 e art. 41 del rispettivo Regolamento).

Art. 16

Il Presidente e i Consiglieri durano in carica 4 anni, ma possono sempre venire riconfermati per uguale periodo di tempo.
Il Consigliere nominato in surrogata dura in carica quando avrebbe durato il Consigliere surrogato.

Art. 17

Il Presidente rappresenta la Comunanza, convoca il Consiglio e le presiede, eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio stesso, stipula i contratti deliberati dal medesimo, vigila per l'observanza delle norme statutarie e regolamentari da parte degli Utenti e dagli affittuari, rappresenta la Comunanza in giudizio, fa gli atti consuetivi dei diritti della medesima, assiste agli incanti occorrenti nell'interesse di essa, mantiene i rapporti di collaborazione con le Autorità e con il Comune.

Art. 18

Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare su tutti gli oggetti che interessino l'amministrazione della Comunanza, analogamente a quanto compete sia alla Giunta che al Consiglio presso le Amministrazioni comunali.

Le relative deliberazioni sono pubblicate in copia per 6 giorni sia all'albo pretorio del Comune che all'albo della Comunanza.

Saranno quindi inviate alla Prefettura per i provvedimenti di esecutività e di approvazione.

Per le convocazioni del Consiglio e per la disciplina delle votazioni si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge comunale e provinciale T.U. 4 febbraio 1915, n. 143 e del relativo Regolamento.

Art. 19

L'Associazione avrà un Segretario, un fattore-tesoriere ed uno o più guardiani. Le rispettive condizioni economiche saranno determinate in sede di pianta organica da appurarsi dalla G.P.A. Le deliberazioni di nomina sono di competenza del Consiglio d'amministrazione.

Art. 20

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio e compila i processi verbali delle deliberazioni. Evade la corrispondenza d'ufficio. Compila i mandati di pagamento e di riscossione. Svolge la contabilità, compila i bilanci e stende i contratti. Tiene gli inventari e la lista degli Utenti continuamente aggiornati. Custodisce l'archivio e le carte d'ufficio. E' tenuto ad eseguire tutti gli atti d'ufficio disposti dalle leggi e dalle altre disposizioni in materia.

Art. 21

Lo fattore-tesoriere da corso agli ordini di riscossione e di pagamento che gli vengono passati con i relativi mandati. La riscossione delle entrate è a lui affidata. Di regola l'Esattore del Comune è l'Esattore-tesoriere della Comunanza. Deve assumere la riscossione con la stessa misura di agio stabilità per la riscossione delle imposte comunali e con i diritti e gli obblighi derivanti dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

Il servizio di carico e tesoreria sarà parimenti affidato di regola allo stesso esattore, verso congrue compense da determinarsi.

Art.28

Le colture leguminose foraggere verranno rispettate ed escluse dal pascolo per la durata di anni 3 dall'impianto. T,ascorse tante periodi saranno nuovamente assoggettate al diritto di pascolare.

Art.29

Tutti i beni che per liquidazione di uni civici, per reintegro di occupazioni, per affrancazioni o per qualsiasi altro titolo passeranno alla Comunanza in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, saranno sottoposti, al pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, a regolamento di uso civico ai termini del capo II del Regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1926, n. 332 conservate le norme dell'art. 62 dalla legge comunale e provinciale, n. 3. 1934 n. 383 e saranno anch'essi amministrati con le norme stabilite dal capo IV. del Regolamento anzì cennato e dalla legge comunale e provinciale, in quanto applicabili.

Art.30

È una parte della Comunanza e ne esercitano i diritti tutti gli abitanti della frazione, e delle frazioni, incluse nel territorio della Comunanza stessa, che vi abbiano residenza stabile da almeno 3 anni e siano regolarmente iscritti nel registro della popolazione della frazione ai sensi degli artt. 2 e 32 del R.D. 2 dicembre 1929, n. 2132.

Art.31

Sono da considerarsi capi famiglia, da inserirsi nell'albo degli Utenti:

- a) i coniugati e i vedovi con e senza prole;
- b) il tutore dei figli minorenni dell'Utente morto;
- c) il figlio maggiorenne dell'Utente morto, quando provveda al mantenimento dei fratelli minori;
- d) il maggiore di età in genere che dimostri di vivere stabilmente diviso dalla famiglia paterna.

Art.32

Il Presidente della Comunanza tiene costantemente aggiornata la lista degli Utenti nella quale debbono indicarsi cognome, nome, paternità, professione, data di inscrizione in qualità di Utente, capo famiglia, numero, nome, ed età dei componenti la famiglia.

La lista degli Utenti deve essere visibile presso la sede della Comunanza.

Art.33

In qualunque epoca dell'anno i frazionisti che si trovino nelle condizioni volute dal precedente art. 30, potranno presentare istanza per essere iscritti quali Utenti. All'istanza dovranno unirsi i documenti necessari comprovanti la esistenza dei requisiti voluti. Di tali istanze sarà tenuto conto, se accolte, fissandone la decorrenza al 1° di gennaio dell'anno successivo.

Art.34

Nel mese di novembre il Consiglio procederà alla revisione della lista degli Utenti, cancellando coloro che ne abbiano perduto i requisiti ed iscrivendo coloro che abbiano fatto istanza di iscrizione ed abbiano i requisiti voluti.

Art.34 bis

Non perdono il requisito di Utente quei capi famiglia che transieranno in altro Comune conservando però

Art. 28
Le colture leguminose foraggere verranno rispettate ed escluse dal pascolo per la durata di anni 3 dall'impianto. T,ascorse tali periodi saranno nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

Art. 29

Tutti i beni che per liquidazione di uni civici, per reintegro di occupazioni, per affrancazioni o per qualsiasi altro titolo passeranno alla Comunanza in esecuzione della legge 16 giugno 1937, n. 1766, saranno sottoposti, al pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, a regolamento di uso civico ai termini del capo II del Regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1926, n. 332 conservate le norme dell'art. 62 della legge comunale e provinciale, 5.3.1934 n. 383 e saranno anch'essi amministrati con le norme stabilite dal capo IV. del Regolamento unzi cennato e della legge comunale e provinciale, in quanto applicabili.

Art. 30

È una parte della Comunanza e ne esercitano i diritti tutti gli abitanti della frazione, e delle frazioni, incluse nel territorio della Comunanza stessa, che vi abbiano residenza stabile da almeno 3 anni e siano regolarmente iscritti nel registro della popolazione della frazione ai sensi degli artt. 2 e 32 del R.D. 2 dicembre 1929, n. 2132.

Art. 31

Sono da considerarsi capi famiglia, da inserirsi nell'albo degli Utenti:

- a) i coniugati e i vedovi con e senza prele;
- b) il tutore dei figli minorenni dell'Utente morto;
- c) il figlio maggiorenne dell'Utente morto, quando provveda al mantenimento dei fratelli minori;
- d) il maggiore di età in genere che dimostri di vivere stabilmente diviso dalla famiglia paterna.

Art. 32

Il Presidente della Comunanza tiene costantemente aggiornata la lista degli Utenti nella quale debbono indicarsi cognome, nome, paternità, professione, data di inscrizione in qualità di Utente, capo famiglia, numero, nome, ed età dei componenti la famiglia.

La lista degli Utenti deve essere visibile presso la sede della Comunanza.

Art. 33

In qualunque epoca dell'anno i fruzionisti che si trovino nelle condizioni volute dal precedente art. 30, potranno presentare istanza per essere iscritti quali Utenti. All'istanza dovranno unirsi i documenti necessari dimostranti la esistenza dei requisiti voluti. Di tali istanze sarà tenuto conto, se accolte, fissandone la decorrenza al 1° di gennaio dell'anno successivo.

Art. 34

Nel mese di novembre il Consiglio procederà alla revisione della lista degli Utenti, cancellando coloro che ne abbiano perduto i requisiti ed iscrivendo coloro che abbiano fatto istanza di iscrizione ed abbiano i requisiti voluti.

Art. 34 bis

Non perdono il requisito di Utente quei capi famiglia che transierano in altro Comune, conservando però

bestiame minuto, ovino, caprino, suino e sarà ritenuto colpevole
di frode ai danni del a Comunanza.

Art.40

Ai pastori che si introdussero nei boschi è fatto divieto di
portare ferri da taglio atti ad abbattere alberi e rami sotto la
pena dell'amenda di L. 10000, oltre la perdita del ferro seque-
strato.

Art.41

Le contravvenzioni saranno accertate, nelle dovute forme da agen-
ti giurati? Per la procedura contravvenzionale si applicheranno
le disposizioni del Capo VI. del Titolo 2. della legge comunale
e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, avvertendo
che la Sindaco si intende sostituito il Presidente della Comu-
nanza.

Art.42

Saranno soggetti alle penne di polizia sancite dal Codice Penale,
dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestale
e dal presente regolamento, i contravventori alle norme che re-
golano il godimento dei beni collettivi.

Art.43

Per tutto quanto non sia specificatamente previsto dal presente
statuto-regolamento si farà ricorso alle norme delle leggi e re-
golamenti generali e speciali in quanto applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente P. Marsili Benedetto

Il Segretario P. A. De Angelis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione
venne pubblicata e affissa all'albo pretorio della Comunanza

il giorno 30 giugno 1957, festive

e che pendente l'affissione non pervennero reclami a quest'ufficio.

Cascia li 2 luglio 1957

Il Segretario P. A. De Angelis

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Cascia li 2 luglio 1957

Visto: Il Presidente

Marsili Benedetto



Il Segretario

285

S. TRINITA

5 luglio 1957

Approvazione dello Statuto -regolamento della Comunanza.

Alla Prefettura di

PERUGIA

Si rimette, per i provvedimenti di competenza, copia della deliberazione, in data 17 febbraio 1957 n.3 , relativa all'oggetto.

Il Presidente

CONSORZIO COMUNANZE AGRARIE

Comunanza Agraria di SERVIGLIO E COLLE E S. STEFANO

E STRATTO
DI
DELIBERAZIONE
dell'Assemblea
degli Utenti

Data 5.10.1957

Atto N. 2

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLO
STATUTO-REGOLAMENTO
DELLA COMUNANZA.

ADUNANZA del 5 OTTOBRE 1957 in SECONDA convocazione

DELIBERAZIONE dell'Assemblea Generale degli Utenti



L'anno mille novemila cento cinquantasette

addì cinque del mese di ottobre
nell'aula della Comunanza;

Premesso che con lettera d'invito in data 26.9.1957


N. 429 notificata nei modi e nelle forme di legge è stata convocata l'Assemblea degli Utenti della Comunanza Agraria per la data odierna, alle ore 20, onde trattare gli oggetti all'ordine del giorno.

Assiste il sottoscritto Segretario dell'Ente, incaricato della redazione del verbale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti N. 5 Utenti su 8 Utenti in carica.

INTERVENUTI

NON INTERVENUTI



Il numero degli Utenti è legale, a norma della Legge Comunale e Provinciale vigente.

Sono designati a verificare l'esito delle votazioni i Sigg. Utenti

La seduta è pubblica.

si porta a conoscenza degli Utenti che è necessario procedere all'approvazione del Nuovo Statuto-regolamento dell'Ente, uniformandosi a quello tipo approntato per le Comunanze Agrarie della Provincia di Perugia;

L'ASSEMBLEA DEGLI UTENTI

Sentita la relazione e udita la lettura dei singoli articoli componenti il Regolamento;

Dopo breve discussione alla quale intervengono gli Utenti e apportate le variazioni e le aggiunte del caso;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge:

D E L I B E R A

di approvare e adottare per la Comunanza Agraria di Serviglio e Colle S.Stefano il seguente Statuto-regolamento:

CAPITOLO I.

Costituzione e scopi

Art.1

La Comunanza Agraria di Serviglio e Colle S.Stefano ha sede in frazione di Serviflio e Colle S.Stefano del Comune di Gascia.

È stata costituita con atto del Commissario Reale in data 26.1.1919 n.136.

Essa si governa con il presente Statuto e con le norme della legge 16 giugno 1927, n.1766 e del Regolamento relativo di cui al R.D. 26 novembre 1928, n.332; nonché colle vigenti disposizioni - in quanto applicabili - della legge Comunale e Provinciale e relativo regolamento.

Art.2

La Comunanza ha per scopo:

a) di curare gli interessi della collettività degli Utenti, dei quali assume la rappresentanza legale, così davanti all'Autorità amministrativa, come davanti all'Autorità giudiziaria;

b) di provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, al godimento diretto ed indiretto di esso e alla tutela dei diritti della popolazione per quanto si riferisce all'esercizio degli usi civici;

c) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei boschi e il loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo un piano economico studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;

d) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei pascoli e del loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il regolamento d'uso studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;

e) di amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite a provvedere alle spese;

1. per l'amministrazione;

2. per il miglioramento del patrimonio;

3. per lo svolgimento di tutte le iniziative che mirano ad incrementare l'economia montana della zona.

Su richiesta del Comune, l'Assemblea degli Utenti della Comunanza può deliberare, a maggioranza assoluta di voti, dei contributi a favore di esso, purché siano esclusivamente destinati a sopperire a spese inerenti a servizi pubblici o ad opere permanenti d'interesse generale della frazione ove ha sede la Comunanza.

Art.3

I mezzi per provvedere ai bisogni della Comunanza si ricavano dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio

degli usi civici; dai proventi ricavati dalla concessione temporanea in utenza, a turno fra gli Utenti, dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, ovvero prima della quotizzazione degli stessi, dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione, dalle tasse di legnatico, pascolo, ecc., a carico degli Utenti, dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal Regolamento d'uso, dall'affitto del cosiddetto "passo" delle masserie dall'affitto della cosiddetta "erba morta" e da qualsiasi altra fonte di entrata non prevista.

Art.4

L'affitto dei pascoli, come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente, si potrà effettuare previa deliberazione da approvarsi il primo dalla Prefettura, la seconda dalla G.P.A., soltanto nel caso che i medesimi sopravanzino ai bisogni essenziali degli Utenti, dopo assicurato cioè, a ciascuno di questi, l'esercizio dei diritti di uso civico contenuti nei limiti stabiliti dal C.C.

Art.5

Nel solo caso in cui le rendite non fossero sufficienti per sopperire al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione e sorveglianza si imporrà agli Utenti, in via del tutto eccezionale, e con provvedimento da sottoporsi all'approvazione della G.P.A., un corrispettivo per l'esercizio degli usi civici consentiti.

Art.6

E' assolutamente vietata la divisione fra gli Utenti del ricavato delle rendite predette come di qualsiasi economia dell'azienda.

CAPITOLO II.

Patrimonio

Art.7

Il patrimonio della Comunanza è costituito dai seguenti beni mobili ed immobili: Appesamenti di terreno seminativo, pascolivi, sassosi, pietrifici e boschivi cedui, posti in vocabolo Maleago, Colle S. Stefano, Serviglio, Pobbio, Le Pacigna, Vezzano, Savionni, Statura, Gli Scogli, Collacchiaro, Pacigno di Piubbio, Fontanella, Piubbio, La Fossa, Beata Rita, Pianette, Cappellaro, Fiumiciglio, Limiti Grossi; distinti con i fogli n.73 che comprende le particelle n.33-106-107-126-169-192-214-244-245; Foglio n.76 particelle n.76-80-81; Foglio n.94 particelle n.52-55-61-67-71-85-118-119-125-126-128-129-130-141-142-143-147-148-158-160-161-165-166-182-183-184-193-201-206-210-213; Foglio n.96 particelle n.54-71-75-120-176-212-; Foglio n.97 particelle n.1-92-132; della superficie complessiva di ettari 38.87.86 con un reddito agrario di L.226.15 ed un reddito dominicale di L.1157.23.

Art.8

Sarà compilato un esatto inventario, costituito da apposito registro di consistenza, di tutti i beni mobili e immobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza, come pure di tutti i titoli atti e scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione.

Tale inventario, da inviarsi in copia alla Prefettura, sarà tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente.

Terminate che siano le operazioni di riordinamento degli usi civici sarà provveduto, a cura della Comunanza, all'apposizione

dei termini sui confini verificati delle terre in suo possesso e alla redazione quindi, per tutte le terre stesse, dà una pianta o tipo col relativo catastino, che saranno conservati negli atti della Comunanza per essere consultati ad ogni occorrenza.

Art. 9

La Comunanza non potrà, senza l'autorizzazione della G.P.A., omologata dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione.

Le variazioni della consistenza della terra della Comunanza dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni o lasciti rispettivamente autorizzati o accettati, oltre che nel registro di consistenza saranno riportate anche sulla pianta o tipo di cui all'art. 8.

Art. 10

Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi od altro, dovranno aver luogo con le norme stabilite dalla legge e dal Regolamento sulla contabilità dello Stato.

Art. 11

Nelle aste, licitazioni e trattative private gli Utenti avranno titolo di preferenza, di fronte agli altri aspiranti, a parità di condizioni.

CAPITOLO III.

Amministrazione

Art. 12

La Comunanza è retta da un Presidente scelto fra gli Utenti, ed eletto dell'assemblea dei medesimi, e da un Consiglio di Amministrazione composto di quattro membri nominati nel proprio seno dell'Assemblea stessa.

Art. 13

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, in via ordinaria, una volta all'anno nel mese di gennaio; ed in via strordinaria quando il Presidente lo richieda ovvero un numero di Utenti rappresentanti almeno un terzo degli iscritti lo richieda al Presidente.

Le convocazioni saranno fatti con invito personale o con pubblico avviso da affiggersi 15 giorni prima all'albo pretorio della Comunanza e nei luoghi più frequentati della frazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua vece, dal membro più anziano del Consiglio di Amministrazione.

Funge da Segretario il Segretario della Comunanza.

Art. 14

Le votazioni seguiranno a voto segreto quando sia richiesto dalla maggioranza dell'Assemblea. Negli altri casi esso avranno luogo per appello nominale. I voti saranno depositati in un'urna dagli Utenti su invito del Segretario che procede all'appello nominale.

Art. 15

Sono di pertinenza dell'Assemblea degli Utenti:

- a) la nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione;
- b) la votazione e l'approvazione dei contributi richiesti dal Comune ai sensi dell'art. 2 ultimo comma;
- c) l'approvazione di eventuali modifiche da proporsi allo Statuto - Regolamento;
- d) l'approvazione del bilancio della Comunanza;
- e) l'approvazione di tutti gli atti di disposizione dei beni della Comunanza proposti dal Consiglio di Amministrazione e che sono da sottoporsi all'autorizzazione ministeriale (art. 12 della

legge 16, T. VI, 1927 n. 1766 e art. 41 del rispettivo Regolamento).

Art. 16

Il Presidente e i Consiglieri durano in carica 4 anni, ma possono sempre venire riconfermati per uguale periodo di tempo.

Il Consigliere nominato in surroga dura in carica quanto avrebbe durato il Consigliere surrogato?

Art. 17

Il Presidente rappresenta la Comunanza, convoca il Consiglio e lo presiede, eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio stesso, stipula i contratti deliberati dal medesimo, vigila per l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari da parte degli Utenti e degli affittuari, rappresenta la Comunanza in giudizio, fa gli atti conservativi dei diritti della medesima, assiste agli incanti occorrenti nell'interesse di essa, mantiene i rapporti di collaborazione con le Autorità e con il Comune.

Art. 18

Spetta la Consiglio di Amministrazione di deliberare su tutti gli oggetti che interessino l'Amministrazione della Comunanza, analogamente a quanto compete sia alla Giunta che al Consiglio presso le Amministrazioni comunali.

Le relative deliberazioni sono pubblicate in copia per 8 giorni sia all'albo preterio del Comune che all'albo della Comunanza.

Saranno quindi inviate alla Prefettura per i provvedimenti di esecutività e di approvazione.

Per le convocazioni del Consiglio e per la disciplina delle votazioni si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge Comunale e Provinciale T.U. 4 febbraio 1915, n. 148 e del relativo Regolamento.

Art. 19

L'Associazione avrà un Segretario, un Esattore-tesoriere ed uno o più guardiani. Le rispettive condizioni economiche saranno determinate in sede di pianta organica da approvarsi dalla G.P.A. Le deliberazioni di nomina sono di competenza del Consiglio di amministrazione.

Art. 20

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio e compila i processi verbali delle deliberazioni. E' Vada la corrispondenza d'Ufficio. Compila i mandati di pagamento e di riscossione. Svolge la contabilità, compila i bilanci e stende i contratti. Tieni gli inventari e la lista degli Utenti continuamente aggiornati. Custodisce l'archivio e le carte d'Ufficio. E' tenuto ad eseguire tutti gli atti d'ufficio disposti dalle leggi e dalle altre disposizioni in materia.

Art. 21

L'Esattore-tesoriere da corso agli ordini di riscossione e di pagamento che gli vengono passati con i relativi mandati. La riscossione delle entrate è a lui affidata. Di regola l'Esattore del Comune è l'Esattore-tesoriere della Comunanza. Deve assumere la riscossione con la stessa misura di aggio stabilita per la riscossione delle imposte comunali e con i diritti e gli obblighi derivanti dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

Il servizio di cassa e tesoreria sarà parimenti affidato di regola allo stesso esattore, verso congruo compenso da determinarsi con apposita deliberazione da sottoporsi alla G.P.A. Il Tesoriere

minati solo dal Presidenti e dai Consiglieri e dal Segretario, dietro loro richiesta e dai funzionari all'uopo delegati dalla Prefettura o dall'Autorità Giudiziaria.

Art.22

Il Tesoriere deve annualmente rendere il conto della propria gestione nel termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio, e cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno scolare, e deve rispondere dell'incasso per esatto eccetto i casi di insolubilità dopo aver esperito gli atti coattivi secondo le norme stabilite per i Comuni.

Art.23

Il Presidente ed il Segretario sono responsabili delle carte loro affidate. Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico le persone che le hanno ricevute ne rimangono a loro volta responsabili.

Art.24

L'Amministrazione che intraprendesse a sostenere liti, senza che la necessaria delibera abbia riportata la prescritta approvazione da parte dell'autorità tutoria, è responsabile in proprio delle spese e dei danni che deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa. Così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate, giusta le norme della legge comunale e provinciale relativo regolamento.

Art.25

Per tutti gli altri doveri e responsabilità sia all'Amministratore che al personale, si applicano le disposizioni della legge Comunale e Provinciale e quelle stabilite dalle vigenti disposizioni legislative per le Amministrazioni comunali.

Art.26

Per il più facile conseguimento dei propri scopi per il maggiore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio, ma soprattutto per la gestione tecnica dei beni collettivi silvo-pastorali, più Comunanze - pur lasciando divise le singole amministrazioni - possono costituirsi in Consorzio in base a quanto prevedono il R.D. 20 dicembre 1923, 3267 e successivo regolamento, nonché le altre disposizioni vigenti.

Il Presidente del Consorzio sarà scelto fra i Presidenti degli Enti consorziati e nominato dai predetti con elezione.

Detti consorzi saranno disciplinati da particolare Statuto-Regolamento.

CAPITOLO IV.

Diritti di utenza ed Utenti

Art.27

Il diritto di utenza dà la facoltà di poter pascolare, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime; far carboniere e fornaci da malce nella proprietà della Comunanza sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio e i regolamenti d'uso per i pascoli e delle norme che saranno impartite dall'Autorità Forestale. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale di uso quale è intesa dal Codice Civile.

Art.28

Le coltire leguminose foraggere verranno rispettate ed escluse dal pascolo per la durata di anni tre dall'impianto. Trascorso tale periodo saranno nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

Art.29

Tutti i beni che per liquidazione di usi civici, per reintegro di occupazioni, per affrancazioni o per qualsiasi altro titolo passeranno alla Comunanza in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, saranno sottoposti, al pari dei beni della stessa in precedenza posseduti, a regolamento di uso civico ai termini del capo 11 del Regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 osservate le norme dell'art. 62 della legge comunale e provinciale, 30.3.1934 n. 383 e saranno anch'essi amministrati con le norme stabilite dal capo IV. del Regolamento anglicizzato e dalla legge comunale e provinciale, in quanto applicabili.

Art.30

Fanno parte della Comunanza e ne esercitano i diritti tutti gli abitanti della frazione, e delle frazioni, incluse nel territorio della Comunanza stessa, che vi abbiano residenza stabile da almeno 5 anni e siano regolarmente iscritti nel registro della popolazione della frazione ai sensi degli art. 2 e 32 del Regio Decreto 2 dicembre 1929, n. 2132.

Art.31

Sono da considerarsi capi famiglia, da inscriversi nell'albo degli Utenti:

- a) i coniugati e i vedovi con o senza prole;
- b) il tutore dei figli minorenni dell'Utente morto;
- c) il figlio maggiorenne dell'Utente morto, quando provveda al mantenimento dei fratelli minori;
- d) al maggiore di età in genere che dimostri di vivere stabilmente diviso dalla famiglia paterna.

Art.32

Il Presidente della Comunanza tiene costantemente aggiornata la lista degli Utenti nella quale debbono indicarsi: cognome, nome, paternità, professione, data di iscrizione in qualità di Utente, capo famiglia, numero, nome, ed età dei componenti la famiglia.

La lista degli Utenti deve essere visibile presso la sede della Comunanza.

Art.33

In qualunque epoca dell'anno i frazionisti che si trovino nelle condizioni veline dal precedente art. 30, potranno presentare istanza per essere iscritti quali Utenti. All'istanza dovranno unirsi i documenti necessari comprovanti la esistenza dei requisiti voluti. DI tali istanze sarà tenuto conto, se accolte, fissandone la decorrenza al 1° di gennaio dell'anno successivo.

Art.34

Nel mese di novembre il Consiglio procederà alla revisione della lista degli Utenti, cancellando coloro che ne abbiano perduto i requisiti ed iscrivendo coloro che abbiano fatto istanza di iscrizione ed abbiano i requisiti voluti.

Art.34 bis

Non perdono il requisito di Utente quei capi famiglia che trasferiscono la propria residenza in altro Comune, conservando però sul territorio frazionale la propria azienda agricola ovvero la proprietà dei rispettivi beni terrieri gestita da un membro della propria famiglia.

Art.35

La cancellazione, tranne quella per morte, ed il rigetto delle domande per nuove iscrizioni, dovranno essere deliberate dal Consiglio, previo avviso agli interessati che potranno presentarsi presso

la stessa sede della Comunanza per esporre i motivi che credono di addurre per essere mantenuti o iscritti nella lista degli Utenti.

Art.36

Le decisioni del Consiglio saranno comunicate agli interessati non più tardi del 15 dicembre dello stesso anno. Contro tali decisioni gli interessati, nel caso di reclami potranno ricorrere al Prefetto, non oltre il 31 dicembre.

Quando si tratti di reclami contro il diniego del diritto dell'uso civico gli interessati dovranno rivolgersi al competente Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, al quale a norma dell'art.29 della legge 1927, n. 1766, spetta di decidere tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione del diritto.

Art.37

Entro la quindicina di dicembre gli Utenti debbono inoltre presentare denuncia, al Presidente della Comunanza, del bestiame di loro proprietà che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

Il Presidente provvederà alla compilazione del ruolo di riparto in base alle denunce ricevute. Il ruolo sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio. La misura della tassa pascolo da imporre sul bestiame sarà determinata di anno in anno dal Consiglio con deliberazione da sottoporsi alla G.P.A.

CAPITOLO V.

Contravvenzioni

Art.38

È proibito senza espresa autorizzazione degli organi forestali competenti compiere le seguenti operazioni:

- a) tagli di qualsiasi genere nei boschi;
- b) disboscamenti e dissodamenti anche nei terreni pascolivi;
- c) conversione dei boschi di alto fusto in cedui composti; semplici, da capitozzo e da sguazollo. È parimenti vietata la conversione dei cedui composti in cedui matricinati e semplici;
- d) esportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
- e) introdurre il bestiame, di qualsiasi genere, nei boschi di recente taglio ed in quelli di nuovo impianto o nelle zone di pascole a riposo;
- f) abbattere fratte, stecconate, muri a secco ed altri ripari per qualsiasi motivo;
- g) raccogliere erba, strame, semi ed altro nei boschi di recente taglio e di nuovo impianto;
- h) lo strascico di fasci di legna lungo le strade, sentieri e mulattiere.

Art.39

L'utente che introduce nei pascoli bestiame altrui, denunciato come proprio, pagherà a titolo di ammenda lire 500 per ogni capo di bestiame bovino ed equino e lire 100 per ogni capo di bestiame minuto, ovino, caprino, suino e sarà ritenuto colpevole di irode ai danni della Comunanza.

Art.40

Ai pastori che si introducessero nei boschi è fatto divieto di partire ferri da taglio atti ad abbattere alberi e rami sotto la pena dell'ammenda di L. 1.000, oltre la perdita del ferro sequestrato.

Le contravvenzioni saranno accertate, nelle dovute forme da agenti giurati? Per la procedura contravvenzionale si applicheranno le disposizioni del Capo VI. del Titolo 2. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, avvertendo che al Sindaco s'intende sostituito il Presidente della Comunanza.

Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente regolamento, i contravventori alle norme che regolano di godimento dei beni collettivi.

Per tutto quanto non sia specificatamente previsto dal Presente Statuto-regolamento si farà ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente f° Demofonti Riccardo

Il Segretario f° A.D. De Angelis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione
venne pubblicata e affissa all'albo pretorio della Comunanza

il 9 ottobre 1957, mercato

e che pendente l'affissione non pervennero reclami a quest'ufficio.

Cascia li 9 ottobre 1957

Il Segretario f° A. De Angelis

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Cascia li 9 ottobre 1957

Visto: *Il Presidente*

Demofonti Riccardo

Il Segretario

COMUNE DI CASCIA
CONSORZIO DELLE COMUNANZE AGRARIE

Comunanza Agraria di TAZZO

Provincia di Perugia

Prot. n. nn Allegati n. _____ il 5 ottobre 1957

Risposta a nota del _____ N. _____ Div. _____ Ser. _____

OGGETTO: Approvazione dello Statuto-regolamento
della Comunanza.

S Alla Prefettura di

PERUGIA

Si rimette, per i provvedimenti di
competenza, copia della deliberazione in data
3 ottobre 1957, n.2, relativa all'oggetto.

IL PRESIDENTE

50891

CONSORZIO COMUNANZE AGRARIE

Comunanza Agraria di TAZZO,

STRATTO
di
DELIBERAZIONE
dell'Assemblea
degli Utenti

Data 3.10.1957

Atto N. 2

OGGETTO
APPROVAZIONE DELLO
STATUTO-REGOLAMENTO
DELLA COMUNANZA.

ADUNANZA del 3 OTTOBRE 1957 in SECONDA convocazione

DELIBERAZIONE

dell'Assemblea Generale degli Utenti

L'anno mille novemila **cinquantasette**addì **tre** del mese di **ottobre**
nell'Aula della Comunanza;Premesso che con lettera d'invito in data **29 settembre 1957**N. notificata nei modi e nelle forme di legge è stata convocata l'Assemblea degli Utenti della Comunanza Agraria per la data odierna, alle ore **20**, onde trattare gli oggetti all'ordine del giorno.

Assiste il sottoscritto Segretario dell'Ente, incaricato della redazione del verbale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti N. **8** Utenti su **16**
Utenti in carica.*INTERVENUTI**NON INTERVENUTI*

Il numero degli Utenti è legale, a norma della Legge Comunale e Provinciale vigente.

Sono designati a verificare l'esito delle votazioni i Sigg. Utenti

La seduta è pubblica.

Si perte a conoscenza degli Utenti che è necessario procedere all'approvazione del Nuovo Statuto-Regolamento dell'Ente, uniformandosi a quelle type approntate per le Comunanze Agrarie della Provincia di Perugia;

L'ASSEMBLEA DEGLI UTENTI

Sentita la relazione e udita la lettura dei singoli articoli componenti il Regolamento;

Dopo breve discussione alla quale intervengono gli Utenti e apportate le variazioni e le aggiunte del caso;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge:

D E L I B E R A

di approvare e adottare per la Comunanza Agraria di Tazze il seguente Statuto-Regolamento:

CAPITOLO I.

Costituzione e scopi

Art.1

La Comunanza Agraria di Tazze ha sede nella frazione di Tazze del Comune di Cascia.

È stata costituita con atto del Commissario Reale in data 26.1.1919, n. 136.

Besa si governa col presente Statuto e con le norme della legge 16 giugne 1927, n. 1766 e del Regolamento relativo di cui al R.D. 26 novembre 1928, n. 332; nonché colle vigenti disposizioni - in quanto applicabili - della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

Art.2

La Comunanza ha per scopo:

a) di curare gli interessi della collettività degli Utenti, dei quali assume la rappresentanza legale, così davanti all'Autorità amministrativa, come davanti all'Autorità giudiziaria;

b) di provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, al godimento dirette ed indirette di esse e alla tutela dei diritti della popolazione per quanto si riferisce all'esercizio degli usi civici;

c) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei boschi e il loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo un piano economico studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;

d) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei pascoli e del loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il regolamento d'uso studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;

e) di amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite a provvedere alle spese:

1. per l'amministrazione;

2. per il miglioramento del patrimonio;

3. per lo svolgimento di tutte le iniziative che mirano ad incrementare l'economia montana della zona.

Su richiesta del Comune, l'Assemblea degli Utenti della Comunanza può deliberare, a maggioranza assoluta di voti, dei contributi a favore di esse, purché siano esclusivamente destinati a sopperire a spese inerenti a servizi pubblici e ad opere permanenti d'interesse generale della frazione ove ha sede la Comunanza.

Art.3

I mezzi per provvedere ai bisogni della Comunanza si ricavano dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio all'uso civico: dai proventi ricavati dalla concessione tem-

aneain utenza, a turno fra gli Utenti, dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, ovvero prima della quotizzazione degli stessi, dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione, dalle tasse di legnatico, pascole, ecc., a carico degli Utenti, dalla tasse sul bestiame allevato oltre il numero indicate dal regolamento d'uso, dall'affitto del cosiddetto "passe" delle masserie dall'affitto della cosiddetta "erba morta" e da qualsiasi altra fonte di entrata non prevista.

Art.4

L'affitto dei pascoli, come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente, si potrà effettuare previa deliberazione da approvarsi il primo dalla Prefettura, la seconda dalla G.P.A., soltanto nel caso che i medesimi sopravanzino ai bisogni essenziali degli Utenti, dopo assicurato cioè, a ciascuno di questi, l'esercizio dei diritti di uso civico contenuti nei limiti stabiliti dal C.C.

Art.5

Nel solo caso in cui le rendite non fossero sufficienti per sopperire al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione e sorveglianza si imporrà agli Utenti, in via del tutto eccezionale, e con provvedimento da sottoporsi all'approvazione della G.P.A., un corrispettivo per gli esercizi degli usi civici consentiti.

Art.6

È assolutamente vietata la divisione fra gli Utenti del ricavato delle rendite predette come di qualsiasi economia dell'azienda.

CAPITOLO II.

Patrimonio

Art.7

Il patrimonio della Comunanza è costituito da i seguenti beni mobili ed immobili: Appzzamenti di terrene seminativi, pascolivi, sassosi, prativi e boschivi ceduti in loc. La Foresta di Tasse distinti con il Foglio N.58 che comprende le particelle 274 e il Foglio n.59 che comprende le particelle 97-141-326-315, della superficie complessiva di ettari 18.01.40 ed un reddito dominicale di L.1.080,84 con un reddito agrario di L.72.07.

Art.8

Sarà compilato un esatto inventario, costituito da apposito registro di consistenza, di tutti i beni mobili e immobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza, come pure di tutti i titoli atti e scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione.

Tale inventario, da inviarsi in copia alla Prefettura, sarà tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente.

Terminate che siano le operazioni di riordinamento degli Usi civici sarà provveduto, a cura della Comunanza, all'apposizione dei termini sui confini verificati delle terre in suo possesso e alla redazione quindi, per tutte le terre stesse, di una pianta e tipo col relative catastine, che saranno conservati negli atti della Comunanza per essere consultati ad ogni occorrenza.

Art.9

La Comunanza non potrà, senza l'autorizzazione della G.P.A., comollegata dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, alienare i beni

La variazioni della consistenza della terra della Comunanza dipendenti da alienazioni, mutazioni di destinazione acquisti, denazioni e lasciti rispettivamente autorizzati e accettati, oltre che nel registro di consistenza saranno riportate anche sulla pianta e tipe di cui all'art.8.

Art.10

Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altro, dovranno aver luogo con le norme stabilite dalla legge e dal Regolamento sulla contabilità delle State.

Art.11

Nelle aste, licitazioni e trattative private gli Utenti avranno titolo di preferenza, di fronte agli altri aspiranti, a parità di condizioni.

CAPITOLO III.

Amministrazione

Art.12

La Comunanza è retta da un Presidente scelto fra gli Utenti, ed eletto dall'Assemblea dei medesimi, e da un Consiglio di Amministrazione composto di quattro membri nominati nel proprio seno dall'Assemblea stessa.

Art.13

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, in via ordinaria, una volta all'anno nel mese di gennaio; ed in via straordinaria quando il Presidente lo richieda ovvero un numero di Utenti rappresentanti almeno un terzo degli iscritti lo richieda al Presidente.

Le convocazioni saranno fatte con invito personale e con pubblici avvisi da affiggersi 15 giorni prima all'alba preterio della Comunanza e nei luoghi più frequentati della frazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e in sua vece, dal membro più anziano del Consiglio d'Amministrazione.

Funge da Segretario il Segretario della Comunanza.

Art.14

Le votazioni seguiranno a voto segreto quando sia richiesto dalla maggioranza dell'Assemblea. Negli altri casi esse avranno luogo per appello nominale. I voti saranno depositati in un'urna dagli Utenti su invito del Segretario che precede all'appello nominale.

Art.15

Sono di pertinenza dell'Assemblea degli Utenti:

- a) la nomina del Presidente e del Consiglio d'Amministrazione;
- b) la votazione e l'approvazione dei contributi richiesti dal Comune ai sensi dell'art.2 ultime comma;
- c) l'approvazione di eventuali modifiche da preversi alle Statute - Regolamento;
- d) l'approvazione del bilancio della Comunanza;
- e) l'approvazione di tutti gli atti di disposizione dei beni della Comunanza proposti dal Consiglio d'Amministrazione e che sono da sottoporsi all'autorizzazione ministeriale (Art.12 della legge 16, T2 VI. 1927 n.1766 e art.41 rispettive Regolamento).

Art.16

Il Presidente e i Consiglieri, duemani in carica quattro anni, ma possono sempre venire riconfermati per ugual periodo di tempo.

Il Consigliere nominato in surroga dura in carica quando avrebbe durato il consigliere surrogato.

Art.17

Il Presidente rappresenta la Comunanza, convoca il Consiglio e tutte le deliberazioni del Consiglio stesso.

so, stipula i contratti deliberati dal medesimo, vigente - - - servanza delle norme statutarie e aggiornamenti da parte degli Utenti e degli affittuari, rappresenta la Comunanza in giudizio, fa agli atti conservativi dei diritti della medesima, assiste agli incidenti occorrenti nell'interesse di essa, mantiene i rapporti di collaborazione con le Autorità e con il Comune.

Art.18

Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare su tutti gli oggetti che interessino l'amministrazione della Comunanza, analogamente a quanto compete sia alla Giunta che al Consiglio presso la Amministrazioni comunali.

Le relative deliberazioni sono pubblicate in copia per 8 giorni sia all'albo pretorio del Comune che all'albo della Comunanza.

Saranno quindi inviate alla Prefettura per i provvedimenti di esecutività e di approvazione.

Per le convocazioni del Consiglio e per la disciplina delle votazioni si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge Comunale e Provinciale T.U. 4 febbraio 1915, n. 148 e del relativo Regolamento.

Art.19

L'Associazione avrà un Segretario, un Esattore-tesoriere ed uno o più guardiani. Le rispettive condizioni economiche saranno determinate in sede di pianta organica da approvarsi dalla G.P.A. Le deliberazioni di nomina sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Art.20

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio e compila i processi verbali delle deliberazioni. Evade la corrispondenza d'Ufficio. Compila i mandati di pagamento e di riscossione. Svolge la contabilità, compila i bilanci e stende i contratti. Tieni gli inventari e la lista degli Utenti continuamente aggiornati. Custodisce l'archivio e le carte d'Ufficio. È tenuto ad eseguire tutti gli atti d'ufficio disposti dalle leggi e dalle altre disposizioni in materia.

Art.21

L'Esattore-tesoriere da corso agli ordini di riscossione e di pagamento che gli vengono passati con i relativi mandati. La riscossione dei contributi è a lui affidata. Di regola l'Esattore del Comune è l'Esattore-tesoriere della Comunanza. Deve assumere la riscossione con la stessa misura di agio stabilita per la riscossione delle imposte comunali e con i diritti e gli obblighi derivanti dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

Il servizio di cassa e tesoreria sarà parimenti affidato di regola alle stesse Esattore, verso congrue compense da determinarsi con apposita deliberazione da sottoporsi alla G.P.A. Il tesoriere terrà, sotto la sua personale responsabilità, constantemente aggiornati i libri di amministrazione e cassa che potranno essere esaminati solo dal Presidente e dai Consiglieri e dal Segretario, dietro loro richiesta e dai funzionari all'uopo delegati dalla Prefettura e dall'Autorità Giudiziaria.

Art.22

Il Tesoriere deve annualmente rendere il conto della propria gestione nel termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio, cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare, e deve rispondere dell'inesattezza per esatto eccetto i casi di inservibilità dopo aver esperito gli atti coattivi secondo le norme stabilite.

Art.23

Il Presidente ed il Segretario sono responsabili delle carte loro affidate. Occorrendo di consegnarle ad altri per servizi pubblici le persone che le hanno ricevute ne rimangono a loro volta responsabili.

Art.24

L'Amministrazione che intraprendesse a sostenere liti, senza che la necessaria delibera abbia riportata la prescritta approvazione da parte dell'Autorità tuttria, è responsabile in proprie delle spese e dei danni deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa. Così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate, giusta le norme della legge Comunale e provinciale e relative regolamenti.

Art.25

Per tutti gli altri doveri e responsabilità sia all'Amministrazione che al personale, si applicano le disposizioni della legge comunale e provinciale e quelle stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative per le Amministrazioni comunali.

Art.26

Per il più facile conseguimento dei propri scopi per il maggiore e razionale sviluppo e miglioramento del proprio patrimonio, ma soprattutto per la gestione tecnica dei beni collettivi silvo-pastorali, più Comunanze - pur lasciando divise le singole amministrazioni - possono costituirsi in Commercio in base a quante vedono il R.D. 30 dicembre 1923, 3267 e successivo regolamento, nonché le altre disposizioni vigenti.

Il Presidente del Commercio sarà scelto fra i Presidenti degli Enti Consorziali e nominato dai predetti con elezione.

Detti Consorzi saranno disciplinati da particolare Statuto-Regolamento.

CAPITOLO. IV.

Diritti di utenza ed Utenti

Art.27

Il diritto di utenza da la facoltà di poter pascolare, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime; far carboniere e fornaci da calce nella proprietà della Comunanza sotto scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti d'uso per pascoli e delle norme che saranno imbarcate dall'Autorità Forestale. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale di uso quale è intesa dal Codice civile.

Art.28

Le colture leguminose foraggere verranno rispettate ed escluse dal pascolo per la durata di anni 3 dall'impianto. Trascorse tali periodi saranno nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

Art.29

Tutti i beni che per liquidazione di usi civici per reintegrazione, per affrancazioni e per qualsiasi altro titolo passeranno alla Comunanza in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, saranno sottoposti, al pari dei beni della stessa in precedenza posseduti, a regolamento di uso civico ai termini del capo 11 del Regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 osservate le norme dell'art. 62 della legge Comunale e provinciale 3.3.1934 n. 383 e saranno anch'essi amministrati con le norme

stabilite dal cap.IV del Regolamento anzi cennate e dalla legge comunale e provinciale, in quanto applicabili.

Art.30

Fanno parte della Comunanza e ne esercitano i diritti tutti gli abitanti della frazione, e delle frazioni, inclusa nel territorio della Comunanza stessa, che vi abbiano residenza stabile da almeno 5 anni e siano regolarmente iscritti nel registro della popolazione della frazione ai sensi degli artt.2 e 32 del R.D. 2 dicembre 1929, n.2132. Art.31.

Sono da considerarsi capifamiglia, da iscriversi nell'albo degli Utenti:

- a) i coniugati e i vedovi con o senza prole;
- b) il tutore dei figli minorenni dell'Utente morto;
- c) il figlio maggiorenne dell'Utente morto, quando provveda al mantenimento dei fratelli minori;
- d) il maggiore di età in genere che dimostri di vivere stabilmente diviso dalla famiglia paterna.

Art.32

Il Presidente della Comunanza tiene costantemente aggiornata la lista degli Utenti nella quale debbene indicarsi: cognome, nome, paternità, professione, data di iscrizione in qualità di Utente, capo famiglia, numero nome, ed età dei componenti la famiglia.

La lista degli Utenti deve essere visibile presso la sede della Comunanza.

Art.33

In qualunque epoca dell'anno i frazionisti che si trovino nelle condizioni volute dal precedente art.30, potranno presentare istanza per essere iscritti quali Utenti. All'istanza dovranno unirsi i documenti necessari comprovanti la esistenza dei requisiti voluti. Di tali istanze sarà tenuto conto, se accolte, fissandone la decorrenza al 1° di gennaio dell'anno successive.

Art.34

Nel mese di novembre il Consiglio procederà alla revisione della lista degli Utenti, cancellando coloro che ne abbiano perduto i requisiti ed iscrivendo coloro che abbiano fatto istanza di iscrizione ed abbiano i requisiti voluti.

Art. 34 bis

Non perdono il requisito di Utente quei capi famiglia che trasferiscono la propria residenza in altro Comune, conservando però sul territorio frazionale la propria azienda agricola ovvero la proprietà dei rispettivi beni terrieri gestita da un membro della propria famiglia.

Art.35

La cancellazione, tranne quella per morte ed il rigetto delle domande per nuove iscrizioni, dovranno essere deliberate dal Consiglio previo avviso agli interessati che potranno presentarsi presso la stessa Sede della Comunanza per esporre i motivi che credono di addurre per essere mantenuti e iscritti nella lista degli Utenti.

Art.36

Le decisioni del Consiglio saranno comunicate agli interessati non più tardi del 15 dicembre dello stesso anno. Contre tali decisioni gli interessati, nel caso di reclami potranno ricorrere al Prefetto, non oltre il 31 dicembre. Quando si tratti di reclami contro il diniego del diritto dell'uso civico gli interessati dovranno rivolgersi al competente Commissario regionale per la liquidazione degli Usi Civici, al quale, a norma dell'art.29 della

Art.37

Entro la prima quindicina di dicembre gli Utenti debbano inoltre presentare denuncia, al Presidente della Comunanza, del bestiame di loro proprietà che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

Il Presidente provvederà alla compilazione del ruolo di ripartite in base alle denunce ricevute. Il Ruolo sarà sottoposto alla approvazione del Consiglio. La misura della tassa pascale da imporre sul bestiame sarà determinata di anno in anno dal Consiglio con deliberazione da sottoporsi alla G.P.A.

CAPITOLO V. Contravvenzioni

Art.38

È proibito senza espressa autorizzazione degli Organi Forestali competenti compiere le seguenti operazioni:

- a) tagli di qualsiasi genere nei boschi;
 - b) disboscamenti e disseccamenti anche nei terreni pascolivi;
 - c) conversione dei boschi di alte fuste in cedui composti; semplici, da capitozze e da sgomelle. È parimenti vietata la conversione dei cedui composti in cedui matricinati e semplici;
 - d) asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
 - e) introdurre il bestiame, di qualsiasi genere, nei boschi di recente taglie ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone di pascole a riposo;
 - f) abbattere fratte, steccinate, muri a secco ed altri ripari per qualsiasi motivo;
 - g) raccolgere erba, strame, semi ed altre nei boschi di recente taglie e di nuovo impianto;
- H) le strascicoe di fasci di legna lungo le strade; sentieri e mulattiere.

Art.39

L'Utente che introducesse nei pascoli bestiame altrui, denunciato come proprio, pagherà a titolo di ammenda lire 500 per ogni capo di bestiame bovino ed equino e lire 100 per ogni capo di bestiame minore, ovino, caprino, suino e sarà ritenuto colpevole di frode ai danni della Comunanza.

Art.40

Ai pastori che si introducessero nei boschi è fatto divieto di portare ferri da taglie atti ad abbattere alberi e rami sotto la pena dell'ammenda di L. 1.000, oltre la perdita del ferro sequestrato.

Art.41

Le contravvenzioni saranno accertate, nelle dovute forme da agenti giurati. Per la procedura contravvenzionale si applicheranno le disposizioni del Capo VI. del Titolo 2. della legge comunale e provinciale approvate con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, avvertendo che al Sindaco si intende sostituito il Presidente della Comunanza.

Art.42

Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente regolamento, i contravventori alle norme che regolano il godimento dei beni collettivi.

Art.43

Per tutte, quante non sia specificatamente previste dal presente Statuto-regolamento si farà ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente P. Fuligni Emilio

Il Segretario P. A. De Angelis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione venne pubblicata e affissa all'albo pretorio della Comunanza

il giorno 6.10.1957, festive

e che pendente l'affissione non pervennero reclami a quest'ufficio.

Casca li 5 ottobre 1957

Il Segretario P. A. De Angelis

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Casca li 6 ottobre 1957

Visto: *Il Presidente*

Fuligni Emilio

Il Segretario

COMUNANZA AGRARIA

Ville S. Filippo
di

PROVINCIA DI PERUGIA

NUOVO STATUTO REGOLAMENTO - TIPO

PER LE
COMUNANZE AGRARIE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

NOTE, VARIA

CAPITOLO I.

Costituzione e scopi

ART. 1.

La Comunanza Agraria di *Ville I. Ulivi*
ha sede in frazione di *Ville I. Ulivi*
del Comune di *CAGLIO*
È stata costituita con (1)

Essa si governa col presente Statuto e con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del Regolamento relativo di cui al R.D. 26 novembre 1928, n. 332; nonchè colle vigenti disposizioni — in quanto applicabili — della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

(1) Indicare gli estremi dell'atto costitutivo e quelle che apportarono successive variazioni da allegarsi in copia nell'appendice.

Comune di Massa Martana prot. n. 0000029 del 02-01-2025 cat. 1 Cl. 1 fasc. 4

NOTE,

8

ART. 2.

La Comunanza ha per scopo :

- a) di curare gli interessi della collettività degli Utenti, dei quali assume la rappresentanza legale, così davanti all'Autorità amministrativa, come davanti all'Autorità giudiziaria ;
- b) di provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, al godimento diretto ed indiretto di esso e alla tutela dei diritti della popolazione per quanto si riferisce all'esercizio degli usi civici ;
- c) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei boschi e il loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo un piano economico studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale ;
- d) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei pascoli e del loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il regolamento d'uso studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale ;
- e) di amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite a provvedere alle spese :
 - 1. per l'amministrazione ;
 - 2. per il miglioramento del patrimonio ;
 - 3. per lo svolgimento di tutte le iniziative che mirano ad incrementare l'economia montana della zona.

Su richiesta del Comune, l'Assemblea degli Utenti della Comunanza può deliberare, a maggioranza assoluta di voti, dei contributi a favore di esso, purchè siano esclusivamente destinati a sopperire a spese inerenti a servizi pubblici o ad opere permanenti d'interesse generale della frazione ove ha sede la Comunanza.

ART. 3.

I mezzi per provvedere ai bisogni della Comunanza si ricavano dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio degli usi civici; dai proventi ricavati dalla concessione temporanea in utenza a turno fra gli Utenti, dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, ovvero prima della quotizzazione degli stessi, dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione, dalle tasse di legnatico, pascolo, ecc., a carico degli Utenti, dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso, dall'affitto del cosiddetto «passo» delle masserie dall'affitto della cosiddetta «erba morta» e da qualsiasi altra fonte di entrata non prevista.

ART. 4.

L'affitto dei pascoli, come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente, si potrà effettuare previa deliberazione da approvarsi il primo dalla Prefettura, la seconda dalla G.P.A., soltanto nel caso che i medesimi

12

simi sopravanzino ai bisogni essenziali degli Utenti, dopo assicurato cioè, a ciascuno di questi, l'esercizio dei diritti di uso civico contenuti nei limiti stabiliti dal C.C.

NOTE, V

ART. 5.

Nel solo caso in cui le rendite non fossero sufficienti per sopperire al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione e sorveglianza si imporrà agli Utenti, in via del tutto eccezionale, e con provvedimento da sottoporsi all'approvazione della G.P.A., un corrispettivo per l'esercizio degli usi civici consentiti.

ART. 6.

È assolutamente vietata la divisione fra gli Utenti del ricavato delle rendite predette come di qualsiasi economia dell'azienda.

CAPITOLO II.

Patrimonio

ART. 7.

Il patrimonio della Comunanza è costituito dai seguenti beni mobili ed immobili :

ART. 8.

Sarà compilato un esatto inventario, costituito da apposito registro di consistenza, di tutti i beni mobili e immobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza, come pure di tutti i titoli atti e scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione.

Tale inventario, da inviarsi in copia alla Prefettura, sarà tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente.

Terminate che siano le operazioni di riordinamento degli usi civici sarà provveduto, a cura della Comunanza, all'apposizione dei termini sui confini verificati delle terre in suo possesso e alla redazione quindi, per tutte le terre stesse, di una pianta o tipo col relativo catastino, che saranno conservati negli atti della Comunanza per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 9.

La Comunanza non potrà, senza l'autorizzazione della G.P.A., omologata dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione.

Le variazioni della consistenza della terra della Comunanza dipendenti da alienazioni, mutazioni di destinazione, acquisti, donazioni o lasciti rispettivamente autorizzati o accettati, oltre che nel registro di consistenza saranno riportate anche sulla pianta o tipo di cui all'art. 8.

ART. 10.

Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi od altro, dovranno aver luogo con le norme stabilite dalla legge e dal Regolamento sulla contabilità dello Stato.

ART. 11.

Nelle aste, licitazioni e trattative private gli Utenti avranno titolo di preferenza, di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

CAPITOLO III.

Amministrazione

ART. 12.

La Comunanza è retta da un Presidente scelto fra gli Utenti, ed eletto dall'assemblea dei medesimi, e da un Consiglio di Amministrazione composto di quattro membri nominati nel proprio seno dell'Assemblea stessa.

ART. 13.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, in via ordinaria, una volta all'anno nel mese di Gennaio; ed in via straordinaria quando il Presidente lo richieda ovvero un numero di Utenti rappresentanti almeno un terzo degli iscritti lo richieda al Presidente.

Le convocazioni saranno fatte con invito personale o con pubblico avviso da affiggersi 15 giorni prima al-

NOTE, V

20

l'alto pretorio della Comunanza e nei luoghi più frequentati della frazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua vece, dal membro più anziano del Consiglio di Amministrazione.

Funge da Segretario il Segretario della Comunanza.

ART. 14.

Le votazioni seguiranno a voto segreto quando sia richiesto dalla maggioranza dell'Assemblea. Negli altri casi esse avranno luogo per appello nominale. I voti saranno deposti in un'urna dagli Utenti su invito del Segretario che procede all'appello nominale.

ART. 15.

Sono di pertinenza dell'Assemblea degli Utenti:

- a) la nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione;
- b) la votazione e l'approvazione dei contributi richiesti dal Comune ai sensi dell'art. 2 ultimo comma;
- c) l'approvazione di eventuali modifiche da proporsi allo Statuto - Regolamento;
- d) l'approvazione del bilancio della Comunanza;
- e) l'approvazione di tutti gli atti di disposizione dei beni della Comunanza proposti dal Consiglio di Amministrazione e che sono da sottoporsi all'autorizzazione ministeriale (art. 12 della legge 16, T. VI, 1925 n. 1766 e art. 41 del rispettivo Regolamento).

NOTE. V

NOTE, V

22

ART. 16.

Il Presidente e i consiglieri, durano in carica 4 anni, ma possono sempre venire riconfermati per uguale periodo di tempo.

Il Consigliere nominato in surroga dura in carica quanto avrebbe durato il consigliere surrogato.

ART. 17.

Il Presidente rappresenta la comunanza, convoca il Consiglio e lo presiede, eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio stesso, stipula i contratti deliberati dal medesimo, vigila per l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari da parte degli Utenti e degli affittuari, rappresenta la Comunanza in giudizio, fra gli atti conservativi dei diritti della medesima, assiste agli incanti occorrenti nell'interesse di essa, mantiene i rapporti di collaborazione con le Autorità e con il Comune.

ART. 18.

Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare su tutti gli oggetti che interessino l'amministrazione della Comunanza, analogamente a quanto compete sia alla Giunta che al Consiglio presso le Amministrazioni comunali.

Le relative deliberazioni sono pubblicate in copia per 8 giorni sia all'albo pretorio del Comune che all'albo della Comunanza.

Saranno quindi inviate alla Prefettura per i provvedimenti di esecutività e di approvazione.

Per le convocazioni del Consiglio e per la disciplina delle votazioni si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni della Legge Comunale e Provinciale T. U. 4 Febbraio 1915, n. 148 e del relativo Regolamento.

ART. 19.

L'Associazione avrà un Segretario, un Esattore-tesoriere ed uno o più guardiani. Le rispettive condizioni economiche saranno determinate in sede di pianta organica da approvarsi alla G.P.A. Le deliberazioni di nomina sono di competenza del Consiglio di amministrazione.

ART. 20.

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio e compila i processi verbali delle deliberazioni. Evade la corrispondenza d'ufficio. Compila i mandati di pagamento e di riscossione. Svolge la contabilità, compila i bilanci e stende i contratti. Tiene gli inventari e la lista degli Utenti continuamente aggiornati. Custodisce l'archivio e le carte d'ufficio. È tenuto ad eseguire tutti gli atti d'ufficio disposti dalle leggi e dalle altre disposizioni in materia.

ART. 21.

L'Esattore-tesoriere da corso agli ordini di riscossione e di pagamento che gli vengono passati con i rela-

NOTE, VAR

tivi mandati. La riscossione delle entrate è a lui affidata. Di regola l'Esattore del Comune è l'Esattore-tesoriere della Comunanza. Deve assumere la riscossione con la stessa misura di aggio stabilita per la riscossione delle imposte comunali e con i diritti e gli obblighi derivanti dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

Il servizio di cassa e tesoreria sarà parimenti affidato di regola allo stesso esattore, verso congruo compenso da determinarsi con apposita deliberazione da sottoporsi alla G.P.A. Il tesoriere terra, sotto la sua personale responsabilità, costantemente aggiornati i libri di amministrazione e cassa che potranno essere esaminati solo dal Presidente e dai Consiglieri e dal Segretario, dietro loro richiesta e dai funzionari all'uopo delegati dalla Prefettura o dall'Autorità Giudiziaria.

ART. 22.

Il tesoriere deve annualmente rendere il conto della propria gestione nel termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio, e cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare, e deve rispondere dell'incatto per esatto eccetto i casi di insolubilità dopo aver esperito gli atti coattivi secondo le norme stabilite per i Comuni.

ART. 23.

Il Presidente ed il Segretario sono responsabili delle carte loro affidate. Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico le persone che le hanno ricevute ne rimangono a loro volta responsabili.

ART. 24.

L'Amministratore che intraprendesse a sostenere liti, senza che la necessaria delibera abbia riportata la prescritta approvazione da parte dell'autorità tutoria, è responsabile in proprio delle spese e dei danni che deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa. Così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate, giusta le norme delle legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

ART. 25.

Per tutti gli altri doveri e responsabilità sia all'Amministratore che al personale, si applicano le disposizioni della legge comunale e provinciale e quelle stabilite dalle vigenti disposizioni legislative per le Amministrazioni comunali.

ART. 26.

Per il più facile conseguimento dei propri scopi per il maggiore e razionale sviluppo e miglioramento del proprio patrimonio, ma soprattutto per la gestione tecnica dei beni collettivi silvo-pastorali, più Comunanze — pur lasciando divise le singole amministrazioni — possono costituirsi in consorzio in base a quanto prevedono il R. D. 30 dicembre 1923, 3267 e successivo regolamento, nonché le altre disposizioni vigenti.

Il Presidente del Consorzio sarà scelto fra i Presidenti degli Enti consorziati e nominato dai predetti con elezione.

NOTE, V.

Detti consorzi saranno disciplinati da particolare Statuto-Regolamento.

NOTE, VA

CAPITOLO IV.

Diritti di utenza ed Utenti

ART. 27.

Il diritto di utenza dà la facoltà di poter pascolare legnare, raccogliere la legna morta, fra la frasca per mangime; fra carboniere e fornaci da calore nella proprietà della Comunanza sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti d'uso per i pascoli e delle norme che saranno impartite dall' Autorità Forestale. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale di uso quale è intesa dal codice civile.

ART. 28.

Le colture leguminosi foraggere verranno rispettate ed escluse dal pascolo per la durata di anni 3 dall'impianto. Trascorso tale periodo saranno nuovamente assoggettate al diritto di pascipascolo.

ART. 29.

Tutti i beni che per liquidazione di usi civici, per reintegrazione di occupazioni, per affrancazioni o per qualsiasi altro titolo passeranno alla Comunanza in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, saranno sot-

NOTE, VA

toposti, il riparto dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, a regolamento di uso civico ai termini del capo 11 del Regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 osservate le norme dell'art. 62 della legge comunale e provinciale, 3-3-1934 n. 383 e saranno anch'essi amministrati con le norme stabilite dal cap. IV, del Regolamento anzi cennato e dalla legge comunale e provinciale, in quanto applicabili.

ART. 30.

Fanno parte della comunanza e ne esercitano i diritti tutti gli abitanti della frazione, e delle frazioni, incluse nel territorio della Comunanza stessa, che vi abbiano residenza stabile da almeno 5 anni e siano regolarmente iscritti nel registro della popolazione della frazione ai sensi degli art. 2 e 32 del Regio Decreto 2 dicembre 1929, n. 2132.

ART. 31.

Sono da considerarsi capi famiglia, da inserirsi nell'albo degli Utenti:

- a) i coniugati e i vedovi con o senza prole;
- b) il tutore dei figli minorenni dell'Utente morto;
- c) il figlio maggiorenne dell'Utente morto, quando provveda al mantenimento dei fratelli minori;
- d) il maggiore di età in genere che dimostri di vivere stabilmente diviso dalla famiglia paterna.

ART. 32.

NOTE, VAR

Il Presidente della Comunanza tiene costantemente aggiornata la lista degli Utenti nella quale debbono indicarsi: cognome, nome, paternità, professione, data di iscrizione in qualità di Utente, capo famiglia, numero, nome, ed età dei componenti la famiglia.

La lista degli Utenti deve essere visibile presso la sede della Comunanza.

ART. 33.

In qualunque epoca dell'anno i frazionisti che si trovino nelle condizioni volute dal precedente art. 30, potranno presentare istanza per essere iscritti quali Utenti. All'istanza dovranno unirsi i documenti necessari comprovanti la esistenza dei requisiti voluti. Di tali istanze sarà tenuto conto, se accolte, fissandone la decorrenza al 1 gennaio dell'anno successivo.

ART. 34:

Nel mese di novembre il Consiglio procederà alla revisione della lista degli Utenti, cancellando coloro che ne abbiano perduto i requisiti ed iscrivendo coloro che abbiano fatto istanza di iscrizione ed abbiano i requisiti voluti.

ART. 35.

La cancellazione, tranne quella per morte, ed il rigetto dalle domande per nuove iscrizioni, dovranno

36

essere deliberate dal Consiglio, previo avviso agli interessati che potranno presentarsi presso la stessa sede della Comunanza per esporre i motivi che credono di addurre per essere mantenuti o iscritti nella lista degli utenti.

ART. 36.

Le decisioni del Consiglio saranno comunicate agli interessati non più tardi del 15 dicembre dello stesso anno. Contro tali decisioni gli interessati, nel caso di reclami potranno ricorrere al Prefetto, non oltre il 31 dicembre. Quando si tratti di reclami contro il diniego del diritto dell'uso civico gli interessati dovranno rivolgersi al competente Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, al quale, a norma dell'art. 29 della legge 1927, n. 1766, spetta di decidere tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione del diritto.

ART. 37.

Entro la prima quindicina di dicembre gli Utenti debbono inoltre presentare denuncia, al Presidente della Comunanza, del bestiame di loro proprietà che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

Il Presidente provvederà alla compilazione del ruolo di riparto in base alle denunce ricevute. Il ruolo sarà sottoposto alla approvazione del Consiglio. La misura della tassa pascolo da imporre sul bestiame sarà determinata di anno in anno dal Consiglio con deliberazione da sottoporsi alla G.P.A.

NOTE, VAR

CAPITOLO V.
Contravvenzioni

NOTE, VARI

ART. 38.

È proibito senza espressa autorizzazione degli organi forestali competenti compiere le seguenti operazioni:

- a) tagli di qualsiasi genere nei boschi;
- b) disboscamenti e dissodamenti anche nei terreni pascolivi;
- c) conversione dei boschi di alto fusto in cedui composti; semplici, da capitozzo, o da sgamollo. È parimenti vietata la conversione dei cedui composti in cedui matricinati e semplici;
- d) asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
- e) introdurre il bestiame, di qualsiasi genere, nei boschi di recente taglio ed in quelli di nuovo impianto o nelle zone di pascolo a riposo;
- f) abbattere fratte, stecconate, muri a secco od altri ripari per qualsiasi motivo;
- g) raccogliere erba, strame, semi od altro nei boschi di recente taglio o di nuovo impianto;
- h) lo strascico di fasci di legna lungo le strade, sentieri e mulattiere.

ART. 39.

L'utente che introducesse nei pascoli bestiame altrui, denunciato come proprio, pagherà a titolo di ammenda lire 200 per ogni capo di bestiame bovino ed equino e

40

lire 40 per ogni capo di bestiame minuto, ovino, caprino, suino e sarà ritenuto colpevole di frode ai danni della Comunanza.

ART. 40.

Ai pastori che si introducessero nei boschi è fatto divieto di portare ferri da taglio atti ad abbattere alberi o rami sotto la pena dell'ammenda di L. 50, oltre la perdita del ferro sequestrato.

ART. 41.

Le contravvenzioni saranno accertate, nelle dovute forme da agenti giurati. Per la procedura contravvenzionale si applicheranno le disposizioni del Capo VI. del Titolo 2. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, avvertendo che al Sindaco si intende sostituito il Presidente della Comunanza.

ART. 42.

Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente regolamento, i contravventori alle norme che regolano il godimento dei beni collettivi.

ART. 43.

Per tutto quanto non sia specificatamente previsto dal presente statuto-regolamento si farà ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

ALLEGATO «A»

REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di PERUGIA

Comune di CASTIGLIONE DEL LAGO

STATUTO

DELLA

COMUNANZA AGRARIA

DI

CIMBANO



INDICE

Capo I - Costituzione e scopi

Art. 1 - Costituzione

- " 2 - Scopi
- " 3 - Finalità sociali
- " 4 - Consorzi
- " 5 - Proventi
- " 6 - Affitto ad utenti
- " 7 - Affitto pascoli esuberanti
- " 8 - Corrispettivo per usi civici
- " 9 - Divieto di ripartire proventi

Capo II – Patrimonio

Art. 10 - Patrimonio

- " 11 - Inventario
- " 12 - Alienazioni

Capo III - Organi della Comunanza Agraria

Art. 13 - Organi della Comunanza Agraria

- " 14 - Assemblea Generale degli Utenti
- " 15 - Compiti dell'Assemblea
- " 16 - Consiglio di Amministrazione
- " 17 - Il Presidente
- " 18 - Vice Presidente

Capo IV - Elezioni

Art. 19 - Elettorato attivo e passivo

- " 20 - Elezione Consiglio di Amministrazione
- " 21 - Modalità elettorali
- " 22 - Insediamento del Consiglio di Amministrazione
- " 23 - Votazioni

Capo V - Amministrazione

Art. 24 - Controllo sugli atti

- " 25 - Responsabilità degli amministratori
- " 26 - Segretario
- " 27 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
- " 28 - Deliberazioni
- " 29 - Contenzioso



Capo VI - Finanza e contabilità

Art. 30 - Bilancio di Previsione

- " 31 - Tesoriere
- " 32 - Doveri del Tesoriere
- " 33 - Gestione di bilancio
- " 34 - Fondo di riserva
- " 35 - Avanzo di Amministrazione
- " 36 - Conto consuntivo
- " 37 - Revisori dei Conti

Capo VII - Diritti di utenza ed utenti

Art. 38 - Diritti di utenza

- " 39 - Limitazioni
- " 40 - Azione popolare
- " 41 - Estensione della disciplina
- " 42 - Utenti
- " 43 - Lista degli utenti
- " 44 - Denuncia bestiame
- " 45 - Compilazione ruoli tassa pascolo

Capo VIII - Contravvenzioni

Art. 46 - Operazioni vietate

- " 47 - Ammende
- " 48 - Accertamento infrazioni
- " 49 - Contravventori
- " 50 - Rinvio



CAPO I - Costituzione e scopi

ART.1 Costituzione

1. Comunanza Agraria di Cimbano ha sede nella frazione di Villastrada in Comune di Castiglione del Lago.
2. Essa è disciplinata dal presente Statuto, con le norme della legge 16 giugno 1927, n.1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n.142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n.127 e 16 giugno 1998, n.191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n.11 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n.120 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.2 Scopi

1. La Comunanza Agraria di Cimbano ha lo scopo di:
 - A. curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa che davanti all'Autorità giudiziaria;
 - B. provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscono all'esercizio degli usi civici;
 - C. promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;
 - D. promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;
 - E. amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:
 - a) la gestione;
 - b) il miglioramento del patrimonio;
 - c) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.

ART. 3 Finalità sociali

1. L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

ART. 4 Consorzi

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, la Comunanza Agraria può riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.



2. Detti Consorzi sono regolati da specifico Statuto che deve prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonché la modalità della nomina dei loro membri.

ART. 5
Proventi

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:
- a) dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
 - b) dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
 - c) dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
 - d) dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;
 - e) dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
 - f) dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
 - g) da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

ART. 6
Affitto ad utenti

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente su pagamento di canone annuo che è fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

ART. 7
Affitto pascoli esuberanti

1. L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art.1021 del Codice Civile.

ART. 8
Corrispettivo per usi civici

1. Soltanto nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione, è possibile imporre agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutivo a termine di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

ART. 9
Divieto di ripartire i proventi

1. E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.



CAPO II - Patrimonio

ART. 10 Patrimonio

1. Il patrimonio della Comunanza Agraria è quello dell'inventario di cui all'art.11.

ART. 11 Inventario

1. E' compilato un esatto inventario costituito da apposito Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza Agraria , come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.
2. Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria è tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente.
- 3.Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino che sono conservati agli atti della Comunanza Agraria per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 12 Alienazioni

1. La Comunanza Agraria non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente accettati), sono riportate nell'inventario di cui all'art.11.
2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.
3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti hanno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

CAPO III - Organi della Comunanza Agraria

ART. 13 Organi della Comunanza Agraria

1. Sono Organi della Comunanza Agraria:
 - A. L'Assemblea Generale degli Utenti;
 - B. Il Consiglio di Amministrazione;
 - C. Il Presidente.
2. Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

ART. 14 Assemblea Generale degli Utenti

1. L'Assemblea è composta da tutti gli utenti così come individuati dall'art.42.
2. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.



3. Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di Amministrazione, con proposta del Presidente, o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.
4. La convocazione è effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.
5. La convocazione può essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi più appropriati e nel medesimo termine.
6. Per la validità delle sedute dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.
7. La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
8. All'apertura dei lavori dell'Assemblea si deve procedere alla elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.
9. I nominativi dei presenti devono risultare dai verbali delle sedute.

ART. 15 Compiti dell'Assemblea

1. Sono di pertinenza dell'Assemblea:
 - l'elezione del Presidente;
 - l'elezione del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art.21;
 - l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni;
 - l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo;
 - tutti gli atti di disposizione dei beni immobili;
 - la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie;
 - le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di più esercizi;
 - l'assunzione di prestiti;
 - la nomina dei revisori dei conti;
 - la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
 - l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.

ART. 16 Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica cinque anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.
2. La dichiarazione di decadenza è fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale.
3. Al Consiglio di Amministrazione spetta di:
 - eleggere nel proprio seno il Vice Presidente;
 - deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, escluse quelle che attengono alla competenza della Assemblea Generale degli Utenti;
 - proporre all'assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
 - nominare il Segretario dell'Ente.





ART. 17
Il Presidente

1. Spetta al Presidente:

- rappresentare legalmente l'Ente;
- convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendo gli ordini del giorno e presiedendo le rispettive adunanze;
- dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
- rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
- vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
- la facoltà di delegare una o piu' funzioni specifiche a favore di un membro del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18
Vice Presidente

1. Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO IV - Elezioni

ART. 19
Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini - iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del territorio dell'Ente - così come individuati dall'art.42. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:
 - di chi non è in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
 - degli stipendiati e dei salariati dell'Ente;
 - di coloro che hanno liti con l'Ente.
2. Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art.2 della Legge 23 aprile 1981, n.154, e successive modificazioni, circa i casi di ineleggibilità.

ART. 20
Elezioni del Consiglio di Amministrazione

1. Quarantacinque giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni.

In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:

- a) indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;
- b) costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:
 - Presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione della Regione;
 - tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti;
 - segretario, di norma il Segretario dell'Ente.

Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.

Nell'atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di Amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio.



- c) aggiornare la lista degli utenti;
- d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
- e) dare ampia pubblicità - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione - sulla data e sulle modalità elettorali.
- f) recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonché della seconda eventuale votazione di cui rispettivamente al 1° ed al 9° comma del successivo art. 21.

ART. 21

Modalità Elettorali

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge, di norma, di domenica e si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato tenendo conto, in quanto applicabile, della Legge 25.03.1993, n.81.
2. Le candidature, distinte per la carica di Presidente e per quella di Consigliere, devono essere presentate al Segretario dell'Ente (o ad altra persona indicata dal Consiglio di Amministrazione uscente) non oltre il 15^o giorno antecedente quello delle elezioni. Esse devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai consiglieri da eleggere.
3. Qualora il numero dei candidati a Consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, la votazione avviene fra tutti gli iscritti alla lista degli Utenti.
4. Ciascun elettore ha diritto di votare per il Presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.
5. Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
6. A parità di voti, viene eletto il maggiore di età.
7. In mancanza di liste concorrenti, la votazione avviene sulla lista degli utenti utilizzando una scheda nella quale sono distintamente indicati gli spazi per la carica di presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'elettore può esprimere al massimo tre preferenze per la carica di consigliere.
8. Si intendono eletti il Presidente e i primi quattro candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi, purchè il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti. L'elezione è nulla qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri.
9. Nell'eventualità in cui non sia raggiunto il 50% dei votanti, si procede ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione è valida se ad essa partecipa almeno il 20% degli elettori.
10. Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.
11. Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'Ufficio elettorale, presieduto dal suo Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

ART. 22

Insediamento del Consiglio di Amministrazione.

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice Presidente.



ART. 23
Votazioni

1. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

CAPO V - Amministrazione

ART. 24
Controllo sugli atti

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Generale degli Utenti sono pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente o a quello del Comune e assoggettate al riscontro di legittimità- nei casi e nei termini previsti dalle vigenti norme di legge - da effettuarsi dai competenti organi.
2. L'invio delle deliberazioni per il controllo di legittimità deve essere effettuato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui alle vigenti norme di Legge.
3. L'atto diventa esecutivo dopo il riscontro positivo del controllo di legittimità, salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali, se richiesti da specifiche norme di legge.

ART. 25
Responsabilità degli Amministratori

1. Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni dell'art.58 della legge 8.6.1990, n.142 e successive modificazioni.

ART. 26
Segretario

1. L'Amministrazione ha di norma un Segretario le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.
2. Il Segretario è nominato per chiamata, dal Consiglio di Amministrazione.
3. La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.
4. Il compenso spettante è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.
5. Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di Amministrazione a questi non spetta alcun compenso.
6. Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e deve provvedere:
 - alla tenuta della contabilità (Bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
 - al disbrigo della corrispondenza;
 - alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;
 - alla compilazione dei ruoli;
 - alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente Statuto;
 - alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;
 - alla esecuzione degli atti di ufficio.



ART. 27
Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del Bilancio di previsione, del Conto consuntivo o per grave pregiudizio apportato all'Ente.
2. In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un Commissario Regionale, cui, fra l'altro, spetta il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

ART. 28
Deliberazioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2. Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario.
3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti. Le delibere delle Comunanze Agrarie in analogia agli atti dei Comuni sono soggette al controllo preventivo di legittimità nelle materie e con le modalità previste all'art. 17 comma 33 e seguenti della legge n.127/97.
4. E' concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

ART. 29
Contenzioso

1. L'Amministratore che intraprenda liti senza la preventiva deliberazione è responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa; così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate.

CAPO VI - Finanza e contabilità

ART. 30
Bilancio di Previsione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro il 31 ottobre, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.
2. Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.
3. E' fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.
4. Il Segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.
5. Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 31
Tesoriere

1. L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il tesoriere tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilità, i libri di amministrazione e cassa.

ART. 32
Doveri del Tesoriere

1. Il Tesoriere, annualmente, rende il conto della gestione delle Comunanze nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i Comuni.

ART. 33
Gestione di Bilancio

1. E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:
- il giornale cronologico di cassa;
 - il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi e passivi;
 - il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
 - il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

ART. 34
Fondo di riserva

1. Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

ART. 35
Avanzo di amministrazione

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.
2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati - previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione - per scopi sociali, ai sensi dell'art.3 del presente Statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.

ART. 36
Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dalla Assemblea degli Utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei Revisori.





ART. 37
Revisori dei conti

1. I revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dalla Assemblea Generale degli Utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati, scelti possibilmente fra gli utenti.
2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, né coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.
3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII - Diritti di utenza ed utenti

ART. 38
Diritti di utenza

1. Il diritto di utenza da' facoltà di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale è intesa dal Codice Civile e/o dalle consuetudini locali.
2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli Utenti.

ART. 39
Limitazioni

1. Le colture leguminose e foraggere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

ART. 40
Azione Popolare

1. Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano alla Comunanza Agraria in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.
2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

ART. 41
Estensione della disciplina

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano alla Comunanza Agraria in esecuzione della Legge 16.6.1927, n.1766 sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del

Regolamento approvato con R.D. 26.2.1928, n.332 e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Statuto.

ART. 42

Utenti

1. Sono da considerarsi utenti, ai fini dell'art. 38, i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente da almeno 1 (uno) anno rappresentati da:
 - l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato purchè maggiorenne e componente della famiglia stessa;
 - il tutore dei figli minorenni dell'utente deceduto.
2. Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L.19.5.1975,n.151).
3. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i necessari requisiti.

ART. 43

Lista degli utenti

1. La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.
2. Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazioni effettuate.
3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

ART. 44

Denuncia del bestiame

1. Entro la prima quindicina di Gennaio gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

ART. 45

Compilazione ruoli tassa pascolo

1. Il presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.
2. Qualora lo ritenga opportuno la Comunanza Agraria può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiame da immettersi nel pascolo comune di proprietà dell'Ente.
3. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestiame da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.
4. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

CAPO VIII - Contravvenzioni
ART. 46
Operazioni vietate

1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:
 - taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
 - disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
 - conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
 - asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
 - introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
 - abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, quale che ne sia il motivo;
 - raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
 - portare a strascico fasci di legna lungo le strade.
2. E' vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e asportato dai campi.

ART. 47
Ammende

1. La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 48
Accertamento infrazioni

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

ART. 49
Contravventori

1. Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice Penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Statuto i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

ART. 50
Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Statuto composto da cinquanta articoli, si fa ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

0000000000



Il presente Statuto è stato adottato dalla Assemblea Generale degli Utenti con deliberazione n. 5 del 20.09.1999- Vistata dal CO.RE.CO il 16.12.1999 con decisione n. 6179 ed approvato con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____.

detcacimbano -C-
Cipriani/mac

REGIONE DELL'UMBRIA

Giunta Regionale
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
La presente copia, composta di n. 18...
facciat...e, è conforme all'originale
esistente presso questo Ufficio.

Perugia il ...1.9.1999.



L'ISTRUTTORE
M. Maggiucci

ALLEGATO «A»

REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di PERUGIA

Comune di CASTIGLIONE DEL LAGO

STATUTO

DELLA

COMUNANZA AGRARIA

DI

PETRIGNANO DEL LAGO



INDICE

Capo I - Costituzione e scopi

Art. 1 - Costituzione

- " 2 - Scopi
- " 3 - Finalità sociali
- " 4 - Consorzi
- " 5 - Proventi
- " 6 - Affitto ad utenti
- " 7 - Affitto pascoli esuberanti
- " 8 - Corrispettivo per usi civici
- " 9 - Divieto di ripartire proventi

Capo II – Patrimonio

Art. 10 - Patrimonio

- " 11 - Inventario
- " 12 - Alienazioni

Capo III - Organi della Comunanza Agraria

Art. 13 - Organi della Comunanza Agraria

- " 14 - Assemblea Generale degli Utenti
- " 15 - Compiti dell'Assemblea
- " 16 - Consiglio di Amministrazione
- " 17 - Il Presidente
- " 18 - Vice Presidente

Capo IV - Elezioni

Art.19 - Elettorato attivo e passivo

- " 20 - Elezione Consiglio di Amministrazione
- " 21 - Modalità elettorali
- " 22 - Insediamento del Consiglio di Amministrazione
- " 23 - Votazioni

Capo V - Amministrazione

Art.24 - Controllo sugli atti

- " 25 - Responsabilità degli amministratori
- " 26 - Segretario
- " 27 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
- " 28 - Deliberazioni
- " 29 - Contenzioso



Capo VI - Finanza e contabilità

Art. 30 - Bilancio di Previsione

- " 31 - Tesoriere
- " 32 - Doveri del Tesoriere
- " 33 - Gestione di bilancio
- " 34 - Fondo di riserva
- " 35 - Avanzo di Amministrazione
- " 36 - Conto consuntivo
- " 37 - Revisori dei Conti

Capo VII - Diritti di utenza ed utenti

Art. 38 - Diritti di utenza

- " 39 - Limitazioni
- " 40 - Azione popolare
- " 41 - Estensione della disciplina
- " 42 - Utenti
- " 43 - Lista degli utenti
- " 44 - Denuncia bestiame
- " 45 - Compilazione ruoli tassa pascolo

Capo VIII - Contravvenzioni

Art. 46 - Operazioni vietate

- " 47 - Ammende
- " 48 - Accertamento infrazioni
- " 49 - Contravventori
- " 50 - Rinvio



CAPO I - Costituzione e scopi

ART.1 Costituzione

1. La Comunanza Agraria di Petrignano del Lago ha sede nella frazione di Petrignano del Lago in Comune di Castiglione del Lago.
2. Essa è disciplinata dal presente Statuto, con le norme della legge 16 giugno 1927, n.1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n.142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n.127 e 16 giugno 1998, n.191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n.11 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n.120 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.2 Scopi

1. La Comunanza Agraria di Petrignano del Lago ha lo scopo di:
 - A. curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa che davanti all'Autorità giudiziaria;
 - B. provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscono all'esercizio degli usi civici;
 - C. promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;
 - D. promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;
 - E. amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:
 - a) la gestione;
 - b) il miglioramento del patrimonio;
 - c) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.

ART. 3 Finalità sociali

1. L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

ART. 4 Consorzi

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, la Comunanza Agraria può riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.



2. Detti Consorzi sono regolati da specifico Statuto che deve prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonché la modalità della nomina dei loro membri.

ART. 5 Proventi

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:
 - a) dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
 - b) dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
 - c) dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
 - d) dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;
 - e) dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
 - f) dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
 - g) da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

ART. 6 Affitto ad utenti

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente su pagamento di canone annuo che è fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

ART. 7 Affitto pascoli esuberanti

1. L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art.1021 del Codice Civile.

ART. 8 Corrispettivo per usi civici

1. Soltanto nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione, è possibile imporre agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutivo a termine di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

ART. 9 Divieto di ripartire i proventi

1. E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.



CAPO II - Patrimonio

ART. 10 Patrimonio

1. Il patrimonio della Comunanza Agraria è quello dell'inventario di cui all'art.11.

ART. 11 Inventario

1. E' compilato un esatto inventario costituito da apposito Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza Agraria , come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.
2. Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria è tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente.
3. Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino che sono conservati agli atti della Comunanza Agraria per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 12 Alienazioni

1. La Comunanza Agraria non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente accettati), sono riportate nell'inventario di cui all'art.11.
2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.
3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti hanno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

CAPO III - Organi della Comunanza Agraria

ART. 13 Organi della Comunanza Agraria

1. Sono Organi della Comunanza Agraria:
 - A. L'Assemblea Generale degli Utenti;
 - B. Il Consiglio di Amministrazione;
 - C. Il Presidente.
2. Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

ART. 14 Assemblea Generale degli Utenti

1. L'Assemblea è composta da tutti gli utenti cosi' come individuati dall'art.42.
2. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.



3. Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di Amministrazione, con proposta del Presidente, o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.
4. La convocazione è effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.
5. La convocazione può essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi più appropriati e nel medesimo termine.
6. Per la validità delle sedute dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.
7. La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
8. All'apertura dei lavori dell'Assemblea si deve procedere alla elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.
9. I nominativi dei presenti devono risultare dai verbali delle sedute.

ART. 15 Compiti dell'Assemblea

1. Sono di pertinenza dell'Assemblea:
 - l'elezione del Presidente;
 - l'elezione del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art.21;
 - l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni;
 - l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo;
 - tutti gli atti di disposizione dei beni immobili;
 - la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie;
 - le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di più esercizi;
 - l'assunzione di prestiti;
 - la nomina dei revisori dei conti;
 - la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
 - l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.

ART. 16 Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica cinque anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.
2. La dichiarazione di decadenza è fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale.
3. Al Consiglio di Amministrazione spetta di:
 - eleggere nel proprio seno il Vice Presidente;
 - deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, escluse quelle che attengono alla competenza della Assemblea Generale degli Utenti;
 - proporre all'assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
 - nominare il Segretario dell'Ente.



ART. 17
Il Presidente

1. Spetta al Presidente:

- rappresentare legalmente l'Ente;
- convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendo gli ordini del giorno e presiedendo le rispettive adunanze;
- dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
- rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
- vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
- la facoltà di delegare una o piu' funzioni specifiche a favore di un membro del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18
Vice Presidente

1. Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO IV - Elezioni

ART. 19
Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini - iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del territorio dell'Ente - così come individuati dall'art.42. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:
 - di chi non è in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
 - degli stipendiati e dei salariati dell'Ente;
 - di coloro che hanno liti con l'Ente.
2. Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art.2 della Legge 23 aprile 1981, n.154, e successive modificazioni, circa i casi di ineleggibilità.

ART. 20
Elezioni del Consiglio di Amministrazione

1. Quarantacinque giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni.

In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:

- a) indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;
- b) costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:

- Presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione della Regione;
- tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti;
- segretario, di norma il Segretario dell'Ente.
- Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.
- Nell'atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di Amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio.



- c) aggiornare la lista degli utenti;
- d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
- e) dare ampia pubblicità - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione - sulla data e sulle modalità elettorali.
- f) recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonché della seconda eventuale votazione di cui rispettivamente al 1° ed al 9° comma del successivo art. 21.

ART. 21 Modalità Elettorali

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge, di norma, di domenica e si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato tenendo conto, in quanto applicabile, della Legge 25.03.1993, n.81.
2. Le candidature, distinte per la carica di Presidente e per quella di Consigliere, devono essere presentate al Segretario dell'Ente (o ad altra persona indicata dal Consiglio di Amministrazione uscente) non oltre il 15^o giorno antecedente quello delle elezioni. Esse devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai consiglieri da eleggere.
3. Qualora il numero dei candidati a Consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, la votazione avviene fra tutti gli iscritti alla lista degli Utenti.
4. Ciascun elettore ha diritto di votare per il Presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.
5. Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
6. A parità di voti, viene eletto il maggiore di età.
7. In mancanza di liste concorrenti, la votazione avviene sulla lista degli utenti utilizzando una scheda nella quale sono distintamente indicati gli spazi per la carica di presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'elettore può esprimere al massimo tre preferenze per la carica di consigliere.
8. Si intendono eletti il Presidente e i primi quattro candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi, purchè il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti. L'elezione è nulla qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri.
9. Nell'eventualità in cui non sia raggiunto il 50% dei votanti, si procede ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione è valida se ad essa partecipa almeno il 20% degli elettori.
10. Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.
11. Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'Ufficio elettorale, presieduto dal suo Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

ART. 22 Insediamento del Consiglio di Amministrazione.

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice Presidente.



ART. 23
Votazioni

1. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

CAPO V - Amministrazione

ART. 24
Controllo sugli atti

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Generale degli Utenti sono pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente o a quello del Comune e assoggettate al riscontro di legittimità- nei casi e nei termini previsti dalle vigenti norme di legge - da effettuarsi dai competenti organi.
2. L'invio delle deliberazioni per il controllo di legittimità deve essere effettuato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui alle vigenti norme di Legge.
3. L'atto diventa esecutivo dopo il riscontro positivo del controllo di legittimità, salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali, se richiesti da specifiche norme di legge.

ART. 25
Responsabilità degli Amministratori

1. Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni dell'art.58 della legge 8.6.1990, n.142 e successive modificazioni.

ART. 26
Segretario

1. L'Amministrazione ha di norma un Segretario le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.
2. Il Segretario è nominato per chiamata, dal Consiglio di Amministrazione.
3. La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.
4. Il compenso spettante è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.
5. Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di Amministrazione a questi non spetta alcun compenso.
6. Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e deve provvedere:
 - alla tenuta della contabilità (Bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
 - al disbrigo della corrispondenza;
 - alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;
 - alla compilazione dei ruoli;
 - alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente Statuto;
 - alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;
 - alla esecuzione degli atti di ufficio.



ART. 27
Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del Bilancio di previsione, del Conto consuntivo o per grave pregiudizio apportato all'Ente.
2. In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un Commissario Regionale, cui, fra l'altro, spetta il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

ART. 28
Deliberazioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2. Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario.
3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti. Le delibere delle Comunanze Agrarie in analogia agli atti dei Comuni sono soggette al controllo preventivo di legittimità nelle materie e con le modalità previste all'art.17 comma 33 e seguenti della legge n.127/97.
4. E' concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

ART. 29
Contenzioso

1. L'Amministratore che intraprenda liti senza la preventiva deliberazione è responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa; così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate.

CAPO VI - Finanza e contabilità

ART. 30
Bilancio di Previsione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro il 31 ottobre, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.
2. Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.
3. E' fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.
4. Il Segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.
5. Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 31
Tesoriere

1. L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.



2. Il tesoriere tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilità, i libri di amministrazione e cassa.

ART. 32
Doveri del Tesoriere

1. Il Tesoriere, annualmente, rende il conto della gestione delle Comunanze nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i Comuni.

ART. 33
Gestione di Bilancio

1. E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:

- il giornale cronologico di cassa;
- il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi e passivi;
- il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
- il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

ART. 34
Fondo di riserva

1. Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

ART. 35
Avanzo di amministrazione

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.
2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati - previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione - per scopi sociali, ai sensi dell'art.3 del presente Statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.

ART. 36
Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dalla Assemblea degli Utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei Revisori.



ART. 37
Revisori dei conti

1. I revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dalla Assemblea Generale degli Utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati, scelti possibilmente fra gli utenti.
2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, ne' coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.
3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII - Diritti di utenza ed utenti

ART. 38
Diritti di utenza

1. Il diritto di utenza da' facoltà di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale è intesa dal Codice Civile e/o dalle consuetudini locali.
2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli Utenti.

ART. 39
Limitazioni

1. Le colture leguminose e foraggere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

ART. 40
Azione Popolare

1. Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano alla Comunanza Agraria in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.
2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

ART. 41
Estensione della disciplina

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegrazione di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano alla Comunanza Agraria in esecuzione della Legge 16.6.1927, n.1766 sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del Regolamento approvato con R.D. 26.2.1928, n.332 e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Statuto.

ART. 42 Utenti

1. Sono da considerarsi utenti, ai fini dell'art. 38, i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente da almeno 5 (cinque) anni rappresentati da:
 - l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato purchè maggiorenne e componente della famiglia stessa;
 - il tutore dei figli minorenni dell'utente deceduto.
2. Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L.19.5.1975,n.151).
3. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i necessari requisiti.

ART. 43 Lista degli utenti

1. La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.
2. Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazioni effettuate.
3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

ART. 44 Denuncia del bestiame

1. Entro la prima quindicina di Marzo gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

ART. 45 Compilazione ruoli tassa pascolo

1. Il presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.
2. Qualora lo ritenga opportuno la Comunanza Agraria può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiente da immettersi nel pascolo comune di proprietà dell'Ente.
3. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestiente da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.
4. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

CAPO VIII - Contravvenzioni ART. 46 Operazioni vietate

1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:
 - taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;



- disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
 - conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
 - asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
 - introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
 - abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, quale che ne sia il motivo;
 - raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
 - portare a strascico fasci di legna lungo le strade.
2. E' vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e asportato dai campi.

ART. 47
Ammende

1. La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 48
Accertamento infrazioni

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

ART. 49
Contravventori

1. Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice Penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Statuto i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

ART. 50
Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Statuto composto da cinquanta articoli, si fa ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

oooo000oooo

Il presente Statuto è stato adottato dalla Assemblea Generale degli Utenti con deliberazione n. 5 del 16.10.2002 - Vistata dal CO.RE.CO il 18.10.2002 con decisione n. 1862 ed approvato con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____.

detcapetrignano -C-
Cipriani/mac



ALLEGATO «A»

REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di PERUGIA

Comune di CASTIGLIONE DEL LAGO

STATUTO

DELLA

COMUNANZA AGRARIA

DI

P E S C I A



INDICE

Capo I - Costituzione e scopi

Art. 1 - Costituzione

- " 2 - Scopi
- " 3 - Finalità sociali
- " 4 - Consorzi
- " 5 - Proventi
- " 6 - Affitto ad utenti
- " 7 - Affitto pascoli esuberanti
- " 8 - Corrispettivo per usi civici
- " 9 - Divieto di ripartire proventi

Capo II – Patrimonio

Art. 10 - Patrimonio

- " 11 - Inventario
- " 12 - Alienazioni

Capo III - Organi della Comunanza Agraria

Art. 13 - Organi della Comunanza Agraria

- " 14 - Assemblea Generale degli Utenti
- " 15 - Compiti dell'Assemblea
- " 16 - Consiglio di Amministrazione
- " 17 - Il Presidente
- " 18 - Vice Presidente

Capo IV - Elezioni

Art. 19 - Elettorato attivo e passivo

- " 20 - Elezione Consiglio di Amministrazione
- " 21 - Modalità elettorali
- " 22 - Insediamento del Consiglio di Amministrazione
- " 23 - Votazioni

Capo V - Amministrazione

Art. 24 - Controllo sugli atti

- " 25 - Responsabilità degli amministratori
- " 26 - Segretario
- " 27 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
- " 28 - Deliberazioni
- " 29 - Contenzioso



Capo VI - Finanza e contabilità

Art. 30 - Bilancio di Previsione

- " 31 - Tesoriere
- " 32 - Doveri del Tesoriere
- " 33 - Gestione di bilancio
- " 34 - Fondo di riserva
- " 35 - Avanzo di Amministrazione
- " 36 - Conto consuntivo
- " 37 - Revisori dei Conti

Capo VII - Diritti di utenza ed utenti

Art. 38 - Diritti di utenza

- " 39 - Limitazioni
- " 40 - Azione popolare
- " 41 - Estensione della disciplina
- " 42 - Utenti
- " 43 - Lista degli utenti
- " 44 - Denuncia bestiame
- " 45 - Compilazione ruoli tassa pascolo

Capo VIII - Contravvenzioni

Art. 46 - Operazioni vietate

- " 47 - Ammende
- " 48 - Accertamento infrazioni
- " 49 - Contravventori
- " 50 - Rinvio



CAPO I - Costituzione e scopi

ART.1 Costituzione

1. La Comunanza Agraria di PESCIA ha sede nella frazione di Sanfatucchio in Comune di Castiglione del Lago. Essa è stata costituita a seguito della lascita dei terreni fatta ai poveri dal Duca della Corgna nel periodo 1500/1550 circa.
2. Essa è disciplinata dal presente Statuto, con le norme della legge 16 giugno 1927, n.1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n.142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n.127 e 16 giugno 1998, n.191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n.11 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n.120 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.2 Scopi

1. La Comunanza Agraria di PESCIA ha lo scopo di:
 - curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa che davanti all'Autorità giudiziaria;
 - provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscono all'esercizio degli usi civici;
 - promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;
 - promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;
 - amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:
 - la gestione;
 - il miglioramento del patrimonio;
 - lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.

ART. 3 Finalità sociali

1. L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

ART. 4 Consorzi

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, la Comunanza Agraria può riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.



2. Detti Consorzi sono regolati da specifico Statuto che deve prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonché la modalità della nomina dei loro membri.

ART. 5 Proventi

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:
 - a) dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
 - b) dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
 - c) dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
 - d) dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;
 - e) dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
 - f) dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
 - g) da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

ART. 6 Affitto ad utenti

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente su pagamento di canone annuo che è fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

ART. 7 Affitto pascoli esuberanti

1. L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art.1021 del Codice Civile.

ART. 8 Corrispettivo per usi civici

1. Soltanto nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione, è possibile imporre agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutivo a termine di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

ART. 9 Divieto di ripartire i proventi

1. E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.



CAPO II - Patrimonio

ART. 10 Patrimonio

1. Il patrimonio della Comunanza Agraria è quello dell'inventario di cui all'art.11.

ART. 11 Inventario

1. E' compilato un esatto inventario costituito da apposito Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza Agraria , come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.
2. Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria è tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente.
3. Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino che sono conservati agli atti della Comunanza Agraria per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 12 Alienazioni

1. La Comunanza Agraria non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente accettati), sono riportate nell'inventario di cui all'art.11.
2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.
3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti hanno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

CAPO III - Organi della Comunanza Agraria

ART. 13 Organi della Comunanza Agraria

1. Sono Organi della Comunanza Agraria:
 - A. L'Assemblea Generale degli Utenti;
 - B. Il Consiglio di Amministrazione;
 - C. Il Presidente.
2. Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

ART. 14 Assemblea Generale degli Utenti

1. L'Assemblea è composta da tutti gli utenti cosi' come individuati dall'art.42.
2. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.



3. Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di Amministrazione, con proposta del Presidente, o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.
4. La convocazione è effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.
5. La convocazione può essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi più appropriati e nel medesimo termine.
6. Per la validità delle sedute dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.
7. La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
8. All'apertura dei lavori dell'Assemblea si deve procedere alla elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.
9. I nominativi dei presenti devono risultare dai verbali delle sedute.

ART. 15 Compiti dell'Assemblea

1. Sono di pertinenza dell'Assemblea:

- l'elezione del Presidente;
- l'elezione del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art.21;
- l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni;
- l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo;
- tutti gli atti di disposizione dei beni immobili;
- la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie;
- le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di più esercizi;
- l'assunzione di prestiti;
- la nomina dei revisori dei conti;
- la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
- l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.

ART. 16 Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica cinque anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.
2. La dichiarazione di decadenza è fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale.
3. Al Consiglio di Amministrazione spetta di:
 - eleggere nel proprio seno il Vice Presidente;
 - deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, escluse quelle che attengono alla competenza della Assemblea Generale degli Utenti;
 - proporre all'assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
 - nominare il Segretario dell'Ente.



ART. 17
Il Presidente

1. Spetta al Presidente:

- rappresentare legalmente l'Ente;
- convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendo gli ordini del giorno e presiedendo le rispettive adunanze;
- dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
- rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
- vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
- la facoltà di delegare una o piu' funzioni specifiche a favore di un membro del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18
Vice Presidente

1. Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO IV - Elezioni

ART. 19
Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini - iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del territorio dell'Ente - così come individuati dall'art.42. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:
 - di chi non è in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
 - degli stipendiati e dei salariati dell'Ente;
 - di coloro che hanno liti con l'Ente.
2. Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art.2 della Legge 23 aprile 1981, n.154, e successive modificazioni, circa i casi di ineleggibilità.

ART. 20
Elezioni del Consiglio di Amministrazione

1. Quarantacinque giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni.

In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:

- a) indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;
- b) costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:

- Presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione della Regione;
- tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti;
- segretario, di norma il Segretario dell'Ente.
- Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.

Nell'atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di Amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio.



- c) aggiornare la lista degli utenti;
- d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
- e) dare ampia pubblicità - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione - sulla data e sulle modalità elettorali.
- f) recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonché della seconda eventuale votazione di cui rispettivamente al 1° ed al 9° comma del successivo art. 21.

ART. 21

Modalità Elettorali

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge, di norma, di domenica e si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato tenendo conto, in quanto applicabile, della Legge 25.03.1993, n.81.
2. Le candidature, distinte per la carica di Presidente e per quella di Consigliere, devono essere presentate al Segretario dell'Ente (o ad altra persona indicata dal Consiglio di Amministrazione uscente) non oltre il 15^o giorno antecedente quello delle elezioni. Esse devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai consiglieri da eleggere.
3. Qualora il numero dei candidati a Consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, la votazione avviene fra tutti gli iscritti alla lista degli Utenti.
4. Ciascun elettore ha diritto di votare per il Presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.
5. Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
6. A parità di voti, viene eletto il maggiore di età.
7. In mancanza di liste concorrenti, la votazione avviene sulla lista degli utenti utilizzando una scheda nella quale sono distintamente indicati gli spazi per la carica di presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'elettore può esprimere al massimo tre preferenze per la carica di consigliere.
8. Si intendono eletti il Presidente e i primi quattro candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi, purchè il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti. L'elezione è nulla qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri.
9. Nell'eventualità in cui non sia raggiunto il 50% dei votanti, si procede ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione è valida se ad essa partecipa almeno il 20% degli elettori.
10. Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.
11. Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'Ufficio elettorale, presieduto dal suo Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

ART. 22

Insediamento del Consiglio di Amministrazione.

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice Presidente.



ART. 23 Votazioni

1. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

CAPO V - Amministrazione

ART. 24 Controllo sugli atti

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Generale degli Utenti sono pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente o a quello del Comune e assoggettate al riscontro di legittimità - nei casi e nei termini previsti dalle vigenti norme di legge - da effettuarsi dai competenti organi.
2. L'invio delle deliberazioni per il controllo di legittimità deve essere effettuato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui alle vigenti norme di Legge.
3. L'atto diventa esecutivo dopo il riscontro positivo del controllo di legittimità, salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali, se richiesti da specifiche norme di legge.

ART. 25 Responsabilità degli Amministratori

1. Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni dell'art.58 della legge 8.6.1990, n.142 e successive modificazioni.

ART. 26 Segretario

1. L'Amministrazione ha di norma un Segretario le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.
2. Il Segretario è nominato per chiamata, dal Consiglio di Amministrazione.
3. La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.
4. Il compenso spettante è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.
5. Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di Amministrazione a questi non spetta alcun compenso.
6. Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e deve provvedere:
 - alla tenuta della contabilità (Bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
 - al disbrigo della corrispondenza;
 - alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;
 - alla compilazione dei ruoli;
 - alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente Statuto;
 - alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;
 - alla esecuzione degli atti di ufficio.



ART. 27
Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del Bilancio di previsione, del Conto consuntivo o per grave pregiudizio apportato all'Ente.
2. In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un Commissario Regionale, cui, fra l'altro, spetta il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

ART. 28
Deliberazioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2. Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario.
3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti. Le delibere delle Comunanze Agrarie in analogia agli atti dei Comuni sono soggette al controllo preventivo di legittimità nelle materie e con le modalità previste all'art. 17 comma 33 e seguenti della legge n.127/97.
4. E' concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

ART. 29
Contenzioso

1. L'Amministratore che intraprenda liti senza la preventiva deliberazione è responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa; così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate.

CAPO VI - Finanza e contabilità

ART. 30
Bilancio di Previsione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro il 31 ottobre, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.
2. Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.
3. E' fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.
4. Il Segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.
5. Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 31
Tesoriere

1. L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.



2. Il tesoriere tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilità, i libri di amministrazione e cassa.

ART. 32
Doveri del Tesoriere

1. Il Tesoriere, annualmente, rende il conto della gestione delle Comunanze nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i Comuni.

ART. 33
Gestione di Bilancio

1. E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:
- il giornale cronologico di cassa;
 - il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi e passivi;
 - il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
 - il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

ART. 34
Fondo di riserva

1. Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

ART. 35
Avanzo di amministrazione

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.
2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati - previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione - per scopi sociali, ai sensi dell'art.3 del presente Statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.

ART. 36
Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dalla Assemblea degli Utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei Revisori.



ART. 37
Revisori dei conti

1. I revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dalla Assemblea Generale degli Utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati, scelti possibilmente fra gli utenti.
2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, né coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.
3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII - Diritti di utenza ed utenti

ART. 38
Diritti di utenza

1. Il diritto di utenza da' facoltà di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale è intesa dal Codice Civile e/o dalle consuetudini locali.
2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli Utenti.

ART. 39
Limitazioni

1. Le colture leguminose e foraggere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

ART. 40
Azione Popolare

1. Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano alla Comunanza Agraria in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.
2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

ART. 41
Estensione della disciplina

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegrazione di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano alla Comunanza Agraria in esecuzione della Legge 16.6.1927, n.1766 sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del



Regolamento approvato con R.D. 26.2.1928, n.332 e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Statuto.

ART. 42 Utenti

1. Sono da considerarsi utenti, ai fini dell'art. 38, i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente da almeno 1 (uno) anno rappresentati da:
 - l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato purchè maggiorenne e componente della famiglia stessa;
 - il tutore dei figli minorenni dell'utente deceduto.
2. Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L.19.5.1975,n.151).
3. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i necessari requisiti.

ART. 43 Lista degli utenti

1. La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.
2. Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazioni effettuate.
3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

ART. 44 Denuncia del bestiame

1. Entro la prima quindicina di Gennaio gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

ART. 45 Compilazione ruoli tassa pascolo

1. Il presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.
2. Qualora lo ritenga opportuno la Comunanza Agraria può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiale da immettersi nel pascolo comune di proprietà dell'Ente.
3. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestiale da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.
4. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.



CAPO VIII - Contravvenzioni
ART. 46
Operazioni vietate

1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:
 - taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
 - disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
 - conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
 - asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
 - introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
 - abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, quale che ne sia il motivo;
 - raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
 - portare a strascico fasci di legna lungo le strade.
2. E' vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e asportato dai campi.

ART. 47
Ammende

1. La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 48
Accertamento infrazioni

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

ART. 49
Contravventori

1. Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice Penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Statuto i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

ART. 50
Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Statuto composto da cinquanta articoli, si fa ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

0000000000



Il presente Statuto è stato adottato dalla Assemblea Generale degli Utenti con deliberazione n. 3 del 20.09.1999- Vistata dal CO.RE.CO il 16.12.1999 con decisione n. 6180 ed approvato con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____.

decapescia -C-
Cipriani/mac

REGIONE DELL'UMBRIA

Giunta Regionale
SEGRETARIA DELLA GIUNTA
La presente copia, composta di n.
facciat..., è conforme all'originale
esistente presso questo Ufficio.

Perugia il ...28.06.2002



L'ISTRUTTORE
M. Marzocci

ALLEGATO «A»

REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di PERUGIA

Comune di CASTIGLIONE DEL LAGO

STATUTO

DELLA

COMUNANZA AGRARIA

DI

VAIANO - CAPANNE



INDICE

Capo I - Costituzione e scopi

Art. 1 - Costituzione

- " 2 - Scopi
- " 3 - Finalità sociali
- " 4 - Consorzi
- " 5 - Proventi
- " 6 - Affitto ad utenti
- " 7 - Affitto pascoli esuberanti
- " 8 - Corrispettivo per usi civici
- " 9 - Divieto di ripartire proventi

Capo II - Patrimonio

Art. 10 - Patrimonio

- " 11 - Inventario
- " 12 - Alienazioni

Capo III - Organi della Comunanza Agraria

Art. 13 - Organi della Comunanza Agraria

- " 14 - Assemblea Generale degli Utenti
- " 15 - Compiti dell'Assemblea
- " 16 - Consiglio di Amministrazione
- " 17 - Il Presidente
- " 18 - Vice Presidente

Capo IV - Elezioni

Art. 19 - Elettorato attivo e passivo

- " 20 - Elezione Consiglio di Amministrazione
- " 21 - Modalità elettorali
- " 22 - Insediamento del Consiglio di Amministrazione
- " 23 - Votazioni

Capo V - Amministrazione

Art. 24 - Controllo sugli atti

- " 25 - Responsabilità degli amministratori
- " 26 - Segretario
- " 27 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
- " 28 - Deliberazioni
- " 29 - Contenzioso



Capo VI - Finanza e contabilità

Art. 30 - Bilancio di Previsione

- " 31 - Tesoriere
- " 32 - Doveri del Tesoriere
- " 33 - Gestione di bilancio
- " 34 - Fondo di riserva
- " 35 - Avanzo di Amministrazione
- " 36 - Conto consuntivo
- " 37 - Revisori dei Conti

Capo VII - Diritti di utenza ed utenti

Art. 38 - Diritti di utenza

- " 39 - Limitazioni
- " 40 - Azione popolare
- " 41 - Estensione della disciplina
- " 42 - Utenti
- " 43 - Lista degli utenti
- " 44 - Denuncia bestiame
- " 45 - Compilazione ruoli tassa pascolo

Capo VIII - Contravvenzioni

Art. 46 - Operazioni vietate

- " 47 - Ammende
- " 48 - Accertamento infrazioni
- " 49 - Contravventori
- " 50 - Rinvio



CAPO I - Costituzione e scopi



ART.1 Costituzione

1. La Comunità Agraria di VAIANO - CAPANNE ha sede nella frazione di Vaiano in Comune di Castiglione del Lago.
2. Essa è disciplinata dal presente Statuto, con le norme della legge 16 giugno 1927, n.1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n.142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n.127 e 16 giugno 1998, n.191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n.11 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n.120 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.2 Scopi

1. La Comunità Agraria di VAIANO - CAPANNE ha lo scopo di:
 - A. curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa che davanti all'Autorità giudiziaria;
 - B. provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscono all'esercizio degli usi civici;
 - C. promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;
 - D. promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;
 - E. amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:
 - a) la gestione;
 - b) il miglioramento del patrimonio;
 - c) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.

ART. 3 Finalità sociali

1. L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

ART. 4 Consorzi

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, la Comunità Agraria può riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.

2. Detti Consorzi sono regolati da specifico Statuto che deve prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonché la modalità della nomina dei loro membri.

ART. 5 Proventi

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:
 - a) dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
 - b) dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
 - c) dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
 - d) dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;
 - e) dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
 - f) dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
 - g) da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

ART. 6 Affitto ad utenti

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente su pagamento di canone annuo che è fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

ART. 7 Affitto pascoli esuberanti

1. L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art. 1021 del Codice Civile.

ART. 8 Corrispettivo per usi civici

1. Soltanto nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione, è possibile imporre agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutivo a termine di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

ART. 9 Divieto di ripartire i proventi

1. E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.

CAPO II - Patrimonio

ART. 10 Patrimonio

1. Il patrimonio della Comunanza Agraria è quello dell'inventario di cui all'art.11.

ART. 11 Inventario

1. E' compilato un esatto inventario costituito da apposito Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza Agraria , come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.
2. Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria è tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente.
3. Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino che sono conservati agli atti della Comunanza Agraria per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 12 Alienazioni

1. La Comunanza Agraria non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente accettati), sono riportate nell'inventario di cui all'art.11.
2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.
3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti hanno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

CAPO III - Organi della Comunanza Agraria

ART. 13 Organi della Comunanza Agraria

1. Sono Organi della Comunanza Agraria:
 - A. L'Assemblea Generale degli Utenti;
 - B. Il Consiglio di Amministrazione;
 - C. Il Presidente.
2. Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

ART. 14 Assemblea Generale degli Utenti

1. L'Assemblea è composta da tutti gli utenti così' come individuati dall'art.42.
2. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.



3. Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di Amministrazione, con proposta del Presidente, o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.
4. La convocazione è effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.
5. La convocazione può essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi più appropriati e nel medesimo termine.
6. Per la validità delle sedute dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.
7. La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
8. All'apertura dei lavori dell'Assemblea si deve procedere alla elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.
9. I nominativi dei presenti devono risultare dai verbali delle sedute.

ART. 15 Compiti dell'Assemblea

1. Sono di pertinenza dell'Assemblea:
 - l'elezione del Presidente;
 - l'elezione del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art.21;
 - l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni;
 - l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo;
 - tutti gli atti di disposizione dei beni immobili;
 - la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie;
 - le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di più esercizi;
 - l'assunzione di prestiti;
 - la nomina dei revisori dei conti;
 - la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
 - l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.

ART. 16 Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica cinque anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.
2. La dichiarazione di decadenza è fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale.
3. Al Consiglio di Amministrazione spetta di:
 - eleggere nel proprio seno il Vice Presidente;
 - deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, escluse quelle che attengono alla competenza della Assemblea Generale degli Utenti;
 - proporre all'assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
 - nominare il Segretario dell'Ente.





ART. 17
Il Presidente

1. Spetta al Presidente:

- rappresentare legalmente l'Ente;
- convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendo gli ordini del giorno e presiedendo le rispettive adunanze;
- dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
- rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
- vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
- la facoltà di delegare una o piu' funzioni specifiche a favore di un membro del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18
Vice Presidente

1. Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO IV - Elezioni

ART. 19
Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini - iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del territorio dell'Ente - così come individuati dall'art.42. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:
 - di chi non è in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
 - degli stipendiati e dei salarzi dell'Ente;
 - di coloro che hanno liti con l'Ente.
2. Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art.2 della Legge 23 aprile 1981, n.154, e successive modificazioni, circa i casi di ineleggibilità.

ART. 20
Elezioni del Consiglio di Amministrazione

1. Quarantacinque giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni.

In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:

- a) indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;
- b) costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:
 - Presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione della Regione;
 - tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti;
 - segretario, di norma il Segretario dell'Ente.
- Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.
- Nell'atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di Amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio.

- c) aggiornare la lista degli utenti;
- d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
- e) dare ampia pubblicità - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione - sulla data e sulle modalità elettorali.
- f) recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonché della seconda eventuale votazione di cui rispettivamente al 1° ed al 9° comma del successivo art. 21.

ART. 21 Modalità Elettorali

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge, di norma, di domenica e si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato tenendo conto, in quanto applicabile, della Legge 25.03.1993, n.81.
2. Le candidature, distinte per la carica di Presidente e per quella di Consigliere, devono essere presentate al Segretario dell'Ente (o ad altra persona indicata dal Consiglio di Amministrazione uscente) non oltre il 15^o giorno antecedente quello delle elezioni. Esse devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai consiglieri da eleggere.
3. Qualora il numero dei candidati a Consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, la votazione avviene fra tutti gli iscritti alla lista degli Utenti.
4. Ciascun elettore ha diritto di votare per il Presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.
5. Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
6. A parità di voti, viene eletto il maggiore di età.
7. In mancanza di liste concorrenti, la votazione avviene sulla lista degli utenti utilizzando una scheda nella quale sono distintamente indicati gli spazi per la carica di presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'elettore può esprimere al massimo tre preferenze per la carica di consigliere.
8. Si intendono eletti il Presidente e i primi quattro candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi, purché il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti. L'elezione è nulla qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri.
9. Nell'eventualità in cui non sia raggiunto il 50% dei votanti, si procede ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione è valida se ad essa partecipa almeno il 20% degli elettori.
10. Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.
11. Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'Ufficio elettorale, presieduto dal suo Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

ART. 22 Insediamento del Consiglio di Amministrazione.

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice Presidente.



ART. 23
Votazioni

1. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

CAPO V - Amministrazione

ART. 24
Controllo sugli atti

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Generale degli Utenti sono pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente o a quello del Comune e assoggettate al riscontro di legittimità - nei casi e nei termini previsti dalle vigenti norme di legge - da effettuarsi dai competenti organi.
2. L'invio delle deliberazioni per il controllo di legittimità deve essere effettuato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui alle vigenti norme di Legge.
3. L'atto diventa esecutivo dopo il riscontro positivo del controllo di legittimità, salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali, se richiesti da specifiche norme di legge.

ART. 25
Responsabilità degli Amministratori

1. Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni dell'art.58 della legge 8.6.1990, n.142 e successive modificazioni.

ART. 26
Segretario

1. L'Amministrazione ha di norma un Segretario le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.
2. Il Segretario è nominato per chiamata, dal Consiglio di Amministrazione.
3. La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.
4. Il compenso spettante è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.
5. Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di Amministrazione a questi non spetta alcun compenso.
6. Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e deve provvedere:
 - alla tenuta della contabilità (Bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
 - al disbrigo della corrispondenza;
 - alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;
 - alla compilazione dei ruoli;
 - alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente Statuto;
 - alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;
 - alla esecuzione degli atti di ufficio.





ART. 27
Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del Bilancio di previsione, del Conto consuntivo o per grave pregiudizio apportato all'Ente.
2. In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un Commissario Regionale, cui, fra l'altro, spetta il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

ART. 28
Deliberazioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2. Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario.
3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti. Le delibere delle Comunanze Agrarie in analogia agli atti dei Comuni sono soggette al controllo preventivo di legittimità nelle materie e con le modalità previste all'art.17 comma 33 e seguenti della legge n.127/97.
4. E' concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

ART. 29
Contenzioso

1. L'Amministratore che intraprenda liti senza la preventiva deliberazione è responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa; così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate.

CAPO VI - Finanza e contabilità

ART. 30
Bilancio di Previsione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro il 31 ottobre, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.
2. Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.
3. E' fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.
4. Il Segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.
5. Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 31
Tesoriere

1. L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il tesoriere tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilità, i libri di amministrazione e cassa.

ART. 32
Doveri del Tesoriere

1. Il Tesoriere, annualmente, rende il conto della gestione delle Comunanze nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i Comuni.

ART. 33
Gestione di Bilancio

1. E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:
 - il giornale cronologico di cassa;
 - il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi e passivi;
 - il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
 - il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

ART. 34
Fondo di riserva

1. Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

ART. 35
Avanzo di amministrazione

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.
2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati - previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione - per scopi sociali, ai sensi dell'art.3 del presente Statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.

ART. 36
Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dalla Assemblea degli Utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei Revisori.





ART. 37
Revisori dei conti

1. I revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dalla Assemblea Generale degli Utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati, scelti possibilmente fra gli utenti.
2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, né coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.
3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII - Diritti di utenza ed utenti

ART. 38
Diritti di utenza

1. Il diritto di utenza da' facoltà di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale è intesa dal Codice Civile e/o dalle consuetudini locali.
2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli Utenti.

ART. 39
Limitazioni

1. Le colture leguminose e foraggere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

ART. 40
Azione Popolare

1. Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano alla Comunanza Agraria in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.
2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

ART. 41
Estensione della disciplina

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano alla Comunanza Agraria in esecuzione della Legge 16.6.1927, n.1766 sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del

Regolamento approvato con R.D. 26.2.1928, n.332 e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Statuto.

ART. 42 Utenti

1. Sono da considerarsi utenti, ai fini dell'art. 38, i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente da almeno 1 (uno) anno rappresentati da:
 - l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato purchè maggiorenne e componente della famiglia stessa;
 - il tutore dei figli minorenni dell'utente deceduto.
3. Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L.19.5.1975,n.151).
4. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i necessari requisiti.

ART. 43 Lista degli utenti

1. La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.
2. Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazioni effettuate.
3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

ART. 44 Denuncia del bestiame

1. Entro la prima quindicina di Gennaio gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

ART. 45 Compilazione ruoli tassa pascolo

1. Il presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.
2. Qualora lo ritenga opportuno la Comunanza Agraria può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiami da immettersi nel pascolo comune di proprietà dell'Ente.
3. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestiami da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.
4. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.



CAPO VIII - Contravvenzioni
ART. 46
Operazioni vietate

1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:
 - taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
 - disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
 - conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
 - asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
 - introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
 - abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, quale che ne sia il motivo;
 - raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
 - portare a strascico fasci di legna lungo le strade.
2. E' vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e asportato dai campi.

ART. 47
Ammende

1. La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 48
Accertamento infrazioni

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

ART. 49
Contravventori

1. Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice Penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Statuto i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

ART. 50
Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Statuto composto da cinquanta articoli, si fa ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

0000000000



Il presente Statuto è stato adottato dalla Assemblea Generale degli Utenti con deliberazione n. 3 del 20.09.1999- Vistata dal CO.RE.CO il 16.12.1999 con decisione n. 6181 ed approvato con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____.

detcavaiano -C-
Cipriani/mac

REGIONE DELL'UMBRIA
Giunta Regionale
SEGRETARIA DELLA GIUNTA
La presente copia, composta di n.
facciat. è conforme all'originale
esistente presso questo Ufficio.

Perugia il ...1.8.2002



L'ISTRUTTORE
M. Mazzucat

COMUNANZA AGRARIA

Centri di Iniziativa

PROVINCIA DI PERUGIA

NUOVO STATUTO REGOLAMENTO - TIPO

COMUNANZE AGRARIE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA
PER LE

TIP. NABISCOVISE
Mancante (pergole)

CAPITOLO I.

Costituzione e scopi

ART. 1. *Condìa s.c.*

La Comunanza Agraria di *Condìa s.c.*
 ha sede in frazione di *Condìa s.c.*
 del Comune di *Condìa s.c. Gazzo*.

È stata costituita con (1)

Essa si governa col presente Statuto e con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del Regolamento relativo di cui al R.D. 26 novembre 1928, n. 332; nonché colle vigenti disposizioni — in quanto applicabili — della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

(1) Indicare gli estremi dell'atto costitutivo e quelle che riportarono successive variazioni da allegarsi in copia nell'appendice.

La Comunanza ha per scopo :

a) di curare gli interessi della collettività degli utenti, dei quali assume la rappresentanza legale, così davanti all'Autorità amministrativa, come davanti all'Autorità giudiziaria ;

b) di provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, al godimento diretto ed indiretto di esso e alla tutela dei diritti della popolazione per quanto si riferisce all'esercizio degli usi civici ;

c) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei boschi e il loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo un piano economico studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale ;

d) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei pascoli e del loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il regolamento d'uso studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale ;

e) di amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite a provvedere alle spese :

1. per l'amministrazione ;
2. per il miglioramento del patrimonio,
3. per lo svolgimento di tutte le iniziative che mirano ad incrementare l'economia montana della zona.

simi sopravanzino ai bisogni essenziali degli utenti, dopo assicurato cioè, a ciascuno di questi, l'esercizio dei diritti di uso civico contenuti nei limiti stabiliti dal G.C.

ART. 5.

Nel solo caso in cui le rendite non fossero sufficienti per sopperire al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione e sorveglianza si imporrà agli utenti, in via del tutto eccezionale, e con provvedimento da sottoporsi all'approvazione della G.P.A., un corrispettivo per l'esercizio degli usi civici consentiti.

ART. 6.

È assolutamente vietata la divisione fra gli utenti del ricavato delle rendite predette come di qualsiasi economia dell'azienda.

CAPITOLO II.

Patrimonio

ART. 7.

Il patrimonio della Comunanza è costituito dai seguenti beni mobili ed immobili:

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

ART. 8.

Sarà compilato un esatto inventario, costituito da apposito registro di consisenza, di tutti i beni mobili e immobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza, come pure di tutti i titoli e scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione.

Tale inventario, da inviarsi in copia alla Prefettura, sarà tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente.

Terminate che siano le operazioni di riordinamento degli usi civici sarà provveduto, a cura della Comunanza, all'apposizione dei termini sui confini verificati delle terre in suo possesso e alla redazione quindi, per tutte le terre stesse, di una pianta o tipo col relativo catastino, che saranno conservati negli atti della Comunanza per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 9.

La Comunanza non potrà, senza l'autorizzazione della G.P.A., omologata dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione.

Le variazioni della consistenza della terra della Comunanza dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni o lasciti rispettivamente autorizzati o accettati, oltre che nel registro di consistenza saranno riportate anche sulla pianta o tipo di cui all'art. 8.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

ART. 10.

Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi od altro, dovranno aver luogo con le norme stabilite dalla legge e dal Regolamento sulla contabilità dello Stato.

ART. 11.

Nelle aste, licitazioni e trattative private gli utenti avranno titolo di preferenza, di fronte agli altri aspiranti, a parità di condizioni.

CAPITOLO III.

Amministrazione

ART. 12.

La Comunanza è retta da un Presidente scelto fra gli utenti, ed eletto dell'assemblea dei medesimi, e da un Consiglio di Amministrazione composto di quattro membri nominati nel proprio seno dall'Assemblea stessa.

ART. 13.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, in via ordinaria, una volta all'anno nel mese di gennaio; ed in via straordinaria quando il Presidente lo richieda ovvero un numero di utenti rappresentanti, almeno un terzo degli iscritti lo richieda al Presidente.

Le convocazioni saranno fatte con invito personale o con pubblico avviso da affiggersi 15 giorni prima al-

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

ART. 16.

Il Presidente e i Consiglieri, durano in carica 4 anni, ma possono sempre venire riconfermati per uguale periodo di tempo.

Il Consigliere nominato in surroga dura in carica quanto avrebbe durato il consigliere surrogato.

ART. 17.

Il Presidente rappresenta la comunanza, convoca il Consiglio e lo presiede, eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio stesso, stipula i contratti deliberati dal medesimo, vigila per l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari da parte degli utenti e degli affittuari, rappresenta la Comunanza in giudizio, fa gli atti conservativi dei diritti della medesima, assiste agli incanti occorrenvi nell'interesse di essa, mantiene i rapporti di collaborazione con le Autorità e con il Comune.

ART. 18.

Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare su tutti gli oggetti che interessino l'amministrazione della Comunanza, analogamente a quanto compete sia alla Giunta che al Consiglio presso le Amministrazioni comunali.

Le relative deliberazioni sono pubblicate in copia per 8 giorni sia all'albo pretorio del Comune che all'albo della Comunanza.

Saranno quindi inviate alla Prefettura per i provvedimenti di esecutività e di approvazione.

Per le convocazioni del Consiglio e per la disciplina delle votazioni si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni della Legge Comunale e Provinciale T. U. 4 Febbraio 1915, n. 148 e del relativo Regolamento.

ART. 19.

L'Associazione avrà un Segretario, un Esattore-tesoriere ed uno o più guardiani. Le rispettive condizioni economiche saranno determinate in sede di pianta organica da approvarsi dalla G.P.A. Le deliberazioni di nomina sono di competenza del Consiglio di amministrazione.

ART. 20.

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio e compila i processi verbali delle deliberazioni. Evade la corrispondenza d'ufficio. Compila i mandati di pagamento e di riscossione. Svolge la contabilità, compila i bilanci e stende i contratti. Tiene gli inventari e la lista degli utenti continuamente aggiornati. Custodisce l'archivio e le carte d'ufficio. È tenuto ad eseguire tutti gli atti d'ufficio disposti dalle leggi e dalle altre disposizioni in materia.

ART. 21.

=====
L'Esattore-tesoriere dà corso agli ordini di riscossione e di pagamento che gli vengono passati con i relativi

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

ART. 24.

L'Amministratore che intraprendesse a sostenere litigi senza che la necessaria delibera abbia riportata la prescritta approvazione da parte dell'autorità tutoria, è responsabile in proprio delle spese e dei danni che deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa. Così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate, giusta le norme della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

ART. 25.

Per tutti gli altri doveri e responsabilità sia all'Amministratore che al personale, si applicano le disposizioni della legge comunale e provinciale e quelle stabilite dalle vigenti disposizioni legislative per le Amministrazioni comunali.

ART. 26.

Per il più facile conseguimento dei propri scopi, per il maggiore e razionale sviluppo e miglioramento del proprio patrimonio, ma soprattutto per la gestione tecnica dei beni collettivi silvo-pastorali, più Comanenze — pur lasciando divise le singole amministrazioni — possono costituirsi in consorzio in base a quanto prevedono il R. D. 30 dicembre 1923, 3267 e successivo regolamento, nonché le altre disposizioni vigenti.

Il Presidente del Consorzio sarà scelto fra i presidenti degli Enti consorziati e nominato dai predetti con elezione.

Detti consorzi saranno disciplinati da particolare
Statuto-Regolamento.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

CAPITOLO IV.

Diritti di utenza ed utenti.

ART. 27.

Il diritto di utenza dà la facoltà di poter pascare, legnare, raccogliere la legna morta, fra la frasca per mangime; far carboniere e fornaci da calce nella proprietà della Comunanza sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti d'uso per i pascoli e delle norme che saranno impartite dell'Autorità Forestale. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servita normale di uso quale è intesa dal codice civile.

ART. 28.

Le colture leguminose foraggere verranno rispettate ed escluse dal pascolo per la durata di anni 3 dall'impiego. Trascorso tale periodo saranno nuovamente assoggettate al diritto di pascipascolo.

ART. 29.

Tutti i beni che per liquidazione di usi civici, per reintegri di occupazioni, per affiancamenti o per qualsiasi altro titolo passeranno alla Comunanza in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, saranno sol-

toposti, al pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, a regolamento di uso civico ai termini del capo 111 del Regolamento approvato con R. D. 26 febbraio 1928, n. 332 osservate le norme dell'art. 62 della legge comunale provinciale, 3-3-1934 n. 383 e saranno anch'essi amministrati con le norme stabilite dal cap. IV, del Regolamento anzi cennato e dalla legge comunale provinciale, in quanto applicabili.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

ART. 30.

Fanno parte della comunanza e ne esercitano i diritti tutti gli abitanti della frazione, e delle frazioni, incluse nel territorio della Comunanza stessa, che vi abbiano residenza stabile da almeno 5 anni e siano regolarmente iscritti nel registro della popolazione della frazione ai sensi degli art. 2 e 32 del Regio Decreto 2 dicembre 1929, n. 2132.

ART. 31.

Sono da considerarsi capi famiglia, da inserirsi nell'albo degli utenti:

- a) i coniugati e i vedovi con o senza prole;
- b) il tutore dei figli minorenni dell'utente morto;
- c) il figlio maggiorenne dell'utente morto, quando provveda al mantenimento dei fratelli minori;
- d) il maggiore di età in genere che dimostri di vivere stabilmente diviso dalla famiglia paterna.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

ART. 32.

Il Presidente della Comunanza tiene costantemente aggiornata la lista degli utenti nella quale debbono indirarsi: cognome, nome, patericità, professione, data di inscrizione in qualità di utente capo famiglia, numero, nome, ed età dei componenti la famiglia.
La lista degli utenti deve essere visibile presso la sede della comunanza.

ART. 33.

In qualunque epoca dell'anno i frazionisti che si trovino nelle condizioni volute dal precedente art. 30, potranno presentare istanza per essere inseriti quali utenti. All'istanza dovranno unirsi i documenti necessari comprovanti la esistenza dei requisiti voluti. Di tali istanze sarà tenuto conto, se accolte, fissandone la de-
correnza al 1° di gennaio dell'anno successivo.

ART. 34.

Nel mese di novembre il Consiglio procederà alla revisione della lista degli utenti, cancellando coloro che ne abbiano perduto i requisiti ed iscrivendo coloro che abbiano fatto istanza di iscrizione ed abbiano i requi-
siti voluti.

ART. 35.

La cancellazione, tranne quella per morte, ed il rigetto dalle domande per nuove iscrizioni, dovranno

essere deliberate dal Consiglio, previo avviso agli interessati che potranno presentarsi presso la stessa sede della Comunanza per esporre i motivi che credono di addurre per essere mantenuti o iscritti nella lista degli utenti.

ART. 36.

Le decisioni del Consiglio saranno comunicate agli interessati non più tardi del 15 dicembre dello stesso anno. Contro tali decisioni gli interessati, nel caso di reclami potranno ricorrere al Prefetto, non oltre il 31 dicembre. Quando si tratti di reclami contro il diniego del diritto dell'uso civico gli interessati dovranno rivolgersi al competente Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, al quale, a norma d'art. 29 della legge 1927, n. 1766, spetta di decidere tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione del diritto.

ART. 37.

Entro la prima quindicina di dicembre gli utenti debbono inoltre presentare denuncia, al Presidente della comunanza, del bestiame di loro proprietà che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

Il Presidente provvederà alla compilazione del ruolo di riparto in base alle denunce ricevute. Il ruolo sarà sottoposto alla approvazione del Consiglio. La misura della tassa pascolo da imporre sul bestiame sarà determinata di anno in anno dal Consiglio con deliberazione da sottoporsi alla G.P.A.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

lire 40 per ogni capo di bestiame minuto, ovino, caprino, suino e sarà ritenuto colpevole di frode ai danni della Comunanza.

ART. 40.

Ai pastori che si introdussero nei boschi è fatto divieto di portare ferri da taglio atti ad abbattere alberi o rami sotto la pena dell'ammenda di L. 50, oltre la perdita del ferro sequestrato.

ART. 41.

Le contravvenzioni saranno accertate, nelle dovute forme da agenti giurati. Per la procedura contravvenzionale si applicheranno le disposizioni del Capo VI. del Titolo 2. della legge comunale e provinciale approvato con R. D. 3 marzo 1934, n. 353, avvertendo che al Sindaco si intende sostituito il Presidente della Comunanza.

ART. 42.

Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente regolamento, i contravventori alle norme che regolano il godimento dei beni collettivi.

ART. 43.

Per tutto quanto non sia specificatamente previsto dal presente statuto-regolamento si farà ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

**REGIONE DELL'UMBRIA
GIUNTA REGIONALE**

Provincia di Perugia

Comune di Foligno

**STATUTO
DELLA
AMMINISTRAZIONE SEPARATA
DEI BENI DI USO CIVICO
DI
CAPODACQUA DI FOLIGNO**

INDICE

CAPO I COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 – *Costituzione*

- > 2 – *Scopi*
- > 3 – *Finalità sociali*
- > 4 – *Consorzi*
- > 5 – *Proventi*
- > 6 – *Affitto e utenti*
- > 7 – *Affitto pascoli esuberanti*
- > 8 – *Corrispettivo per usi civici*
- > 9 – *Divieto di ripartire i proventi*

CAPO II PATRIMONIO

Art. 10 – *Patrimonio*

- > 11 – *Inventario*
- > 12 – *Alienazione*

CAPO III AMMINISTRAZIONE

Art. 13 – *Organi dell'amministrazione separata*

- > 14 – *Comitato per l'amministrazione*
- > 15 – *Elezioni del Comitato per l'amministrazione*
- > 16 – *Compiti del Comitato per l'amministrazione*
- > 17 – *Votazioni*
- > 18 – *Presidente*
- > 19 – *Vice Presidente*
- > 20 – *Durata del mandato e decadenza*
- > 21 – *Segretario*
- > 22 – *Controllo sugli atti*
- > 23 – *Responsabilità patrimoniale*
- > 24 – *Scioglimento del Comitato per l'amministrazione*
- > 25 – *Deliberazioni*
- > 26 – *Contenzioso*

CAPO IV FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 27 – *Bilancio di previsione*

- > 28 - *Tesoriere*
- > 29 – *Responsabilità del tesoriere*
- > 30 – *Gestione di bilancio*
- > 31 – *Fondo di riserva*
- > 32 – *Avanzo di amministrazione*
- > 33 – *Conto consuntivo*
- > 34 – *Revisori dei conti*

CAPO V DIRITTI DI UTENZA ED UTENTI

Art. 35 - *Diritti di utenza*

- > 36 - *Utenti*
- > 37 - *Limitazioni*
- > 38 - *Azione popolare*
- > 39 - *Estensione della disciplina*
- > 40 - *Lista degli utenti*
- > 41 - *Assemblea generale*
- > 42 - *Denuncia del bestiame*
- > 43 - *Compilazione ruoli tassa pascolo*

CAPO VI CONTRAVVENZIONI

Art. 44 - *Operazioni vietate*

- > 45 - *Ammende*
- > 46 - *Accertamento infrazioni*
- > 47 - *Contravventori*
- > 48 - *Rinvio*

CAPO I COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 (*Costituzione*)

1. L'Amministrazione separata dei beni di uso civico di Capodacqua di Foligno ha sede nella frazione di Capodacqua di Foligno in comune di Foligno. E' stata costituita con D.P.G.R. n.3 del 13 gennaio 201.
2. Essa è disciplinata dal presente statuto, dalle norme contenute nella Legge 16 Giugno 1927, n. 1766, dal relativo regolamento approvato con regio decreto 26 Febbraio 1928, n.332, della legge 17 Aprile 1957, n. 278, dalla legge regionale 17 Gennaio 1984, n. 1 e dal decreto legislativo 18 Agosto 200, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in quanto applicabile".

Art. 2 (*Scopi*)

1. L'Amministrazione separata dei beni di uso civico di Capodacqua di Foligno ha lo scopo di:
 - a) curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa sia davanti all'Autorità giudiziaria;
 - b) provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscono all'esercizio degli usi civici;
 - c) promuovere, curare, controllare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presente le prescrizioni di massima e di polizia forestale in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Comitato per l'amministrazione;
 - d) promuovere, curare e controllare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima e di polizia forestale in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo con competente organo regionale;
 - e) amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per la gestione, al miglioramento del patrimonio e allo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.

Art. 3 (*Finalità sociali*)

1. L'Ente, assolti gli scopi di cui all'art. 2, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

Art. 4 (*Consorzi*)

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio, con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, più amministrazioni separate ed altre associazioni agrarie possono riunirsi in consorzi.
2. I consorzi sono regolati da uno statuto che deve prevedere, almeno, la composizione degli organi nonché le modalità di nomina dei loro membri.

Art. 5
(Proventi)

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:

- a) dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
- b) dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotazione degli stessi;
- c) dalla vendita del taglio dei boschi giunti a maturazione;
- d) dalla tassa di legnatico e pascolo a carico degli utenti;
- e) dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato in regolamento d'uso;
- f) dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
- g) da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

Art. 6
(Affitto ad utenti)

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente dietro pagamento di un canone annuo che è fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, fa domanda all'Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento da parte di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno in affittato.

Art. 7
(Affitto pascoli esuberanti)

1. L'affitto dei pascoli e la vendita del taglio dei boschi dell'Ente possono essere effettuati, ai sensi dell'Art. 1021 del codice civile, soltanto nel caso in cui gli stessi siano superiori ai bisogni degli utenti, previa deliberazione del Comitato per l'amministrazione, esecutiva ai sensi di legge.

Art. 8
(Corrispettivo per usi civici)

1. Nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle spese di gestione. Il Comitato per l'Amministrazione, in via eccezionale e con provvedimento motivato, esecutivo ai sensi di legge, può disporre a carico degli utenti il pagamento di un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

Art. 9
(Divieto di ripartire i proventi)

1. E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite di cui all'art. 7, come di qualsiasi economia dell'azienda.

CAPO II PATRIMONIO

Art. 10 (*Patrimonio*)

1. Il patrimonio dell'Ente è quello dell'inventario di cui all'art. 11.

Art. 11 (*Inventario*)

1. L'inventario è costituito dal registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo amministrati dall'Ente e di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione, compresi i regolamenti.

2. L'inventario è tenuto costantemente aggiornato a cura del segretario e sotto la personale responsabilità del presidente.

3. L'inventario è trasmesso, a cura del presidente, alla Regione entro novanta giorni dall'aggiornamento.

4. L'Amministrazione, terminate le operazioni di riordino degli usi civici, provvede all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione di una planimetria col relativo catastino, che sono conservati agli atti.

Art. 12 (*Alienazioni*)

1. L'Ente non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.

2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.

3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti, a parità di condizioni, hanno la preferenza rispettagli altri aspiranti.

CAPO III AMMINISTRAZIONE

Art. 13 (*Organi dell'Amministrazione separata*)

1. Organi dell'Amministrazione separata dei beni di uso civico sono
a) il Comitato per l'Amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Vice Presidente.

Art. 14 (*Comitato per l'Amministrazione*)

1. Il Comitato per l'Amministrazione è composto da cinque consiglieri eletti con libere elezioni da tutti i residenti nella frazione di Capodacqua di Foligno e regolarmente iscritti nelle liste elettorali del Comune di Foligno.

2. Le elezioni per il rinnovo del Comitato per l'Amministrazione sono indette, su richiesta del Comitato, dalla Regione ai sensi delle leggi nn. 278/57 e 25 marzo 1993, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 15

(*Elezioni del Comitato per l'Amministrazione*)

1. Hanno diritto di elettorato attivo gli abitanti della frazione inclusa nel territorio dell'Amministrazione separata iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2. Possono essere eletti componenti del Comitato per l'Amministrazione separata i cittadini che sono iscritti nelle liste elettorali del comune con residenza nel territorio dell'Ente da almeno 5 anni alla data delle elezioni.
3. Non possono essere candidati coloro che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 58 comma 1, D. Lgs n. 267/2000.
4. Non possono ricoprire la carica di consigliere, il presidente o vice presidente, i dipendenti, gli stipendiati e salariati dell'Ente; coloro che hanno liti pendenti con l'Ente, in quanto parti di un procedimento civile o amministrativo.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 267/2000.

Art. 16

(*Compiti del Comitato per l'amministrazione*)

1. Le riunioni del Comitato per l'amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice presidente e dal consigliere più anziano di età.
2. Il Comitato per l'amministrazione:
 - procede alla convalida degli eletti;
 - nomina, nel suo seno, il presidente ed il vice presidente, avanti al Sindaco del Comune;
 - approva lo statuto e le sue eventuali modifiche ed integrazioni ed i regolamenti;
 - approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
 - nomina i revisori dei conti;
 - nomina il segretario;
 - delibera la partecipazione a consorzi con altre associazioni agrarie;
 - delibera la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
 - delibera la istituzione e la determinazione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici;
 - delibera le proposte al Comune di Foligno di alienazione, cambio di destinazione, costituzione di servitù e di permuta dei beni immobili dell'Amministrazione separata.
1. Il Comitato per l'amministrazione delibera su tutti gli oggetti che interessano l'amministrazione dell'Ente.
2. Il Comitato per l'amministrazione è convocato almeno due volte all'anno per deliberare il conto consuntivo ed il bilancio di previsione. Esso è convocato mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, da inviare almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

Art. 17

(*Votazioni*)

1. Il Comitato per l'Amministrazione delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi presiede la seduta.
2. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese, tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

Art. 18
(*Presidente*)

1. Il Presidente:

- rappresenta l'Ente;
- convoca il Comitato per l'amministrazione, predisponde gli ordini del giorno e presiede le rispettive adunanze;
- dà esecuzione alle deliberazioni, firma gli atti, presiede agli incanti e stipula i contratti nell'interesse dell'Ente;
- ha la rappresentanza legale e processuale e procede agli atti conservativi in favore dell'Ente;
- vigila sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
- può delegare una o più funzioni specifiche ad un membro del comitato per l'amministrazione.

Art. 19
(*Vice Presidente*)

1. Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 20
(*Durata del mandato e decadenza*)

1. Il Presidente e i Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
2. Qualora successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dall'art. 15, il Comitato la contesta all'interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per rimuovere la causa che determina l'ineleggibilità o l'incompatibilità.
3. Trascorso il termine di cui al comma 2, la decadenza è dichiarata dal Comitato o d'ufficio dal Presidente della Giunta Regionale.
4. Le cariche di Presidente e di Consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate necessarie all'espletamento del mandato.

Art. 21
(*Segretario*)

1. Le funzioni di segretario possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.
2. Il segretario è nominato dal Comitato per l'amministrazione.
3. L'eventuale compenso spettante è determinato dal Comitato per l'amministrazione, il quale, in relazione alle esigenze dell'Ente, determina anche le prestazioni operative richieste.
4. Qualora le funzioni di segretario siano svolte da un consigliere di amministrazione, a questi non spetta alcun compenso.
5. Il segretario assiste alle sedute del Comitato per l'amministrazione, con compiti di segretario verbalizzante, provvede alla tenuta della contabilità (bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso), al disbrigo della corrispondenza, alla stesura delle deliberazioni ed alle tenuta dei relativi registri, alla compilazione dei ruoli, alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, alla tenuta del registro protocollo, per la corrispondenza in arrivo e partenza, all'esecuzione degli atti di ufficio.
8. Gli inventari e la lista degli utenti devono essere aggiornati secondo le norme del presente statuto.

Art. 22
(*Controllo sugli atti*)

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Comitato sono pubblicate mediante affissione all'Albo pretorio, nella sede dell'Amministrazione separata, per quindici giorni consecutivi.
2. Le deliberazioni, salvo eventuali controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali sono esecutivi dopo la pubblicazione sull'albo pretorio.

Art. 23
(*Responsabilità patrimoniale*)

1. Per la responsabilità degli amministratori e per il personale si osservano le disposizioni di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 24
(*Scioglimento del Comitato per l'Amministrazione*)

1. Il Comitato per l'Amministrazione è sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo, o per grave pregiudizio arrecato all'Ente.
2. Il tal caso l'Amministrazione è affidata ad un commissario, nominato dalla Regione, che provvede all'ordinaria amministrazione ed indice le elezioni per il rinnovo del Comitato per l'Amministrazione.

Art. 25
(*Deliberazioni*)

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario e contengono il numero e il nome dei presenti e dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi a favore o contro ogni proposta e un resoconto sommario degli argomenti discussi.
2. Essi sono letti all'adunanza e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
3. In caso di urgenza. Le deliberazioni possono essere dichiarate eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti del Comitato per l'Amministrazione.

Art. 26
(*Contenzioso*)

1. Il Comitato per l'Amministrazione delibera in materia di liti attive e passive, e autorizza il Presidente a stare in giudizio.

CAPO IV
FINANZA E CONTABILITÀ'

Art. 27
(*Bilancio di previsione*)

1. Il Comitato per l'Amministrazione delibera annualmente, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione finanziario redatti in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando il principio di pareggio finanziario. La situazione economica non può presentare disavanzo.

2. L'unità temporale di gestione è l'anno finanziario che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e di impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.
3. Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese.
4. Le variazioni di bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno.
5. Le spese sono deliberate dal Comitato per l'Amministrazione e possono essere effettuate solo se sussiste l'impegno contabile registrato nel competente capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria.
6. Per lavori di somma urgenza. L'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
7. Gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 28
(*Tesoriere*)

1. L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria e di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Comitato per l'Amministrazione.
2. Il tesoriere tiene costantemente aggiornati sotto la sua personale responsabilità i libri di amministrazione e cassa.

Art. 29
(*Responsabilità del tesoriere*)

1. Per eventuali danni causati all'Ente affidante o a terzi, il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.
2. Il tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'Ente.

Art. 30
(*Gestione di bilancio*)

1. E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:
 - il giornale cronologico di cassa;
 - il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi e passivi;
 - il bollettario a matrice degli ordini di incasso,
 - il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

Art. 31
(*Fondo di riserva*)

1. Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

Art. 32
(*Avanzo di amministrazione*)

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a reddito fruttifero presso Istituti di credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevate senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.
2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da redito. Possono anche essere utilizzati previa deliberazione del Comitato per scopi sociali, ai sensi dell'art. 3 del presente statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.

Art. 33
(*Conto consuntivo*)

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dal Comitato per l'Amministrazione entro il 30 Giugno dell'anno successivo.
2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei revisori.

Art. 34
(*Revisori dei conti*)

1. I revisori dei conti, in numero di tre, sono nominati dal Comitato per l'amministrazione, a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati scelti possibilmente fra gli utenti.
2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alla gestione cui il conto si riferisce, né coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.
3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Comitato per l'amministrazione.

CAPO V
DIRITTI DI UTENZA ED UTENTI

Art. 35
(*Diritti di utenza*)

1. Il diritto di utenza dà facoltà di pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che sono impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, qual è intesa dal codice civile e dalle consuetudini locali.
2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dal Comitato per l'amministrazione.

Art. 36

(Utenti)

1. Sono da considerare utenti, ai fini del presente statuto, i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente da almeno 5 anni rappresentati da:
 - l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato, purché maggiorenne e componente della famiglia stessa;
 - il tutore dei figli minorenni dell'utente morto.
2. Il diritto di utenza si acquista su istanza dell'interessato, qualora lo stesso sia in possesso dei necessari requisiti.

Art. 37

(Limitazioni)

1. Le colture leguminose e foraggieri sono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

Art. 38

(Azione popolare)

1. In caso di inerzia del Comitato per l'amministrazione, ogni utente può agire in giudizio a tutela dei propri interessi e a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.
2. Le spese legali sono a carico di chi propone l'azione, salvo che l'Ente costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai proposti dell'utente.

Art. 39

(Estensione della disciplina)

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano all'Amministrazione separata in esecuzione della L. n. 1766/27, sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 – capo 2- del regolamento approvato con R. D. n. 332/28, e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente statuto.

Art. 40

(Lista degli utenti)

1. La lista degli utenti è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente. Gli utenti che ne facciano richiesta possono prenderne visione.
2. Il Comitato per l'Amministrazione cura l'aggiornamento annuale, da effettuarsi entro il 30 novembre, sulla base delle richieste di iscrizione e cancellazioni effettuate dagli aventi diritto o d'ufficio.
3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

Art. 41

(Assemblea generale)

1. E' facoltà del Consiglio di amministrazione di indire l'assemblea generale degli utenti almeno una volta all'anno.

Art. 42
(*Denuncia del bestiame*)

1. Entro la prima quindicina di febbraio gli utenti devono presentare al Presidente la enuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

Art. 43
(*Compilazione ruoli tassa pascolo*)

1. Il Presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Comitato per l'amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame, è determinata di anno in anno dal Comitato con deliberazione da sottoporre all'esame di legittimità del competente organo di controllo. Qualora lo ritenga opportuno l'Amministrazione può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi bestiame da immettere nel pascolo comune di proprietà dell'Ente.

2. Se per ragioni contingenti si deve provvedere ad una riduzione dei capi bestiame da immettere nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno posseduto, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nulla-tenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.

3. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Comitato per l'amministrazione con apposita deliberazione.

CAPO VI
CONTRAVVENZIONI

Art. 44
(*Operazioni vietate*)

1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:

- taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
- disboscamento e dissodamento dei terreni pascolativi;
- conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozza e da sgamollo;
- asporto dai pascoli delle delazioni degli animali;
- introduzione del bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
- abbattimento di staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri;
- raccolta di erba, strame o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
- strascico di fasci di legna lungo le strade.

2. E' vietato all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia stato raccolto e rimosso dai campi.

Art. 45
(*Ammende*)

1. La misura delle ammende è fissata annualmente dal Comitato per l'amministrazione.

Art. 46

(Accertamento infrazioni)

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

Art. 47

(Contravventori)

1. Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal codice penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale e dal presente statuto, i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

Art. 48

(Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme del codice civile ed alle altre leggi in materia di usi civici.

ALLEGATO «A»

REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di PERUGIA

Comune di FOLIGNO

STATUTO

DELLA

COMUNANZA AGRARIA

DI

ACQUA SANTO STEFANO





INDICE

Capo I - Costituzione e scopi

Art. 1 - Costituzione

- " 2 - Scopi
- " 3 - Finalità sociali
- " 4 - Consorzi
- " 5 - Proventi
- " 6 - Affitto ad utenti
- " 7 - Affitto pascoli esuberanti
- " 8 - Corrispettivo per usi civici
- " 9 - Divieto di ripartire proventi

Capo II – Patrimonio

Art. 10 - Patrimonio

- " 11 - Inventario
- " 12 - Alienazioni

Capo III - Organi della Comunanza Agraria

Art. 13 - Organi della Comunanza Agraria

- " 14 - Assemblea Generale degli Utenti
- " 15 - Compiti dell'Assemblea
- " 16 - Consiglio di Amministrazione
- " 17 - Il Presidente
- " 18 - Vice Presidente

Capo IV - Elezioni

Art. 19 - Elettorato attivo e passivo

- " 20 - Elezione Consiglio di Amministrazione
- " 21 - Modalità elettorali
- " 22 - Insediamento del Consiglio di Amministrazione
- " 23 - Votazioni

Capo V - Amministrazione

Art. 24 - Controllo sugli atti

- " 25 - Responsabilità degli amministratori
- " 26 - Segretario
- " 27 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
- " 28 - Deliberazioni
- " 29 - Contenzioso

Capo VI - Finanza e contabilità

- Art. 30 - Bilancio di Previsione
- " 31 - Tesoriere
- " 32 - Doveri del Tesoriere
- " 33 - Gestione di bilancio
- " 34 - Fondo di riserva
- " 35 - Avanzo di Amministrazione
- " 36 - Conto consuntivo
- " 37 - Revisori dei Conti



Capo VII - Diritti di utenza ed utenti

- Art. 38 - Diritti di utenza
- " 39 - Limitazioni
- " 40 - Azione popolare
- " 41 - Estensione della disciplina
- " 42 - Utenti
- " 43 - Lista degli utenti
- " 44 - Denuncia bestiame
- " 45 - Compilazione ruoli tassa pascolo

Capo VIII - Contravvenzioni

Art. 46 - Operazioni vietate

- " 47 - Ammende
- " 48 - Accertamento infrazioni
- " 49 - Contravventori
- " 50 - Rinvio



ART.1
Costituzione

1. La Comunità Agraria di ACQUA SANTO STEFANO ha sede nella frazione di Acqua Santo Stefano in Comune di Foligno (PG).

2. Essa è disciplinata dal presente Statuto, con le norme della legge 16 giugno 1927, n.1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n.142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n.127 e 16 giugno 1998, n.191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n.11 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n.120 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.2
Scopi

1. La Comunità Agraria di ACQUA SANTO STEFANO ha lo scopo di:

- A. curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa che davanti all'Autorità giudiziaria;
- B. provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscono all'esercizio degli usi civici;
- C. promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;
- D. promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;
- E. amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:
 - a) la gestione;
 - b) il miglioramento del patrimonio;
 - c) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.

ART. 3
Finalità sociali

1. L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

ART. 4
Consorzi

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, la Comunità Agraria può riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.

2. Detti Consorzi sono regolati da specifico Statuto che deve prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonché la modalità della nomina dei loro membri.



ART. 5 Proventi

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:
- a) - dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
 - b) - dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
 - c) - dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
 - d) - dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;
 - e) - dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
 - f) - dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
 - g) - da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

ART. 6 Affitto ad utenti

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente su pagamento di canone annuo che è fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

ART. 7 Affitto pascoli esuberanti

1. L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art. 1021 del Codice Civile.

ART. 8 Corrispettivo per usi civici

1. Soltanto nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione, è possibile imporre agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutivo a termine di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

ART. 9 Divieto di ripartire i proventi

1. E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.



CAPO II - Patrimonio

ART. 10 Patrimonio

1. Il patrimonio della Comunanza Agraria è quello dell'inventario di cui all'art.11.

ART. 11 Inventario

1. E' compilato un esatto inventario costituito da apposito Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza Agraria , come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.

2. Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria è tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente.

3.Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino che sono conservati agli atti della Comunanza Agraria per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 12 Alienazioni

1. La Comunanza Agraria non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente accettati), sono riportate nell'inventario di cui all'art.11.

2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.

3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti hanno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

CAPO III - Organi della Comunanza Agraria

ART. 13 Organi della Comunanza Agraria

1. Sono Organi della Comunanza Agraria:

- A) L'Assemblea Generale degli Utenti;
- B) Il Consiglio di Amministrazione;
- C) Il Presidente.

2. Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

ART. 14 Assemblea Generale degli Utenti

1. L'Assemblea è composta da tutti gli utenti cosi' come individuati dall'art.42.
2. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.



3. Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di Amministrazione, con proposta del Presidente, o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.
4. La convocazione è effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.
5. La convocazione può essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi più appropriati e nel medesimo termine.
6. Per la validità delle sedute dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.
7. La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
8. All'apertura dei lavori dell'Assemblea si deve procedere alla elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.
9. I nominativi dei presenti devono risultare dai verbali delle sedute.

ART. 15 Compiti dell'Assemblea

1. Sono di pertinenza dell'Assemblea:

- l'elezione del Presidente;
- l'elezione del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art.21;
- l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni;
- l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo;
- tutti gli atti di disposizione dei beni immobili;
- la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie;
- le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di più esercizi;
- l'assunzione di prestiti;
- la nomina dei revisori dei conti;
- la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
- l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.

ART. 16 Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica cinque anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.

2. La dichiarazione di decadenza è fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale.

3. Al Consiglio di Amministrazione spetta di:

- eleggere nel proprio seno il Vice Presidente;
- deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, escluse quelle che attengono alla competenza della Assemblea Generale degli Utenti;
- proporre all'assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- nominare il Segretario dell'Ente.



ART. 17
Il Presidente

1. Spetta al Presidente:

- rappresentare legalmente l'Ente;
- convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendo gli ordini del giorno e presiedendo le rispettive adunanze;
- dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
- rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
- vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
- la facoltà di delegare una o piu' funzioni specifiche a favore di un membro del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18
Vice Presidente

1. Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO IV - Elezioni

ART. 19
Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini - iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del territorio dell'Ente - così come individuati dall'art.42. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:

- di chi non è in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
- degli stipendiati e dei salariati dell'Ente;
- di coloro che hanno liti con l'Ente.

2. Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art.2 della Legge 23 aprile 1981, n.154, e successive modificazioni, circa i casi di ineleggibilità.

ART. 20
Elezioni del Consiglio di Amministrazione

1. Quarantacinque giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni. In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:

- a) indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;
- b) costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:

- Presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione della Regione;
- tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti;
- segretario, di norma il Segretario dell'Ente.
- Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.



- Nell'atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di Amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio.
- c) aggiornare la lista degli utenti;
 - d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
 - e) dare ampia pubblicità - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione - sulla data e sulle modalità elettorali.
 - f) recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonché della seconda eventuale votazione di cui rispettivamente al 1° ed al 9° comma del successivo art. 21.

ART. 21 Modalità Elettorali

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge, di norma, di domenica e si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato tenendo conto, in quanto applicabile, della Legge 25.03.1993, n.81.

2. Le candidature, distinte per la carica di Presidente e per quella di Consigliere, devono essere presentate al Segretario dell'Ente (o ad altra persona indicata dal Consiglio di Amministrazione uscente) non oltre il 15^o giorno antecedente quello delle elezioni. Esse devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai consiglieri da eleggere.

3. Qualora il numero dei candidati a Consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, la votazione avviene fra tutti gli iscritti alla lista degli Utenti.

4. Ciascun elettore ha diritto di votare per il Presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.

5. Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

6. A parità di voti, viene eletto il maggiore di età.

7. In mancanza di liste concorrenti, la votazione avviene sulla lista degli utenti utilizzando una scheda nella quale sono distintamente indicati gli spazi per la carica di presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'elettore può esprimere al massimo tre preferenze per la carica di consigliere.

8. Si intendono eletti il Presidente e i primi quattro candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi, purchè il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti. L'elezione è nulla qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri.

9. Nell'eventualità in cui non sia raggiunto il 50% dei votanti, si procede ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione è valida se ad essa partecipa almeno il 20% degli elettori.

10. Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.

11. Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'Ufficio elettorale, presieduto dal suo Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

ART. 22 Insediamento del Consiglio di Amministrazione.

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice Presidente.



ART. 23 Votazioni

1. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

CAPO V - Amministrazione

ART. 24 Controllo sugli atti

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Generale degli Utenti sono pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente o a quello del Comune e assoggettate al riscontro di legittimità- nei casi e nei termini previsti dalle vigenti norme di legge - da effettuarsi dai competenti organi.
2. L'invio delle deliberazioni per il controllo di legittimità deve essere effettuato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui alle vigenti norme di Legge.
3. L'atto diventa esecutivo dopo il riscontro positivo del controllo di legittimità, salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali, se richiesti da specifiche norme di legge.

ART. 25 Responsabilità degli Amministratori

1. Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni dell'art.58 della legge 8.6.1990, n.142 e successive modificazioni.

ART. 26 Segretario

1. L'Amministrazione ha di norma un Segretario le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.
2. Il Segretario è nominato per chiamata, dal Consiglio di Amministrazione.
3. La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.
4. Il compenso spettante è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.
5. Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di Amministrazione a questi non spetta alcun compenso.
6. Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e deve provvedere:
 - alla tenuta della contabilità (Bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
 - al disbrigo della corrispondenza;
 - alla compilazione dei verbali; alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;
 - alla compilazione dei ruoli;
 - alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente Statuto;



- alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;
- alla esecuzione degli atti di ufficio.

ART. 27 Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del Bilancio di previsione, del Conto consuntivo o per grave pregiudizio apportato all'Ente.
2. In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un Commissario Regionale, cui, fra l'altro, spetta il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

ART. 28 Deliberazioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2. Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario.
3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti. Le delibere delle Comunanze Agrarie in analogia agli atti dei Comuni sono soggette al controllo preventivo di legittimità nelle materie e con le modalità previste all'art. 17 comma 33 e seguenti della legge n.127/97.
4. E' concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

ART. 29 Contenzioso

1. L'Amministratore che intraprenda liti senza la preventiva deliberazione è responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa; così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate.

CAPO VI - Finanza e contabilità

ART. 30 Bilancio di Previsione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro il 31 ottobre, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.
2. Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.
3. E' fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.
4. Il Segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.

5. Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal Presidente e dal Segretario.



ART. 31 Tesoriere

1. L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il tesoriere tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilità, i libri di amministrazione e cassa.

ART. 32 Doveri del Tesoriere

1. Il Tesoriere, annualmente, rende il conto della gestione delle Comunanze nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i Comuni.

ART. 33 Gestione di Bilancio

1. E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:

- il giornale cronologico di cassa;
- il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi e passivi;
- il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
- il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

ART. 34 Fondo di riserva

1. Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

ART. 35 Avanzo di amministrazione

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.

2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati - previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione - per scopi sociali, ai sensi dell'art.3 del presente Statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.



ART. 36
Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dalla Assemblea degli Utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

ART. 37
Revisori dei conti

1. I revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dalla Assemblea Generale degli Utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati, scelti possibilmente fra gli utenti.
2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, né coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.
3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII - Diritti di utenza ed utenti

ART. 38
Diritti di utenza

1. Il diritto di utenza da' facoltà di: pascare, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale è intesa dal Codice Civile e/o dalle consuetudini locali.
2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli Utenti.

ART. 39
Limitazioni

1. Le colture leguminose e foraggere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

ART. 40
Azione Popolare

1. Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano alla Comunità Agraria in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.
2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.



ART. 41
Estensione della disciplina

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegrazione di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano alla Comunità Agraria in esecuzione della Legge 16.6.1927, n. 1766 sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del Regolamento approvato con R.D. 26.2.1928, n. 332 e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Statuto.

ART. 42
Utenti

- 1. Sono da considerarsi utenti, ai fini dell'art. 38, i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente da almeno 1 (uno) anno rappresentati da:
 - l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato purché maggiorenne e componente della famiglia stessa;
 - il tutore dei figli minorenni dell'utente deceduto.
- 2. Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L. 19.5.1975, n. 151).
- 3. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i necessari requisiti.

ART. 43
Lista degli utenti

- 1. La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazioni effettuate.
- 3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

ART. 44
Denuncia del bestiame

1. Entro la prima quindicina di Marzo gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

ART. 45
Compilazione ruoli tassa pascolo

1. Il presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.
- Qualora lo ritenga opportuno la Comunità Agraria può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiame da immettersi nel pascolo comune di proprietà dell'Ente.



2. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestiame da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.

3. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

CAPO VIII - Contravvenzioni

ART. 46

Operazioni vietate

1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:

- taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
- disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
- conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
- asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
- introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
- abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, quale che ne sia il motivo;
- raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
- portare a strascico fasci di legna lungo le strade.

2. E' vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e asportato dai campi.

ART. 47

Ammende

1. La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 48

Accertamento infrazioni

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

ART. 49

Contravventori

1. Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice Penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Statuto i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

ART. 50
Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Statuto composto da cinquanta articoli, si fa ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

oooo000oooo

Il presente Statuto è stato adottato dalla Assemblea Generale degli Utenti con deliberazione n. 10 del 12.11.1999 - Vistata dal CO.RE.CO il 20.12.1999 con decisione n. 6234 ed approvato con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____.

detacquas -C-
FC/mac

REGIONE DELL'UMBRIA

Giunta Regionale
SEGRETARIA DELLA GIUNTA
La presente copia, composta di n. 18...
fogli, è conforme all'originale
mantenuto presso questo Ufficio.

Perugia, il 20 GEN 2001



L'ISTRUTTORE
G. Bechetti
Bechetti

ALLEGATO «A»

REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di PERUGIA

Comune di FOLIGNO

STATUTO

DELLA

COMUNANZA AGRARIA

DI

ANNIFO



INDICE

Capo I - Costituzione e scopi

Art. 1 - Costituzione

- " 2 - Scopi
- " 3 - Finalità sociali
- " 4 - Consorzi
- " 5 - Proventi
- " 6 - Affitto ad utenti
- " 7 - Affitto pascoli esuberanti
- " 8 - Corrispettivo per usi civici
- " 9 - Divieto di ripartire proventi

Capo II – Patrimonio

Art. 10 - Patrimonio

- " 11 - Inventario
- " 12 - Alienazioni

Capo III - Organi della Comunanza Agraria

Art. 13 - Organi della Comunanza Agraria

- " 14 - Assemblea Generale degli Utenti
- " 15 - Compiti dell'Assemblea
- " 16 - Consiglio di Amministrazione
- " 17 - Il Presidente
- " 18 - Vice Presidente

Capo IV - Elezioni

Art. 19 - Elettorato attivo e passivo

- " 20 - Elezione Consiglio di Amministrazione
- " 21 - Modalità elettorali
- " 22 - Insediamento del Consiglio di Amministrazione
- " 23 - Votazioni

Capo V - Amministrazione

Art. 24 - Controllo sugli atti

- " 25 - Responsabilità degli amministratori
- " 26 - Segretario
- " 27 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
- " 28 - Deliberazioni
- " 29 - Contenzioso



Capo VI - Finanza e contabilità

Art. 30 - Bilancio di Previsione

- " 31 - Tesoriere
- " 32 - Doveri del Tesoriere
- " 33 - Gestione di bilancio
- " 34 - Fondo di riserva
- " 35 - Avanzo di Amministrazione
- " 36 - Conto consuntivo
- " 37 - Revisori dei Conti

Capo VII - Diritti di utenza ed utenti

Art. 38 - Diritti di utenza

- " 39 - Limitazioni
- " 40 - Azione popolare
- " 41 - Estensione della disciplina
- " 42 - Utenti
- " 43 - Lista degli utenti
- " 44 - Denuncia bestiame
- " 45 - Compilazione ruoli tassa pascolo

Capo VIII - Contravvenzioni

Art. 46 - Operazioni vietate

- " 47 - Ammende
- " 48 - Accertamento infrazioni
- " 49 - Contravventori
- " 50 - Rinvio



CAPO I - Costituzione e scopi

ART.1 Costituzione

1. La Comunanza Agraria di ANNIFO ha sede nella frazione di Annifo in Comune di Foligno (PG). E' stata costituita con decreto n. 4196 del 13.05.1946.
2. Essa è disciplinata dal presente Statuto, con le norme della legge 16 giugno 1927, n.1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n.142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n.127 e 16 giugno 1998, n.191, nonchè con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n.11 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n.120 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.2 Scopi

1. La Comunanza Agraria di Annifo ha lo scopo di:
 - A. curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa che davanti all'Autorità giudiziaria;
 - B. provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscono all'esercizio degli usi civici;
 - C. promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;
 - D. promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;
 - E. amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:
 - a) la gestione;
 - b) il miglioramento del patrimonio;
 - c) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.

ART. 3 Finalità sociali

1. L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

ART. 4 Consorzi

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, la Comunanza Agraria può riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.



2. Detti Consorzi sono regolati da specifico Statuto che deve prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonché la modalità della nomina dei loro membri.

ART. 5 Proventi

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:
- a - dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
 - b - dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
 - c - dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
 - d - dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;
 - e - dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
 - f - dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
 - g - da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

ART. 6 Affitto ad utenti

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente su pagamento di canone annuo che è fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'apezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

ART. 7 Affitto pascoli esuberanti

1. L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art. 1021 del Codice Civile.

ART. 8 Corrispettivo per usi civici

1. Soltanto nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione, è possibile imporre agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutivo a termine di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

ART. 9 Divieto di ripartire i proventi

1. E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.



CAPO II - Patrimonio

ART. 10 Patrimonio

1. Il patrimonio della Comunanza Agraria è quello dell'inventario di cui all'art.11.

ART. 11 Inventario

1. È compilato un esatto inventario costituito da apposito Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza Agraria , come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.
2. Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria è tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente.
- 3.Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino che sono conservati agli atti della Comunanza Agraria per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 12 Alienazioni

1. La Comunanza Agraria non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente accettati), sono riportate nell'inventario di cui all'art.11.
2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.
3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti hanno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

CAPO III - Organi della Comunanza Agraria

ART. 13 Organi della Comunanza Agraria

1. Sono Organi della Comunanza Agraria:
 - A) L'Assemblea Generale degli Utenti;
 - B) Il Consiglio di Amministrazione;
 - C) Il Presidente.
2. Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

ART. 14 Assemblea Generale degli Utenti

1. L'Assemblea è composta da tutti gli utenti così' come individuati dall'art.42.
2. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.



3. Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di Amministrazione, con proposta del Presidente, o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.
4. La convocazione è effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.
5. La convocazione può essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi più appropriati e nel medesimo termine.
6. Per la validità delle sedute dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.
7. La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
8. All'apertura dei lavori dell'Assemblea si deve procedere alla elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.
9. I nominativi dei presenti devono risultare dai verbali delle sedute.

ART. 15 Compiti dell'Assemblea

1. Sono di pertinenza dell'Assemblea:

- l'elezione del Presidente;
- l'elezione del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art.21;
- l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni;
- l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo;
- tutti gli atti di disposizione dei beni immobili;
- la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie;
- le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di più esercizi;
- l'assunzione di prestiti;
- la nomina dei revisori dei conti;
- la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
- l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.

ART. 16 Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica cinque anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.
2. La dichiarazione di decadenza è fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale.
3. Al Consiglio di Amministrazione spetta di:
 - eleggere nel proprio seno il Vice Presidente;
 - deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, escluse quelle che attengono alla competenza della Assemblea Generale degli Utenti;
 - proporre all'assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
 - nominare il Segretario dell'Ente.



ART. 17
Il Presidente

1. Spetta al Presidente:

- rappresentare legalmente l'Ente;
- convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendo gli ordini del giorno e presiedendo le rispettive adunanze;
- dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
- rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
- vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
- la facoltà di delegare una o piu' funzioni specifiche a favore di un membro del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18
Vice Presidente

1. Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO IV - Elezioni

ART. 19
Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini - iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del territorio dell'Ente - così come individuati dall'art.42. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:
 - di chi non è in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
 - degli stipendiati e dei salariati dell'Ente;
 - di coloro che hanno liti con l'Ente.
2. Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art.2 della Legge 23 aprile 1981, n.154, e successive modificazioni, circa i casi di ineleggibilità.

ART. 20
Elezione del Consiglio di Amministrazione

1. Quarantacinque giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni.
In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:
 - a) indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;
 - b) costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:
 - Presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione della Regione;
 - tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti;
 - segretario, di norma il Segretario dell'Ente.
 - Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.



- Nell'atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di Amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio.
- c) aggiornare la lista degli utenti;
- d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
- e) dare ampia pubblicità - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione - sulla data e sulle modalità elettorali.
- f) recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonché della seconda eventuale votazione di cui rispettivamente al 1° ed al 9° comma del successivo art. 21.

ART. 21 Modalità Elettorali

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge, di norma, di domenica e si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato tenendo conto, in quanto applicabile, della Legge 25.03.1993, n.81.
2. Le candidature, distinte per la carica di Presidente e per quella di Consigliere, devono essere presentate al Segretario dell'Ente (o ad altra persona indicata dal Consiglio di Amministrazione uscente) non oltre il 15^o giorno antecedente quello delle elezioni. Esse devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai consiglieri da eleggere.
3. Qualora il numero dei candidati a Consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, la votazione avviene fra tutti gli iscritti alla lista degli Utenti.
4. Ciascun elettore ha diritto di votare per il Presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.
5. Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
6. A parità di voti, viene eletto il maggiore di età.
7. In mancanza di liste concorrenti, la votazione avviene sulla lista degli utenti utilizzando una scheda nella quale sono distintamente indicati gli spazi per la carica di presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'elettore può esprimere al massimo tre preferenze per la carica di consigliere.
8. Si intendono eletti il Presidente e i primi quattro candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi, purché il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti. L'elezione è nulla qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri.
9. Nell'eventualità in cui non sia raggiunto il 50% dei votanti, si procede ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione è valida se ad essa partecipa almeno il 20% degli elettori.
10. Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.
11. Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'Ufficio elettorale, presieduto dal suo Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

ART. 22 Insediamento del Consiglio di Amministrazione.

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice Presidente.



ART. 23 Votazioni

1. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

CAPO V - Amministrazione

ART. 24 Controllo sugli atti

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Generale degli Utenti sono pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente o a quello del Comune e assoggettate al riscontro di legittimità - nei casi e nei termini previsti dalle vigenti norme di legge - da effettuarsi dai competenti organi.
2. L'invio delle deliberazioni per il controllo di legittimità deve essere effettuato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui alle vigenti norme di Legge.
3. L'atto diventa esecutivo dopo il riscontro positivo del controllo di legittimità, salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali, se richiesti da specifiche norme di legge.

ART. 25 Responsabilità degli Amministratori

1. Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni dell'art.58 della legge 8.6.1990, n.142 e successive modificazioni.

ART. 26 Segretario

1. L'Amministrazione ha di norma un Segretario le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.
2. Il Segretario è nominato per chiamata, dal Consiglio di Amministrazione.
3. La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.
4. Il compenso spettante è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.
5. Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di Amministrazione a questi non spetta alcun compenso.
6. Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e deve provvedere:
 - alla tenuta della contabilità (Bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
 - al disbrigo della corrispondenza;
 - alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;
 - alla compilazione dei ruoli;
 - alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente Statuto;
 - alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;



- alla esecuzione degli atti di ufficio.

ART. 27
Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del Bilancio di previsione, del Conto consuntivo o per grave pregiudizio apportato all'Ente.
2. In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un Commissario Regionale, cui, fra l'altro, spetta il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

ART. 28
Deliberazioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2. Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario.
3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti. Le delibere delle Comunanze Agrarie in analogia agli atti dei Comuni sono soggette al controllo preventivo di legittimità nelle materie e con le modalità previste all'art.17 comma 33 e seguenti della legge n.127/97.
4. E' concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

ART. 29
Contenzioso

1. L'Amministratore che intraprenda liti senza la preventiva deliberazione è responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa; così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate.

CAPO VI - Finanza e contabilità

ART. 30
Bilancio di Previsione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro il 31 ottobre, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.
2. Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.
3. E' fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.
4. Il Segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.
5. Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal Presidente e dal Segretario.



ART. 31
Tesoriere

1. L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il tesoriere tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilità, i libri di amministrazione e cassa.

ART. 32
Doveri del Tesoriere

1. Il Tesoriere, annualmente, rende il conto della gestione delle Comunanze nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i Comuni.

ART. 33
Gestione di Bilancio

1. E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:
 - il giornale cronologico di cassa;
 - il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi e passivi;
 - il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
 - il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

ART. 34
Fondo di riserva

1. Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

ART. 35
Avanzo di amministrazione

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.
2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati - previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione - per scopi sociali, ai sensi dell'art.3 del presente Statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.



ART. 36
Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dalla Assemblea degli Utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

ART. 37
Revisori dei conti

1. I revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dalla Assemblea Generale degli Utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati, scelti possibilmente fra gli utenti.
2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, né coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.
3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII - Diritti di utenza ed utenti

ART. 38
Diritti di utenza

1. Il diritto di utenza da' facoltà di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale è intesa dal Codice Civile e/o dalle consuetudini locali.
2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli Utenti.

ART. 39
Limitazioni

1. Le colture leguminose e foraggere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

ART. 40
Azione Popolare

1. Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano alla Comunanza Agraria in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.
2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.



ART. 41
Estensione della disciplina

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano alla Comunanza Agraria in esecuzione della Legge 16.6.1927, n.1766 sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del Regolamento approvato con R.D. 26.2.1928, n.332 e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Statuto.

ART. 42
Utenti

1. Sono da considerarsi utenti, ai fini dell'art. 38, i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente rappresentati da:
 - l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato purchè maggiorenne e componente della famiglia stessa;
 - il tutore dei figli minorenni dell'utente deceduto.
2. Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L.19.5.1975,n.151).
3. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i necessari requisiti.

ART. 43
Lista degli utenti

1. La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.
2. Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazioni effettuate.
3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

ART. 44
Denuncia del bestiame

1. Entro la prima quindicina di settembre gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

ART. 45
Compilazione ruoli tassa pascolo

1. Il presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.
2. Qualora lo ritenga opportuno la Comunanza Agraria può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiame da immettersi nel pascolo comune di proprietà dell'Ente.
3. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestiame da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno



- disponibili, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.
4. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

CAPO VIII - Contravvenzioni

ART. 46

Operazioni vietate

1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:
 - taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
 - disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
 - conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
 - asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
 - introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
 - abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, quale che ne sia il motivo;
 - raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
 - portare a strascico fasci di legna lungo le strade.
2. E' vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e asportato dai campi.

ART. 47

Ammende

1. La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 48

Accertamento infrazioni

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

ART. 49

Contravventori

1. Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice Penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Statuto i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

ART. 50

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Statuto composto da cinquanta articoli, si fa ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.



0000000000

Il presente Statuto è stato adottato dalla Assemblea Generale degli Utenti con deliberazione n. 14 del 17.06.2000 - Vistata dal CO.RE.CO il 24.07.2000 con decisione n. 3417 ed approvato con Determinazione Dirigenziale n. _____ de l _____.

detannifo -C-
FC/mac

REGIONE DELL'UMBRIA

Giunta Regionale
SEGRETARIA DELLA GIUNTA
La presente copia, composta di n. 18.
facciat., è conforme all'originale
esistente presso questo Ufficio.

Perugia, il 21 MAR 2001



L'ISTRUTTORE
(M. Gagliardoni)